

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

68^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1996

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	* BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i>	Pag. 13, 26, 31
DISEGNI DI LEGGE		GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	14 e passim
Annunzio di presentazione	5	PASQUALI (AN)	17
PREANNUNZIO DI VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO	6	BEVILACQUA (AN)	17
DISEGNI DI LEGGE		MASULLO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	18
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), <i>relatore</i> 19 e passim	
(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)		* NOVI (Forza Italia)	21
Stralcio dell'articolo 20 del testo proposto dalla Commissione (disegno di legge n. 1034-bis):		MONTICONE (PPI)	21, 22
PERA (Forza Italia)	11, 20	FUMAGALLI CARULLI (CCD)	21
D'ONOFRIO (CCD)	12, 30, 33	ROTELLI (Forza Italia)	22, 32
		SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	22
		* COVIELLO (PPI)	31
		MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	31
		PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	31, 33
		BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	32
		* PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	33
		SULL'ORDINE DEI LAVORI	
		PRESIDENTE	35, 36, 37
		* ANGIUS (Sin. Dem.-L'Ulivo)	35

NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ..	Pag. 36
DEL TURCO (Rin. Ital.)	36
ROTELLI (Forza Italia)	36

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione	37
--------------------	----

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034:

* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	56 e passim
* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali	56 e passim
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	56 e passim
PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	58, 67
NOVI (Forza Italia)	59
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	62, 83
PALOMBO (AN)	62, 71
ANDREOTTI (PPI)	65, 74
FUMAGALLI CARULLI (CCD)	65
* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	66
MANFREDI (Forza Italia)	67
DENTAMARO (CDU)	71
* ELIA (PPI)	72
* LAGO (Lega Nord-Per la Padania indep.)	89, 90
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	58, 68
Verifica del numero legale	59

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 78, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1537

PRESIDENTE	92 e passim
* FOLLONI (CDU)	93
DEL TURCO (Rin. Ital.)	93
* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali ...	94
FUMAGALLI CARULLI (CCD)	94
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ...	95
MACERATINI (AN)	97
* SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	97
ANDREOTTI (PPI)	98
LA LOGGIA (Forza Italia)	99

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034:**

FUMAGALLI CARULLI (CCD)	101
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ...	102
DENTAMARO (CDU)	102
* ELIA (PPI)	103
FISICHELLA (AN)	105

ROTELLI (Forza Italia)	Pag. 107
RIGO (Misto)	110
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	111
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	113
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	114
IULIANO (Rin. Ital.)	115
PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	116
VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	118
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	119

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:

(1537) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario:

PRESIDENTE	119 e passim
* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore.	120, 123, 125
* BOGI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	120
* ANGIUS (Sin. Dem.-L'Ulivo)	121
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	122, 123, 124
D'ONOFRIO (CCD)	125
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	126

Discussione e approvazione:

(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	127 e passim
PASQUINI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	127 e passim
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	128 e passim
* ANGIUS (Sin. Dem.-L'Ulivo)	129
BIASCO (CCD)	131
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) .	132
COSTA (CDU)	134, 147
PETTINATO (Verdi-L'Ulivo)	134
* AZZOLLINI (Forza Italia)	134
BOSELLO (AN)	139, 148
ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	139, 160
ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.)	141, 148
PEDRIZZI (AN)	143

* NOVI (<i>Forza Italia</i>)	Pag. 146
MARONGIU, <i>sottosegretario di Stato per le</i>	
<i>finanze</i>	147, 148, 158
* TABADINI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i>	
<i>dip.</i>)	159
Verifiche del numero legale	130, 148, 160

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	161
* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) .	161

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489:**

PASQUINI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), <i>relatore</i> 162 e <i>passim</i>	
MARONGIU, <i>sottosegretario di Stato per le</i>	
<i>finanze</i>	162 e <i>passim</i>
ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) 162, 163	
TABADINI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i>	
<i>dip.</i>)	163 e <i>passim</i>
SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i>	
<i>dip.</i>)	165 e <i>passim</i>
PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i>	
<i>dip.</i>)	166 e <i>passim</i>
* CASTELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i>	
<i>dip.</i>)	183
* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) .	183
COSTA (<i>CDU</i>)	184
CARCARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	184
Votazioni nominali con scrutinio simul-	
taneo	161 e <i>passim</i>
Verifica del numero legale	174 e <i>passim</i>

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	209
* TERRACINI (<i>Forza Italia</i>)	209

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489:**

ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) .	209
--	-----

TABADINI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i>	
<i>dip.</i>)	Pag. 209
SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ...	209
Votazioni nominali con scrutinio simul-	
taneo	210

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 1996

210

ALLEGATO**RELAZIONE SCRITTA DEL SENATORE PASQUINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1489**

211

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

216

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	229
Assegnazione	229

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	231
--------------------------------	-----

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Nomina dei componenti la delegazione	
parlamentare italiana	232

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su interpellan-	
ze e ad interrogazioni	232
Annunzio di mozioni e di interrogazioni.	232, 235
Interrogazioni da svolgere in Commis-	
sione	265

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Caponi, Carpi, Cò, De Martino Francesco, Fanfani, Firrarello, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Mele, Meloni, Ossicini, Rocchi, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 23 ottobre 1996 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario» (1537);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo» (1538);

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale» (1539);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata» (1540);

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva» (1541);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica» (1542);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210» (1543);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali» (1544);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996» (1545);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara» (1546).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Poichè nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni qualificate con il sistema elettronico, decorre da questo mo-

mento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Stralcio dell'articolo 20 del testo proposto dalla Commissione (disegno di legge n. 1034-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1034. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 14.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il CUN, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali».

2. Fino all'adozione, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonchè quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i

corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
 - b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
 - c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
 - d) sui settori scientifico-disciplinari;
 - e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

5. Il CUN è composto da:

- a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
- c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
- d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI);
- e) il presidente del Convegno permanente dei direttori amministrativi universitari.

6. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera a), è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 6 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto.

9. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2),

3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.

11. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.10

SCHIFANI, PERA

Sopprimere l'articolo.

15.51

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, primo periodo sostituire le parole: «e il CUN» con le altre: «e d'intesa con il CUN».

15.52

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, primo periodo dopo le parole: «nel rispetto della» aggiungere le seguenti: «autonomia dei singoli atenei e della».

15.11

PERA, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire le parole da: «in materia.», fino alla fine del comma con le seguenti: «in materia e assicurando l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria e professionale sul territorio nazionale, nonché la mobilità degli studenti tra gli atenei e la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi».

15.704

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del capoverso medesimo.

15.501

SPERONI

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

15.12

PERA, SCHIFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il parere del CUN è vincolante in riferimento agli oggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3».

15.53

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 5 alla lettera a) sostituire la parola: «tre» con l'altra: «due».

15.14

PERA, SCHIFANI

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

15.16

PERA, SCHIFANI

Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: «dagli» con le altre: «in rappresentanza degli».

15.703

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

15.17

PERA, SCHIFANI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

15.18

PERA, SCHIFANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 5 non inficia la valida costituzione dell'organo».

15.702

IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole da: «sentite le» fino alla fine del periodo con le altre: «su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari».

15.500

SPERONI, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo dopo la parola: «professori» aggiungere le seguenti: «ordinari e associati».

15.19

PERA, SCHIFANI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «Si applica» con le seguenti: «Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e».

15.700

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari».

15.701

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERA. Signor Presidente, poichè l'emendamento 15.10 da me presentato tende a sopprimere l'articolo 15, vorrei rivolgere una domanda al ministro Bassanini qui presente.

L'articolo 15 reca il titolo «Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale», mentre il titolo del disegno di legge è «Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». Mi domando allora se il Consiglio universitario nazionale sia diventato, e da quando, un organo dell'amministrazione e se sia da considerare tale anche l'università. In sostanza mi chiedo quale relazione esista da un lato tra l'articolo 15 e il resto delle misure contenute nel disegno di legge che stiamo esaminando e, dall'altro, tra la riforma del CUN e dell'università che si vuol fare con l'articolo 15 e la legge finanziaria.

Signor Ministro, non trovo alcuna risposta a tale domanda; a me pare che in realtà si voglia fare con questa disposizione normativa la riforma del CUN, della sua composizione e delle sue funzioni, ed anche una riforma dell'università, dichiarandole connesse ad un provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Ora, nella giornata di ieri lei, signor Ministro, ha presentato le misure che vuole adottare dicendo che esse sono «ovvie e di buon senso». Purtroppo, trovo che l'articolo 15 non sia ovvio – forse di buon senso – e che in realtà qui si tenti di fare in tutta fretta e un pò al buio la riforma del CUN e quella dell'università, perchè non si riesce a farle con più calma e alla luce. In questo modo, le stiamo dando una delega non in bianco ma in nero, visto che questo è il colore della notte, allorquando il senatore Villone ama preferibilmente far votare i colleghi in Commissione.

Inoltre, le stiamo anche dando una delega che, a mio avviso, contiene elementi di contraddizione, perchè da un lato con questo suo disegno di legge legiferiamo sul CUN e sull'università, mentre dall'altro lato, con il disegno di legge n. 1124 che discuteremo la settimana prossima, delegifichiamo l'intera materia. Infatti, in quest'ultimo provvedimento legislativo vi è una disposizione normativa che veramente non comprendo, perchè prevede che il Ministro delegato adotti misure per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche dell'università, ivi compresi gli organismi collegiali, nazionali e locali, di rappresentanza del sistema universitario. Personalmente non conosco altri organismi collegiali nazionali di rappresentanza del sistema universitario all'interno del CUN.

Allora, mi chiedo perchè da un lato si delegifica sul CUN e si delega il Ministro a fare ciò che crede di tale organismo – ciò può essere accettato o meno ma andrebbe discusso –, mentre dall'altro lato oggi dobbiamo legiferare sullo stesso CUN.

Aggiungo – e me ne dispiaccio – che nel medesimo articolo 15 ora in discussione mentre la sua rubrica recita «Autonomia delle università...», all'interno dello stesso articolo non vi è alcun riferimento a ciò; anzi il Governo ha presentato un emendamento che mi sorprende particolarmente, perchè con esso si impone l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria e professionale sul territorio nazionale. Chi deve assicurare questa omogeneità? Come si concilia l'omogeneità imposta con un decreto del Ministro e l'autonomia universitaria?

Per tali ragioni ritengo che questo articolo 15 dovrebbe essere, con una misura – questa sì – veramente di buon senso, soppresso dal testo del provvedimento al nostro esame ed esaminato insieme a tutte le altre misure che il Parlamento sta discutendo. Infatti, signor Ministro, stiamo trattando il tema dell'università in sede di esame dei due disegni di legge Bassanini, di un disegno di legge presentato dal ministro Berlinguer concernente i concorsi, della legge finanziaria e di un altro decreto-legge concernente misure urgenti: alla fine di tutto ciò non capiremo più nulla e non saremo neanche sicuri di aver trovato un'omogeneità e una coerenza logica, a meno che non affidiamo queste ultime, insieme a quella delega in nero cui prima ho fatto riferimento, alla buona volontà e alla ovvietà del Ministro. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

D'ONOFRIO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 15.51, 15.52 e 15.53, da me presentati insieme alla collega Fumagalli Carulli.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, si sta discutendo in questo momento in Aula una parte del disegno di legge n. 1034 che riguarda l'università. Esso, come ha detto il collega Pera, non ha nulla a che vedere con lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione di controllo, ma si occupa di una riforma importante in un modo che noi riteniamo totalmente insufficiente e alternativo al senso della libertà degli studi universitari che vorremmo veder garantita.

Per tale ragione, chiedo innanzitutto con l'emendamento 15.51 che venga soppresso l'articolo 15 per totale estraneità di oggetto rispetto al contenuto del disegno di legge oggi al nostro esame. È uno dei

tanti casi nei quali, nel contesto di un collegamento con la legge finanziaria, si inseriscono elementi spuri.

Mi chiedo cosa dovranno fare coloro i quali volessero capire il contenuto di questo disegno di legge. Ripeto che la mia richiesta principale è quella di sopprimere l'intero articolo 15 a causa della sua totale estraneità con la materia dello snellimento delle procedure amministrative.

Ho presentato in via subordinata gli emendamenti 15.51 e 15.52, nella speranza che sia il Consiglio universitario nazionale, opportunamente riqualificato, la sede ultima di decisioni su questioni scientifiche e non più il Ministro, che non è per sua natura competente a deliberare alcunchè in materia di ricerca scientifica. L'emendamento 15.51 prevede che le decisioni riguardanti l'organizzazione della cultura, la ripartizione del sapere e la definizione dei settori scientifici, siano adottate dal CUN in via definitiva senza che il Ministro possa pretendere o decidere alcunchè e men che meno omogeneizzare la cultura nazionale del paese, il che sarebbe evidentemente espressione di una filosofia illiberale della cultura. In via subordinata propongo che il CUN sia organo di consulenza anche del Parlamento come avviene anche per alte autorità che hanno rapporti con il Parlamento.

Chiedo ai colleghi della maggioranza, che in Commissione istruttoria hanno discusso con me di questo tema abbastanza approfonditamente, di fare in modo che la disciplina del CUN non venga considerata come un vincolo di maggioranza. Qui non esiste un vincolo politico di maggioranza, ma il buon senso indurrebbe piuttosto a ritenere che le questioni relative al CUN si discutano in Commissione istruttoria insieme alle altre questioni universitarie che stiamo affrontando, come per esempio i concorsi a cattedra universitaria, la disciplina delle tasse universitarie e quella dei megatenei. La politica universitaria si affronta in modo coerente ed omogeneo, non a pezzi e bocconi. Oltre alla presenza del ministro Bassanini - l'ho detto anche ieri - sarebbe stata auspicabile quella del ministro Berlinguer. Sono stato anch'io membro del Governo per qualche mese e so quanto i Sottosegretari siano autorevoli ed importanti, ma di fronte ad una legge che per la prima volta affronta la questione del rapporto tra università, Governo e Parlamento, la presenza del Ministro sarebbe stata gradita, culturalmente e politicamente molto più accettabile. Confermo pertanto la richiesta di approvazione dell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 15 ed in via subordinata degli emendamenti che attribuiscono poteri deliberativi finali al CUN, lasciando al Governo il potere di decidere la destinazione e la ripartizione delle risorse e la politica del territorio che sono questioni attinenti all'indirizzo di Governo e non alla ricerca. *(Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, sarà il sottosegretario Guerzoni, competente nel merito, ad illustrare gli emendamenti presentati dal Governo

sull'articolo 15. Ci sono questioni rilevanti sollevate dai senatori Pera e D'Onofrio, meritevoli di attenzione non solo per i profili di merito, sui quali risponderà il sottosegretario Guerzoni, ma di respiro generale, cui vorrei dare io una prima risposta. Rispondo anzitutto al senatore Pera che questo provvedimento si caratterizza per le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo non delle sole amministrazioni dello Stato, ma delle amministrazioni e delle istituzioni in generale. Le università, come mi insegna il professor Pera, sono istituzioni autonome per previsione costituzionale, così come lo sono regioni, province e comuni, pur essendoci diversità consistenti. (*Commenti del senatore Rotelli*). Siamo, comunque, nell'ambito di una serie di istituzioni che hanno diversi gradi e diverse forme di autonomia e quindi giustamente il senatore Rotelli segnalava l'esigenza di questa precisazione. Nonostante sussistano diversi gradi e diverse forme di autonomia, tali istituzioni sono tuttora vincolate da una serie di limiti – perchè autonomia non significa indipendenza assoluta – che derivano da leggi dello Stato.

Questo provvedimento ha quindi come suo filo rosso, come suo obiettivo quello di introdurre misure di semplificazione e di snellimento sia per l'amministrazione dello Stato, sia per una serie di enti, istituzioni e amministrazioni, compresi quelli che fanno capo a soggetti dotati di autonomia. In questo senso si giustifica quindi l'inserimento all'interno di tale provvedimento di misure di semplificazione e di valorizzazione dell'autonomia dell'università. Non entro ulteriormente nel merito della questione perchè non è mio compito.

La seconda osservazione che vorrei sommessamente rivolgere al senatore Pera è che, ovviamente, la delega non è attribuita al ministro Bassanini – ci mancherebbe altro! – ma al Governo nel suo insieme. Generalmente le deleghe contenute nel testo in esame, come i colleghi sanno, sono rivolte al Governo e su di esse, peraltro, è previsto il parere delle Commissioni parlamentari proprio ai fini di assicurare il controllo del Parlamento *in itinere* sull'esercizio della delega stessa.

Lascio ora la parola al sottosegretario Guerzoni per l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati sull'articolo 15.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intendo riferirmi in modo particolare alle osservazioni ben argomentate dei senatori Pera e D'Onofrio, partendo da un punto sul quale ci siamo ampiamente confrontati nell'ambito sia della Commissione di merito, sia della 1ª Commissione permanente e nel corso del dibattito che ha accompagnato in queste settimane l'iniziativa legislativa del Governo in materia universitaria. L'obiezione alla quale mi riferisco è quella dell'assenza di un disegno organico in questo percorso legislativo.

Come ho avuto occasione di ricordare altre volte, il Governo si muove in questo campo secondo una linea che il ministro Berlinguer ha esplicitato in occasione delle audizioni nella VII Commissione della Camera dei deputati e nella omologa 7ª Commissione del Senato in merito

agli indirizzi del Ministero per quanto riguarda il comparto università e ricerca. In quelle occasioni il ministro Berlinguer esplicitò, appunto, che l'iniziativa di riforma nel comparto università e ricerca avrebbe seguito non un percorso volto all'estenuante definizione preventiva di un disegno di legge organico di riforma (dei disegni di legge di questo genere gli archivi parlamentari sono pieni), ma una diversa strategia, che il Ministro definì, in termini un pò immaginifici, «a mosaico». Una strategia, cioè, che persegue in prospettiva un disegno di riforma ed i suoi esiti, ma che tende a realizzare tale disegno e tali esiti secondo una molteplicità di tasselli, che non sono indipendenti e slegati l'uno dall'altro, ma confluiscono in un progetto complessivo di riforma. Questa scelta politica, pur opinabile, è da ricondurre a due considerazioni. La prima è che, a ragione o a torto, abbiamo ritenuto che non esista oggi nella cultura del nostro paese, ma nemmeno a livello di dibattito culturale internazionale un modello di università su cui vi sia un consenso sufficientemente ampio, tale da potersi tradurre in un disegno di legge organico di riforma del sistema universitario e di ricerca. La seconda ragione per cui abbiamo scelto questa strategia a «mosaico» è legata ad una valutazione dei tempi e delle modalità di intrapresa di un'iniziativa legislativa che consenta di arrivare rapidamente a risultati che abbiano un'incidenza e un'efficacia sulla riforma (o se volete, su aspetti o su segmenti di una riforma) di un settore che da troppo tempo attende degli interventi. Quindi una strategia di riforma che si esplica attraverso una pluralità di interventi e di strumenti che si riconducono ad un disegno più generale, che il Governo ritiene sia ormai sufficientemente visibile da un'analisi congiunta dei diversi strumenti legislativi approntati.

I senatori Pera e D'Onofrio sanno benissimo come sia sufficiente mettere a confronto questi diversi interventi legislativi per comprendere qual è il disegno di riforma che stiamo perseguendo. Non credo che rappresenti un ostacolo o una difficoltà per colleghi tanto autorevoli il considerare, anzichè un solo disegno di legge, tre o quattro provvedimenti per configurarsi il disegno di riforma complessivo, seppur articolato in interventi diversi.

Precisato questo, vorrei anche ricordare come il calendario parlamentare consenta di fare oggi questa analisi non solo per la comprensione delle scelte ma anche per un raffronto complessivo nella 7ª Commissione permanente stiamo discutendo della riforma dei concorsi universitari e del reclutamento dei docenti e dei ricercatori; abbiamo poi preannunciato un'iniziativa legislativa in parallelo presso la Camera dei deputati per la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria e per i problemi aperti, annosi legati alla sistemazione degli stati giuridici; infine, al Senato stiamo discutendo le norme introdotte con i disegni di legge nn. 1034 e 1124. Si tratta di un insieme di interventi legislativi contestualmente in discussione.

Detto questo in termini generali, vorrei rapidamente rispondere ad alcune obiezioni che sono state fatte. *(La senatrice Barbieri si avvicina al sottosegretario Guerzoni e gli dice a bassa voce: «Il Governo ha già superato il tempo di 15 minuti»).*

Vorrei rispondere rapidamente, anche per ragioni di tempo alle quali sono richiamato, ad alcune delle obiezioni che sono state fatte nel merito. Per quanto riguarda la riforma del CUN, si tratta di una riforma

urgente: come gli onorevoli senatori sanno, il CUN è ormai in regime di proroga da tre anni e il disegno indicato nell'articolo in esame prefigura una riforma che vede nel CUN un organo di rappresentanza generale delle autonomie universitarie, che si confronta con pareri e proposte con l'Esecutivo, ma restituendo a quest'ultimo la responsabilità della decisione politica. L'autonomia come abbiamo più volte ripetuto – in base alla nostra Costituzione compete alle istituzioni universitarie e non al sistema universitario in quanto tale.

Per quanto concerne l'obiezione circa l'emendamento che presentiamo sull'omogeneità in materia di autonomia didattica, vorrei ricordare al senatore Pera che una lettura attenta dell'emendamento presentato dal Governo rende chiaro di che cosa si tratta: di «omogeneità di livello». Se ad esempio si ipotizza un percorso o una formazione universitaria a tre livelli, è necessario in questo caso definire, nel quadro dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie, una omogeneità di livello di preparazione culturale e professionale, altrimenti non riusciamo a rispondere neanche alle esigenze di omogeneità con la normativa europea, che è ormai molto stringente sul piano dei percorsi formativi.

Infine, per quello che riguarda gli organi di rappresentanza che sono previsti nel disegno di legge n. 1124, come ho già avuto modo di precisare in Commissione, dal momento che la norma richiamata dal senatore Pera riguarda il riordino e la razionalizzazione delle procedure di programmazione dello sviluppo universitario, risulta chiaro che – quanto agli organismi locali – il riferimento è ai comitati regionali di coordinamento, che sono oggi organi privi dei poteri reali della programmazione universitaria. Per quanto riguarda la scala nazionale, vorrei precisare al senatore Pera che il riferimento è alla Conferenza dei rettori delle università italiane in parallelo con la norma che prevede la costituzione del Consiglio nazionale degli studenti. Si definisce così un sistema di rappresentanza che vede nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, nel Consiglio universitario nazionale e nella Conferenza permanente dei rettori delle università italiane la rappresentanza complessiva dei diversi interessi, sensibilità e competenze che operano nel sistema universitario. Rispetto ad essi il Governo si confronta apertamente, democraticamente, ma assumendosi la responsabilità della decisione politica finale.

PRESIDENTE. Sottosegretario Guerzoni, desidero puntualizzare un passaggio del suo intervento; intendo infatti chiarire che quando do la parola al rappresentante del Governo per l'illustrazione degli emendamenti lo pregherei di farlo e non di aprire una discussione generale o di risposta. Infine lei ha detto di essere stato richiamato a rispettare i tempi, in realtà non l'ho richiamata e l'unico che possa farlo sono io, cioè la Presidenza.

Pertanto la prego di chiarire questo aspetto. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei non deve illustrare emendamenti, pertanto perchè chiede di parlare?

NOVI. Signor Presidente, concordo con lei in quanto il sottosegretario Guerzoni è stato richiamato dalla senatrice Barbieri a rispettare i tempi.

PRESIDENTE. Per favore senatore Novi, non ripetiamo cose che ho già detto.

PAGANO. Novi stai zitto, che cosa c'entri tu?

NOVI. Signor Presidente, mi sembra comunque un modo piuttosto anomalo di gestire i lavori dell'Aula. Pertanto, ripeto, condivido l'orientamento da lei testè espresso quando ha richiamato il sottosegretario Guerzoni.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.501 e 15.500 si danno per illustrati.

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale vorrei esprimere il nostro parere sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 15. Come è stato già detto, meglio di quanto possa fare io, una materia così delicata e difficile quale quella che inerisce l'università, tradizionalmente libera, ed i rapporti della stessa con il Governo e il Parlamento, non può essere inserita in un testo che ha per titolo: «Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». L'impressione che si ha è che sia sempre più accentuato il fenomeno non positivo di leggi *omnibus* in cui si inseriscono in modo tutt'altro che armonico previsioni normative che nulla hanno a che fare con la generale filosofia o con la generale logica di impianto del provvedimento che le contiene. Si è lamentato da parte del ministro Bassanini, così come del resto facciamo tutti noi, il numero eccessivo di leggi che esistono in Italia. Riteniamo tuttavia che non sia questo il modo di far fronte al problema.

Avere 150.000 leggi o averne 150.001 non cambia; sarà sempre un male minore, piuttosto che avere delle leggi in cui entra tutto e il contrario di tutto, con il risultato di sconcertare il cittadino ancor più di quanto faccia una legiferazione malata di elefantiasi.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, volevo esprimermi su due emendamenti. Sul primo, il 15.10, identico al 15.51, che chiede la soppressione dell'articolo, ha già parlato la senatrice Pasquali per esprimere la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale, e mi associo alle sue considerazioni. Noi chiediamo che venga soppresso l'articolo perchè disomogeneo rispetto al testo del disegno di legge.

Vorrei poi intervenire sull'emendamento del Governo, il 15.704, che si occupa di omogeneità della cultura su tutto il territorio nazionale. Nonostante l'intervento del sottosegretario Guerzoni, noi non siamo riusciti a convincerci del senso di questo emendamento. Omogeneizzazione della cultura, significa massificazione della cultura? E se di questo si tratta, non ci sono dei parametri in rapporto ai quali la cultura verrà omogeneizzata? Quali sono i livelli? Saranno dei livelli alti, medio-alti, bassi, medio-bassi? Vorremmo conoscere i parametri in base ai quali questa omogeneizzazione avverrà. Ci preoccupa inoltre il fatto che l'emendamento del Governo non preveda delle sanzioni nei confronti di chi non sarà omogeneo con il modello culturale stabilito. Si prevederanno sanzioni, signor Sottosegretario, signor Ministro, per chi avrà un livello culturale un pò più alto o un pò più basso?

Concludo comunicando alla Presidenza di voler aggiungere la mia firma agli emendamenti 15.10 e 15.14, presentati dai senatori Schifani e Pera.

MASULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo ai due emendamenti soppressivi dell'articolo 15. Poichè, tra l'altro, i colleghi Pera e D'Onofrio hanno rivolto ai senatori del mio Gruppo un garbato invito ad accogliere tali emendamenti, soprattutto quelli che hanno lavorato su questo provvedimento in sede di 7ª Commissione, vorrei dare ai senatori Pera e D'Onofrio una risposta che spieghi la nostra decisione di votare contro la proposta di soppressione dell'articolo 15.

In realtà, anche chi parla non è che apprezzi molto, e lo ha testimoniato varie volte in quest'Aula, le modalità di legiferazione che si è venuta consolidando intorno alla legge finanziaria da vari anni a questa parte. Tuttavia dobbiamo riconoscere che in un momento di estremo ingolfamento legislativo e di fronte alla necessità di prendere decisioni che sbloccino questo ingolfamento e diano veramente inizio a processi di trasformazione, non possiamo allo stato non adattarci, sia pure senza entusiasmo, a questo sistema. D'altra parte dobbiamo dire che l'articolo 15 si propone di delineare una collocazione del CUN all'interno della vita delle università ed in rapporto con l'autonomia universitaria, di carattere notevolmente innovativo rispetto alla precedente situazione. Finora il CUN finiva per essere ambiguamente consociato alle decisioni del Ministro e vedere perciò mortificata la propria funzione di organo indipendente di rappresentanza delle autonomie universitarie nella loro più propria competenza di organizzazione del sapere per la sua trasmissione e per la ricerca. Viceversa, nell'attuale testo dell'articolo 15, che noi riteniamo debba mantenersi all'interno di questo provvedimento di legge, il Consiglio universitario nazionale, proprio attraverso alcune modifiche, come quella che cancella le vincolatività dei suoi pareri, acquista la piena libertà della sua competenza scientifica, lasciando al Governo l'altrettanto piena responsabilità delle sue competenze politiche generali.

D'altra parte, mi sembra che la stessa linea di questo Governo e di questa maggioranza sia di affidare, in armonia con l'avviato sistema bipolare, al Governo in carica l'onere delle decisioni e di lasciare, viceversa, ad altri organi come il Consiglio universitario nazionale, il compito di elaborazione critica e prospettiva delle esigenze emergenti nei singoli settori, della vita sociale.

Mi sembra, quindi, che l'autonomia universitaria trovi proprio nella formulazione relativa del Consiglio universitario nazionale la sua più chiara, evidente ed espressa incarnazione, sia pure nei limiti in cui ci troviamo ad operare nell'attuale modalità di legiferazione.

PRESIDENTE. Inviterei i senatori alla mia sinistra a chiacchierare meno e, soprattutto, a non girare, in gruppo, le spalle alla Presidenza.

Invito il relatore, senatore Villone, a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.10, 15.51, 15.52, 15.11, 15.501 (che sarebbe precluso qualora fosse approvato l'emendamento 15.704), 15.12, 15.53, 15.14, 15.16, 15.17, 15.500 mentre parere favorevole sugli emendamenti 15.704, 15.703, 15.18, 15.702, 15.19, 15.700 e 15.701.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.10, 15.51, 15.52, 15.11, 15.501, 15.12, 15.53, 15.14, 15.16, 15.17, 15.18, 15.500 e 15.19 mentre esprimo parere favorevole, ovviamente, sugli emendamenti governativi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dai senatori Schifani e Pera, identico all'emendamento 15.51, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.52, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.11.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, più di una volta negli interventi del ministro Bassanini e del sottosegretario Guerzoni è stata richiamata l'espressione «autonomia dei singoli atenei». In un articolo intitolato «Autonomia delle università», mi chiedo come si possa respingere l'espressione «autonomia dai singoli atenei» recata dall'emendamento.

Quindi, prego il Governo e la maggioranza di riconsiderare l'emendamento 15.11 e confermo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dai senatori Pera e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.704.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, prendo atto della precisazione fatta dal sottosegretario Guerzoni, ma debbo invitare di nuovo il Governo e la maggioranza a considerare che l'espressione «l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria e professionale» non è uguale all'espressione «uniformità dei titoli».

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue PERA). In altri termini che tutte le università italiane prevedano il diploma, la laurea e il dottorato va bene, ma che abbiano anche la omogeneità del livello culturale della preparazione professionale è un'altra cosa: non si tratta di uniformità dei titoli.

Quindi, nel dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 15.704, invito nuovamente il Governo e la maggioranza a riconsiderare l'aspetto da me evidenziato. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e dai senatori Bevilacqua e Manfredi).*

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, la questione è molto delicata perchè stiamo trattando di autonomia didattica. Desidero chiarire, anche perchè rimanga agli atti di questa Assemblea, che con l'emendamento 15.704 il Governo intende riconoscere una autonomia compiuta delle università nella definizione dei corsi e dei piani di studio, quindi dei percorsi formativi. Tuttavia noi dobbiamo far fronte ad una esigenza che ci riguarda tutti, al di là della distinzione tra maggioranza e opposizione. Si tratta di definire livelli di preparazione professionale e percorsi formativi che, pur definiti autonomamente dagli atenei, consentano quel

minimo di omogenità necessaria soprattutto ai fini degli sbocchi occupazionali. Mi riferisco in modo particolare alla problematica degli accessi agli albi e all'esercizio delle professioni.

Ma vi sono anche altre esigenze. La seconda necessità alla quale dobbiamo rispondere, pur in un regime di autonomia, è il rispetto delle normative comunitarie. La terza esigenza è rappresentata dall'accesso alla pubblica amministrazione e ai concorsi pubblici in condizioni di parità. La quarta ed ultima esigenza riguarda la mobilità degli studenti tra gli atenei. Sarebbe infatti veramente incomprensibile che in un regime di autonomia didattica uno studente, per passare da un ateneo ad un altro, dovesse ricominciare il percorso degli studi.

Desidero dunque sottolineare che l'emendamento 15.704 del Governo intende rispondere a queste quattro esigenze. In esso si parla di omogenità del «livello culturale» di preparazione e non di omogenizzazione culturale. Ribadisco: con l'emendamento in esame intendiamo semplicemente dare una risposta alle ricordate esigenze; desidero che ciò sia chiaro e che rimanga agli atti.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiedo per l'emendamento 15.704 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, intervengo per invitare il Governo a ritirare l'emendamento 15.704, in quanto sul tema della omogenità dei livelli culturali crea molta confusione. Ritengo che le esigenze della comparazione, del rispetto delle normative comunitarie, dell'individuazione di livelli professionali di preparazione che consentano la possibilità di scambio dei titoli e la mobilità degli studenti possano essere garantite dall'attuale testo del disegno di legge. Personalmente, non mi addentrerei in questa materia così delicata per la cultura e per la libertà dell'insegnamento universitario.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, condivido anch'io le perplessità testè espresse dal senatore Monticone e, benchè il sottosegretario Guerzoni abbia precisato che non si tratta di omogeneizzazione ideologica, il passo è molto breve tra «l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria» - per riprendere le parole dell'emendamento 15.704, presentato dal Governo - e la mancanza di libertà.

Per tali ragioni, voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se è disponibile ad una parziale riformulazione dell'emendamento 15.704 in modo che tenga conto, in parte, del dibattito. Propongo cioè di riscrivere l'emendamento nel modo che segue: «in materia e assicurando, nel rispetto dell'autonomia dei singoli atenei, l'omogeneità del livello della preparazione universitaria e professionale sul territorio nazionale, nonché la mobilità degli studenti tra gli atenei e la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi».

Quindi, si vuole introdurre un richiamo all'autonomia dei singoli atenei, che attiene ad un profilo sostanziale, e sopprimere il termine «culturale», che forse fa sorgere più perplessità che altro in tale contesto.

Chiedo se vi è una disponibilità del Governo a modificare l'emendamento 15.704 in tal senso.

PRESIDENTE. Il Governo concorda con la proposta di modifica che le è stata rivolta dal relatore?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo concorda con le modifiche suggerite da relatore.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Intervengo in sede di dichiarazione di voto per invitare la maggioranza a prendere in considerazione l'intervento estremamente ragionevole testè svolto dal professor Monticone. Il ritiro dell'emendamento implica una riflessione che non riguarda l'opposizione più che la maggioranza. Quindi, lo ripeto, concordo con la proposta avanzata dal senatore Monticone.

PRESIDENTE. Senatore Monticone, si ritiene soddisfatto della nuova formulazione dell'emendamento 15.704, suggerita dal relatore e accolta dal Governo?

MONTICONE. Signor Presidente, non sono soddisfatto.

SALVI. Signor Presidente, invito il Governo a ritirare l'emendamento 15.704. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento italiano, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale*).

MANIERI. Grazie, senatore Salvi.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, al fine di evitare che sull'obiettivo

di questa norma possano sorgere equivoci, il Governo ritira l'emendamento 15.704. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-l'Ulivo, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale).*

Vorrei però sottolineare all'Assemblea che quei problemi ai quali il Governo intendeva rispondere con tale proposta modificativa rischiano di rimanere aperti e di far sorgere gravi difficoltà sul piano degli accessi alle professioni per i nostri giovani, sia in Italia sia in Europa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.501, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dai senatori Pera e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.53, presentato dal senatore D'Onofrio e dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dai senatori Pera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.16, presentato dai senatori Pera e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.703, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.17, presentato dai senatori Pera e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.18, presentato dai senatori Pera e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.702, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.19, presentato dai senatori Pera e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.700, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.701, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

*(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprietà degli enti locali)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 16 e 18 con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica*). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

“2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

4. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei 30 giorni successivi, il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici».

Al comma 1, capoverso 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione delle unità immobiliari locate a soggetti che vi esercitano attività politiche, sindacali, o comunque attività senza fini di lucro».

16.10 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I comuni e le province ove procedano ad alienazioni del proprio patrimonio immobiliare debbono assicurare criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto».

16.12 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

16.500 SPERONI, PREIONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alle parole: «giuridico-contabile».

16.11 SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Anche per le finalità previste dal comma precedente, i diritti di uso civico si estinguono nel momento in cui i terreni da essi gravati abbiano, per effetto degli strumenti urbanistici, destinazione diversa da quella agrosilvopastorale».

16.400 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, l'emendamento 16.700 oltre ad unificare le disposizioni degli articoli 16 e 18 del disegno di legge in esame che hanno materia affine, provvede ad estendere le norme di semplificazione, che erano previste con opportune garanzie per l'alienazione degli immobili di proprietà pubblica, anche agli immobili di proprietà dello Stato. Originariamente erano previste norme di semplificazione soltanto in favore delle dismissioni immobiliari delle regioni e degli enti locali. L'innovazione introdotta è nel senso che ora esse valgono anche per le dismissioni immobiliari dei beni dello Stato.

MARCHETTI. Signor Presidente, gli emendamenti 16.10 e 16.12 si illustrano da sè.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.500.

SCHIFANI. Signor Presidente, l'emendamento 16.11 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Sì, senatore Schifani, anche perchè il suo Gruppo ha purtroppo consumato tutto il tempo a sua disposizione.

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 16.400 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.700; esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.10, 16.12, 16.500, 16.11 e 16.400.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.700, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli 16 e 18.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.700, sono preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 16, ossia gli emendamenti 16.10, 16.12, 16.500, 16.11, 16.400. Restano altresì preclusi gli emendamenti 18.10, 18.705, 18.703, 18.701, 18.702, 18.900, 18.750, 18.700, 18.400 e 18.704.

Ricordo che il testo dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso presentati è il seguente:

Art. 18.

(Disposizioni in materia di beni immobili di interesse storico e artistico)

1. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e pri-

vata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei trenta giorni successivi, il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

Sopprimere l'articolo.

18.10 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti locali possono provvedere alle alienazioni di beni immobili di interesse storico ed artistico dei comuni e delle province in deroga alla legge 1° giugno 1939, n. 1089».

18.705 SPERONI, PREIONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «i beni immobili» fino alla fine del comma.

18.703 SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è abrogato».

18.701 SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli articoli 30 e 34 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono abrogati».

18.702 SPERONI, PREIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le parole: «trenta giorni» e le parole: «trenta giorni» con le parole: «dieci giorni».

18.900 ELIA, ANDREOLLI, DIANA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «centoventi» con l'altra: «sessanta».

18.750

SPERONI, PREIONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Decorso il termine di cui al comma 2, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte».

18.700

SPERONI, PREIONI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ove ciò non accada, le richieste relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono intendersi autorizzate. Per gli altri casi è obbligatoria, a richiesta degli interessati, la disposizione da parte del Ministro di una indagine per l'accertamento delle responsabilità sottese».

18.400

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Decorso il termine di cui al comma 3, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte».

18.704

SPERONI, PREIONI

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12 che era stato accantonato nella seduta di ieri:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione di Municipi metropolitani nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«5. I consigli comunali di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli possono deliberare, a maggioranza as-

soluta dei consiglieri assegnati, di sostituire il decentramento circoscrizionale esistente all'atto di entrata in vigore della presente legge, con il decentramento in municipi metropolitani. A tal fine il consiglio comunale delibera la ripartizione territoriale del comune in municipi metropolitani, con la previsione di più particolari ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di automomia organizzativa e gestionale, rispetto a quelle vigenti per il decentramento circoscrizionale. Per la elezione degli organi dei municipi metropolitani si applicano le disposizioni vigenti per la elezione dei sindaci, delle giunte e dei consigli comunali dei comuni aventi pari popolazione. Lo *status* dei consiglieri dei municipi metropolitani è quello dei corrispondenti consiglieri comunali dei comuni aventi eguale popolazione».

12.0.1

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Ha chiesto di parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, è a mia conoscenza che il relatore ha preparato un nuovo testo (che cortesemente mi ha concesso di leggere) che mi sembra assolutamente accettabile, poichè accoglie la sostanza dell'emendamento da me presentato che mirava a consentire alle grandi città di decentrarsi in modo più autorevole di quanto non facciano oggi. Mi sembra che il nuovo testo accolga in pieno questa esigenza e quindi sono disponibile a ritirare il mio emendamento e dichiaro anticipatamente il mio voto favorevole al testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore Villone a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 12.0.1.

VILLONE. Il nuovo testo dell'emendamento 12.0.1 è il seguente:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione di Municipi metropolitani)

1. Aggiungere all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il seguente comma:

“7. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria”.

12.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Siamo adesso in attesa che pervenga il parere della 5ª Commissione permanente sul nuovo testo dell'emendamento 12.0.1.

* COVIELLO. Signor Presidente, in quanto Presidente della 5ª Commissione permanente, anticipo all'Assemblea che il parere richiesto sul nuovo testo dell'emendamento in esame è positivo, senza alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 12.0.1 nel nuovo testo.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, credo che si tenti di introdurre nel provvedimento una norma che è tipica del disegno di legge n. 1388, che abbiamo deciso di non considerare collegato alla manovra finanziaria. In tale disegno di legge si affronta la tematica che è proposta da questo emendamento; chiedo quindi al Governo di essere coerente e di considerare tale norma in sede di esame del disegno di legge n. 1388.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, il mio Gruppo politico non avanza le stesse obiezioni di principio del senatore Marchetti, ma le assume come tali, perchè ci pare che la nuova definizione dell'emendamento, nell'individuazione di un limite demografico escluda realtà urbane che, invece, avrebbero titolo per fruire degli stessi meccanismi previsti dalla norma (che peraltro noi condividiamo). Non ci pare quindi fuori luogo la richiesta del senatore Marchetti di accantonare questi problemi rinviandoli al momento in cui esamineremo il disegno di legge n. 1388. Questo testo con questa formulazione non verrà votato favorevolmente dal Gruppo Verdi-L'Ulivo.

PRESIDENTE. Chiederei al ministro Bassanini ed al relatore se ritengono di aderire alla richiesta di accantonamento oppure se possiamo procedere alla votazione.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, non c'è alcun dubbio che la sede propria per trattare questa materia è il disegno di legge n. 1388. Peraltro, fin dall'inizio il Governo ha avuto occasione di osservare che la distribuzione della materia tra i disegni di legge nn. 1124 e 1388 e quello in esame – lo ricordavo anche nella mia replica ieri – è ovviamente opinabile: il disegno di legge in esame contiene misure urgenti, per cui è stata compiuta una valutazione (che ovviamente è rimessa al giudizio del Parlamento) in ordine all'opportunità di inserire direttamente in questo primo disegno di legge le misure che si ritengono più urgenti. Proprio per

questa ragione, il Governo non può che rimettersi alle valutazioni dell'Assemblea.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sottolineare un punto: l'emendamento, che prende spunto dall'iniziativa del collega D'Onofrio, non rappresenta norma di sistema, ma una norma abilitante che aggiunge un profilo alla normativa, che c'è e che rimane, in ordine all'articolazione infracomunale. In questo senso era sembrato a me che potesse esso essere considerato in un testo come quello all'esame; il testo legislativo che è ancora oggi in Commissione è di tipo più sistematico ed organico e quindi non mi pare che ci sia contraddizione. Ovviamente la soglia è stata definita in modo del tutto convenzionale: se i colleghi ritengono che possa essere abbassata si abbassa, non c'è problema. Credo che questo meccanismo possa andar bene da una certa grandezza in su: non mi sembrerebbe applicabile a città di 150-200.000 abitanti. Si tratta in ogni caso di una posizione opinabile.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Rotelli, raccomandandole attenzione al tempo.

ROTELLI. L'osservazione, che intendo fare, è immediatamente apprezzabile dal Presidente del Senato: non vedo come si possa approvare questo emendamento senza dire espressamente che si tratta comunque di una modificazione della legge n. 142 del 1990, una legge generale della Repubblica ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione. Questo dovrebbe almeno essere detto espressamente se così non è.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, nella formulazione dell'emendamento è detto espressamente: «*Aggiungere all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il seguente comma*». Quindi è superata la sua obiezione.

ROTELLI. Va bene.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Anch'io desidero sostenere la proposta di accantonamento; in caso contrario preannuncio il voto contrario. Si tratta di una riforma importante e in linea di principio si può acconsentire a questa divisione ma essa va sicuramente meditata.

Attiro l'attenzione dei colleghi anche su un punto: con le decisioni assunte ieri, questa deliberazione consiliare non sarebbe nemmeno soggetta a controllo, nonostante sia una decisione che avrebbe effetti sull'organizzazione amministrativa sicuramente importanti.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei provare a fare una proposta, che sottopongo all'attenzione del relatore e del Governo: di unire, in qualche modo, le due previsioni, quella del testo originario dell'emendamento 12.0.1 e quella proposta con il nuovo testo dell'emendamento dal relatore. Potremmo formulare così il testo: «Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti...». Ci sono infatti comuni che hanno i problemi tipici delle città metropolitane pur non raggiungendo la quota dei 500.000 abitanti.

Desidero sapere a questo punto da parte di quei colleghi della maggioranza che si sono espressi in dissenso dal proprio Gruppo se la nuova formulazione suggerita per l'emendamento 12.0.1 possa essere approvata.

PRESIDENTE. Nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti certamente rientreranno anche Torino, Milano, Venezia, Genova e Bologna.

PIERONI. No, Presidente. Non rientrano Bologna, nè Firenze e Venezia.

PRESIDENTE. Al punto in cui siamo bisogna fare una scelta: il Governo si è rimesso all'Aula ed esistono delle perplessità sull'argomento; se il relatore sostiene che è preferibile un approfondimento e si decide di trattare le questioni in sede di discussione del disegno di legge n. 1388, non ho nessuna difficoltà in questo senso.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, per il Gruppo dei Verdi la formulazione proposta dal senatore Pellegrino sembra ampiamente soddisfacente; ove essa fosse accolta dal Governo e dal relatore, non avremmo difficoltà a dare il nostro voto favorevole sull'emendamento 12.0.1.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo si è già rimesso al parere dell'Aula. Chiedo ora al relatore Villone il suo parere sull'emendamento 12.0.1 nella nuova formulazione proposta dal senatore Pellegrino.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore concorda con il nuovo testo proposto dal senatore Pellegrino e riformula l'emendamento in tal senso.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto proposto dal senatore Pellegrino. Mi rivolgo ai colleghi che si sono pronuncia-

ti per un rinvio della questione per rappresentare loro che non ci stiamo occupando del problema relativo alle aree metropolitane che verrà affrontato in sede di discussione del disegno di legge n. 1388. Come ha detto molto correttamente il relatore, con l'emendamento in esame si dà una facoltà aggiuntive ai consigli comunali e si consente un decentramento più autorevole, si consente cioè un miglior governo delle grandi città. Giustamente i colleghi Verdi lamentavano che alcune città potenzialmente metropolitane, venissero escluse, ebbene l'emendamento, nella nuova formulazione proposta dal senatore Pellegrino, mette insieme le due esigenze e quindi mi auguro che i colleghi della maggioranza, ma direi di tutti i Gruppi comprendano che tutto ciò è nell'interesse della governabilità delle grandi città e il Parlamento tutto voti quindi a favore dell'emendamento in esame. Valuteremo con calma tra qualche settimana il disegno di legge n. 1388, ora occorre votare il presente disegno di legge. Pertanto confermo il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 12.0.1 nella nuova formulazione proposta dal senatore Pellegrino.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.1 viene pertanto integrato nel senso indicato dal senatore Pellegrino. Ne do lettura: «*Aggiungere all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il seguente comma: "nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, nonché nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accetuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla norma applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento lo status dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria"*».

Chiedo al relatore, senatore Villone, se concorda con la formulazione dell'emendamento 12.0.1 nel nuovo testo da me testè letto.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, concordo con il nuovo testo dell'emendamento 12.0.1, userei però l'espressione: «e comunque nei comuni» anzichè: «, nonché nei comuni».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1 presentato dal relatore, nel nuovo testo così come riformulato.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANGIUS. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori soltanto per attirare l'attenzione dei colleghi e del Governo su un fatto che, seppur marginalmente ci può riguardare. Ho appreso, come penso altri colleghi, dalla lettura della *Gazzetta Ufficiale* che il Governo nella riunione di ieri ha reiterato il decreto-legge n. 437, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta e indiretta di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario». Ora, io vorrei esprimere – mi permetto di farlo a nome di tutta la Commissione finanze, che presiedo – il rammarico, la sorpresa e anche la protesta perchè la Commissione era stata direttamente sollecitata dal Governo ad approvare il provvedimento per poterlo convertire definitivamente in legge qui in Aula nella seduta di oggi. Lei stesso, signor Presidente, ne aveva dato comunicazione in Aula ieri, inserendolo all'ordine del giorno e consentendo quindi all'Aula questa opportunità.

Noi abbiamo seguito con attenzione questo provvedimento anche in strettissimo rapporto sia con il sottosegretario Bogi, delegato ai rapporti tra il Governo e il Parlamento, sia con il sottosegretario Marongiu, incaricato dal Ministro delle finanze di seguire questa materia. Il mio rammarico e la mia sorpresa sono tanto più accentuati in quanto è la terza volta che si verifica un episodio di questo genere: nel mese di luglio, quando discutemmo in sede di Commissioni finanze e bilancio congiunte, in lunghe sedute diurne e notturne, per tre giorni e due notti, le misure di completamento della manovra di finanza pubblica, altrimenti detta «manovrina Dini» e quando analogamente abbiamo discusso il decreto di privatizzazione dei monopoli e di istituzione dell'Ente tabacchi italiani, decreto del 30 agosto 1996, anche questo reiterato successivamente dal Governo dopo che per lungo tempo la Commissione aveva proficuamente lavorato.

Concludo, signor Presidente, sottolineando che in tutti questi provvedimenti che la Commissione che io presiedo ha accuratamente esaminato, discusso e deliberato vi è stato il concorso attivo e positivo di tutte le componenti politiche di maggioranza e di opposizione. Ora, poichè leggo che ci sarebbe un Parlamento che funziona poco o che funziona male e che invece altre istituzioni funzionerebbero magnificamente e poichè leggo anche che i rapporti tra Governo e Parlamento andrebbero modificati e mutati (e certamente ciò avverrà con la discussione in corso sull'avvio dei lavori della bicamerale), vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che nessuno di noi si permette di mettere in discussione le prerogative proprie del Governo, ma che esistono competenze e funzioni proprie del Parlamento che vanno rispettate ed i rapporti tra Governo e Parlamento devono essere, in una fase così difficile della vita del nostro paese, modificati in senso positivo, credo nell'interesse di tutti e nel rispetto del lavoro di ciascuno di noi. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo. Rinnovamento italiano, Partito popolare italiano, Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. Senatore Angius, le do atto di quello che lei dice, ma preferirei che affrontassimo tale questione subito dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, perchè anch'io devo dire qualcosa in ordine a questo provvedimento, libero il Parlamento di esprimersi nel

modo che meglio ritiene opportuno, anche a fronte della pubblicazione di un decreto-legge reiterato da parte del Governo.

Dopo apriremo al proposito una discussione, perchè i decreti-legge reiterati non autorizzano nessuno a ritenere che la materia sia stata superata in virtù della semplice reiterazione. Il Parlamento oggi deve discutere un disegno di legge e vediamo se sarà possibile farlo. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo)*.

Ha chiesto di parlare il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è pienamente consenziente con le dichiarazioni appena rese dal Presidente del Senato circa la possibilità di adottare soluzioni che consentano di condurre a termine l'impegno di conversione del decreto.

Il Governo si è trovato in una condizione di assoluta difficoltà ed urgenza per le ragioni note, connesse alla pubblicazione della recente sentenza della Corte costituzionale; di qui, la presentazione di tutti i decreti per i quali era ancora consentita la reiterazione.

Sul tema più generale che ha toccato il senatore Angius, a maggior ragione, il Governo non può che esprimere il suo consenso e credo che ciò lo possa fare, ancor più, chi è stato così a lungo più collocato nel Parlamento che nel Governo.

La maggiore limpidezza dei rapporti ed il reciproco rispetto tra Parlamento e Governo sono parte essenziale anche della nostra visione di governo. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo)*.

DEL TURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, se volesse intervenire sulla questione, vorrei fare presente che non sarebbe mia intenzione aprire un dibattito al punto in cui è l'esame del disegno di legge n. 1034 che, in effetti, dovrebbe essere approvato al più presto. Apriamo il dibattito su questo tema immediatamente dopo. È d'accordo?

DEL TURCO. Certamente, signor Presidente, sempre che lei si impegni a prevedere un dibattito di dieci minuti e a concedere la parola a tutti i Gruppi su questo argomento.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Del Turco. Non solo concederò la parola a tutti i Gruppi, ma dovremmo anche decidere il da farsi rispetto ad una duplicazione.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, condivide questa proposta?

ROTELLI. Naturalmente, signor Presidente, può valere anche per me. Ma, poichè hanno parlato la maggioranza ed il Governo, vorrei dire qualche parola ora, dato che in Aula è presente la maggior parte dei colleghi; se il dibattito si svolgesse in un'Aula inconsistente, le cose sarebbero un po' diverse.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, ne parleremo in «questa» Aula alla fine della discussione e dell'approvazione del testo in esame, pregando i colleghi parlamentari di rimanere in Aula, perchè è probabile che si richieda la verifica del numero legale necessaria per lo svolgimento della discussione stessa.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario» (1537), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La 1ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi anche immediatamente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Abrogazione dell'autorizzazione del prefetto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)

1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni preventive per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati».

17.701

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, sono trasferite al sindacato».

17.703

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale o un suo delegato».

17.704

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o un suo delegato».

17.705

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 agosto 1992, n. 285, sono trasferite al sindacato».

17.706

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 agosto 1992, n. 285, sono trasferite al sindacato».

17.707

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato».

17.708

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato».

17.709

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.710

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.711

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.712

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.713

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 29 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, è abrogato».

17.714

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 15 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, è abrogato».

17.715

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.716

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, è abrogato».

17.717

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 18 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 è abrogato».

17.718

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.719

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.720

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.721

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, è abrogato».

17.722

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato».

17.723

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 23 e 24 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati».

17.724

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, è abrogato».

17.725

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.726

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato».

17.727

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.728

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

17.729

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.730

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 214 e 217 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati».

17.731

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale sentiti i sindaci interessati».

17.732

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 7 della legge 31 agosto 1907, n. 690, è abrogato».

17.733

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e sono trasferite al presidente della provincia».

17.734

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono trasferite al presidente della provincia».

17.735

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 19 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni è abrogato».

17.736

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al sindacato».

17.737

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 167 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al sindacato».

17.738

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al sindacato».

17.739

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo C.P.S. 26 novembre 1947, n. 1510, sono trasferite al comandante della Polizia stradale».

17.740

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 137 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.741

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 134 del decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 249 e 252 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.742

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

17.743

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono trasferite al sindaco».

17.744

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 21 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sono trasferite al questore».

17.745

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 148 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

17.746

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.747

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.748

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.749

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.750

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.751

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 44 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.752

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.753

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al sindaco o suo delegato».

17.754

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è abrogato».

17.755

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.756

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

17.757

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.758

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 44 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

17.759

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al sindaco».

17.760

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.761

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 65 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

17.762

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

17.763

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

17.764

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

17.765

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato».

17.766

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.767

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.768

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.769

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.770

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

17.771

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

17.772

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 3 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.773

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 47 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferite ai sindaci dei territori interessati».

17.774

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è abrogato».

17.775

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al Comando autorità aeroporti e porti».

17.776

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al sindaco del luogo di inumazione».

17.777

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al sindaco del luogo di decesso».

17.778

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato».

17.779

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 222 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

17.780

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 84 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.781

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, è abrogato».

17.782

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono trasferite al sindaco».

17.783

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114, sono trasferite al sindaco».

17.784

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.785

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La legge 27 giugno 1927, n. 1188, è abrogata».

17.786

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 289 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono trasferite al Consiglio comunale».

17.787

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono trasferite al consigliere anziano».

17.788

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

17.789

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

17.790

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

17.791

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono trasferite al consigliere anziano».

17.792

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono trasferite ai sindaci e al presidente della giunta provinciale».

17.793

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 53 della legge 20 marzo 1967, n. 223, sono trasferite alla Commissione mandamentale».

17.794

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

17.795

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

17.796

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.797

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.798

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.799

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.800

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 sono abrogati».

17.801

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, è abrogato».

17.802

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.803

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.804

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.805

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 4, 10 e 12 del decreto ministeriale 6 agosto 1992, n. 574, sono abrogati».

17.806

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto legge 25 luglio 1904, n. 523, sono trasferite alle regioni».

17.807

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto legge 14 agosto 1920, n. 1285, sono trasferite alle regioni».

17.808

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato».

17.809

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1102, sono trasferite alle regioni».

17.810

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448, sono trasferite alle regioni».

17.811

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, sono trasferite alle regioni».

17.812

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato».

17.813

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono trasferite al sindaco del comune dove lo straniero è domiciliato».

17.814

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

17.815

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

17.816

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

17.817

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.818

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è abrogato».

17.819

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 31 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.820

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 13, 14 e 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

17.821

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

17.822

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 del codice civile è abrogato».

17.823

SPERONI, PREIONI

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. È soppressa la verifica periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti usati in commercio per pesare e misurare di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti alla verifica periodica coloro che fanno uso dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, nonchè coloro che utilizzano gli strumenti di misurazione stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne accerta la rilevanza ai fini della garanzia di tutela della buona fede pubblica».

17.0.700

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogate»

17.0.701

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. La legge 23 giugno 1927, n. 1188, ed il regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, sono abrogati».

17.0.702

SPERONI, PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, gli emendamenti 17.0.700, 17.0.701 e 17.0.702 si illustrano da se.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, gli emendamenti aggiuntivi, presentati dai senatori Speroni e Preioni, riguardano tre materie specifiche: la prima concernente la normativa in materia di verifica di pesi e misure; la seconda, la legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di comunicazioni e certificazioni, relative anche alla lotta alla criminalità organizzata; la terza una vecchia normativa in materia di toponomastica stradale e dedica di monumenti.

L'opinione del Governo è che potrebbe essere opportuno, se i senatori lo ritengono possibile, inserire queste leggi, tra l'altro abbastanza antiche, nell'elenco di quelle da semplificare allegato al disegno di legge n. 1124. Come i colleghi sanno, quest'ultimo contiene un elenco finale di leggi da rivedere, secondo criteri di semplificazione e snellezza amministrative.

Il Governo sarebbe favorevole a questa soluzione, che consentirebbe di procedere ad una semplificazione, valutando il merito delle singole leggi.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vista la disponibilità del Governo, ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che in precedenza è stato approvato l'emendamento 16.700, sostitutivo anche dell'articolo 18.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo all'articolo 18 proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La legge 29 gennaio 1992, n. 113, è abrogata».

18.0.700

SPERONI, PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 18.0.700 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, l'emendamento 18.0.700 tende ad abrogare la legge n. 113 del 1992, che impone l'obbligo per il comune di residenza di piantare un albero per ogni neonato. Il Governo è contrario nel merito all'abrogazione di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.700.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, la Lega Nord-Per la Padania indipendente non è contraria al fatto che venga piantato il maggior numero possibile di alberi nel territorio della Repubblica italiana. Riteniamo però che anche questa sia una forma di centralismo. Se un comune vuole piantare gli alberi, deve essere il consiglio comunale e non lo Stato a deciderlo. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia)*. Ogni volta torniamo su questo punto. Le cose buone o cattive per i comuni le debbono decidere i comuni stessi. Poi saranno i cittadini a forzare le amministrazioni locali. Basta con lo Stato che impone anche le cose buone! Non siamo cittadini di serie B quando facciamo i consiglieri comunali e cittadini di serie A quando facciamo i parlamentari. Allora queste imposizioni debbono cessare: questo è lo scopo del nostro emendamento. Chiedo, infine, che su di esso si svolga la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, mi sfuggono i motivi dei toni accesi del senatore Speroni, considerato che ciò che lui ha testè invocato, cioè un'attuazione facoltativa, è quanto, purtroppo, avviene oggi su tutto il territorio nazionale. In realtà noi dei Verdi con la Lega Nord-Per la Padania Indipendente abbiamo una forte comunanza ed un forte elemento di divisione. La forte comunanza è rappresentata dal colore verde; la divisione sta nel fatto che loro lo preferiscono sulle camicie noi sugli alberi. *(Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo).*

Votazione nominale con scrutini simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.700, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	197
Senatori votanti	196
Maggioranza	99
Favorevoli	65
Contrari	125
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente

legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il comma 5 è abrogato.

Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Tenuto conto dei dodici senatori che hanno appoggiato la richiesta di verifica del numero legale, il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Disposizioni in materia di spettacolo)

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al capo del dipartimento dello spettacolo».

2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonché di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa al capo del dipartimento dello spettacolo.

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole «o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal capo del dipartimento dello spettacolo».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi».

2-quater. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

20.750

MANFREDI

Sopprimere l'articolo.

20.50

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, propongo lo stralcio dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio avanzata dal relatore.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 20 del testo proposto dalla Commissione, avanzata dal relatore.

È approvata.

A seguito dell'approvazione della proposta di stralcio, le norme stralciate formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge n. 1034-*bis*, recante il seguente titolo: «Disposizioni in materia di spettacolo», che sarà assegnato alla competente Commissione.

Gli emendamenti 20.750 e 20.50 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva)

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, al Corpo forestale dello Stato e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante sorteggio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le attività stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati. Gli obiettori di coscienza non possono essere impiegati in compiti di pubblica sicurezza.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

Su questo articolo sono state presentate le seguenti proposte di stralcio:

Stralciare l'articolo.

1. MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Stralciare l'articolo.

2. PALOMBO

Invito i presentatori ad illustrarle.

MARCHETTI. Signor Presidente, insisto su questa proposta di stralcio che corrisponde anche al parere espresso in materia dalla Commissione difesa.

PALOMBO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, da troppo tempo, quando si affronta in Parlamento un problema riguardante le Forze armate viene premesso che il provvedimento viene adottato «in attesa del Nuovo modello di difesa». È indiscutibile che per affrontare adeguatamente e risolvere i tanti problemi relativi all'organizzazione della difesa in Italia, problemi rimasti nella sala d'attesa delle attività parlamentari, è necessario avere ben presente un chia-

ro ed organico «modello» cui riferirsi per affrontare e dimensionare le proposte di modifica dell'esistente.

L'attuale momento del dibattito parlamentare vede affollarsi in maniera addirittura disordinata e disarticolata, una serie di disegni di legge, tutti coinvolgenti, per taluni aspetti specifici, il complessivo quadro ordinamentale dell'organizzazione della difesa.

Su siffatto fondale di una realtà avvilente per i diretti operatori del settore, realtà che conosco molto bene per aver indossato per 38 anni l'uniforme di ufficiale dei carabinieri, e di certo non esaltante per i parlamentari, si incastona la vicenda che vede il Senato della Repubblica impegnato quest'oggi in Aula sul disegno di legge n. 1034, recante «Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, nel contempo, la 4ª Commissione permanente dello stesso Senato, programmata per svolgere anche nel corso della settimana, l'esame di una nutrita serie di proposte, tutte interferenti con il quadro generale ordinativo della stessa difesa ed in alcuni casi, come per gli obiettori di coscienza, sovrapponibili al tentativo di delineare soluzioni sussidiarie allo stesso servizio di leva, tradotto nell'articolo 21 del disegno di legge al nostro esame.

Non vi è chi non veda in ciò una condizione dalla quale, molto facilmente, nasceranno determinazioni normative destinate a complicare e ancor più, a confondere la funzionalità di «pezzi» della difesa e a minare la stessa efficienza dell'intera organizzazione.

È, quindi, condivisibile l'inutilità di procedere con interventi episodici e frammentari, peraltro di incerta e problematica applicabilità, su materia di così alta rilevanza.

Ci si chiede che senso ha trattare il problema della riforma del servizio di leva, e la sua integrazione, con l'introduzione del servizio civile sostitutivo nel corso del dibattito del disegno di legge al nostro esame, che si caratterizza per la sua estrema eterogeneità, che ha i limiti imposti dal Regolamento del Senato, derivante dal carattere del disegno di legge n. 1034 di collegato alla manovra finanziaria per il 1997 e che, peraltro, elude lo stesso obbligo regolamentare che ne impone la discussione congiuntamente ad altri disegni di legge all'esame della Commissione difesa, inerenti analoga materia.

L'inopportunità e la difficile applicabilità del testo al nostro esame si evince non solo dal fatto che esso è basato su una forma di volontariato – che di fatto trasforma il Ministero della difesa in un vero e proprio «ufficio di collocamento», mentre nei disegni di legge sull'obiezione di coscienza, in corso di esame presso la Commissione difesa, i compiti amministrativi e di gestione che ne conseguono sono affidati al Ministro senza portafoglio della solidarietà sociale – ma anche dal fatto che recentemente, in applicazione del decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995, risulta avviata la riforma dell'arruolamento prevista dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. Infatti, dal 15 ottobre scorso sono stati avviati ai reparti per l'addestramento 1.700 volontari in servizio permanente nell'esercito, vincitori del concorso per titoli ed esami bandito nel 1995 ed al quale hanno partecipato 3.000 giovani. Tale avvenimento costituisce una novità assoluta per le nostre Forze armate. Il decreto legislativo già citato ha istituito, a partire dal 1º settembre 1995, sia la figura del volontario in servizio permanente sia quella del volontario in ferma bre-

ve, prevedendo un organico rispettivamente di 16.722 e di 23.000 unità. Ai primi tre concorsi in servizio permanente sono ammessi a partecipare i soggetti che hanno compiuto più di due anni di servizio e coloro che sono stati congedati dopo il 1° settembre 1994. È di tutta evidenza che l'applicazione della normativa sottesa a tale riforma tende, per gli anni a venire, a far registrare un incremento di volontari fino al raggiungimento progressivo delle soglie innanzi indicate. Ed infatti, tra il 1996 ed il 1997, già si prevede di arruolare circa 7.000 volontari in servizio permanente per i quali sarà consentito, come per i successivi arruolamenti, di restare in servizio fino al cinquantesimo anno di età, con sviluppo di carriera programmata. I volontari in ferma breve invece, dopo la permanenza di un primo triennio nell'esercito, potranno effettuare il passaggio al servizio permanente con le modalità dell'emanando regolamento applicativo della legge. Per essi è previsto per l'anno prossimo un bando di concorso per 11.000 unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione di siffatte norme si dovrà far fronte mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non è dato conoscere, nel dettaglio, se la quantificazione degli oneri iniziali previsti, 678 milioni per l'anno 1995, 8.131 milioni per l'anno 1996 e 14.816 milioni per il 1997, sia destinata a dimostrarsi congrua ovvero ad evidenziare la necessità di una integrazione di copertura, atteso che le componenti retributive e le indennità accessorie sono destinate a subire modificazioni accrescitive in relazione agli impegni di dette forze. Deve ritenersi, pertanto, motivata l'apprensione che il «carico» di personale da gestire, a seguito delle norme già in vigore o di prevista emanazione, è sicuramente destinato a creare squilibri di bilancio. Da essi non potranno non derivare limitazioni forzose alla formazione qualitativa del nuovo modello di difesa prefigurato dall'arruolamento di volontari destinati ad assumere un ruolo professionale nell'articolazione della difesa dello Stato. Va altresì ricordato, in questa occasione, che l'Italia è impegnata a cofinanziare progetti di ricerca e realizzazioni di nuovi sistemi d'arma, con previsioni di oneri dell'ordine di diverse decine di migliaia di miliardi. Dall'insieme dei riferimenti da me colti e sunteggiati, emerge un coacervo di situazioni e di propositi che consiglia un pacato e responsabile esame di tutta la materia; ciò non può che attuarsi nella 4ª Commissione permanente, deputata alla valutazione dei problemi della difesa. In tale Commissione è stata già avanzata la richiesta di stralcio dell'articolo 21 per consentirne la valutazione nel quadro di una specifica iniziativa legislativa sul servizio civile sostitutivo. Tale suggerimento è stato espresso anche dal relatore, senatore Loreto, condiviso dal presidente, senatore Gualtieri, e dagli altri colleghi. Pertanto, con il mio intervento, formalizzo, richiamandomi agli articoli 51 e 101 del Regolamento del Senato, la richiesta di stralcio dell'articolo 21 del disegno di legge n. 1034, in quanto suscettibile di essere distinto dagli altri per la sua autonoma rilevanza normativa ed essere accorpato ad altri provvedimenti in corso d'esame presso la 4ª Commissione permanente, di analogo e concorrente contenuto. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, ho chiesto la parola e sarò ancora più breve quanto pensavo perchè vi è un motivo in più per stralciare l'articolo 21. A parte le valutazioni relative all'opportunità (non credo dispiacerà al ministro Bassanini se su un treno *omnibus* così lungo si toglie un vagone) di legiferare su un'innovazione così forte quale quella di un servizio civile sostitutivo del servizio di leva, emerge una grande confusione (e quello che conta è quello che è scritto), perchè non si capisce – oppure si capisce, ma credo che in tal modo si va al di là della volontà di chi ha scritto il testo che viene proposto dalla Commissione – se con questa disciplina si surroga e quindi si supera la legge sull'obiezione di coscienza. Dico questo perchè con tale provvedimento si stabilisce che vi è un servizio civile sostitutivo amministrato dal Ministero della difesa con destinazioni esplicitamente elencate nel testo del disegno di legge tutte pubbliche, come il Corpo forestale dello Stato e i Vigili urbani, si accenna inoltre agli obiettori di coscienza e quindi si dà implicitamente una sorta di interpretazione secondo cui gli obiettori di coscienza rientrano in questo articolo.

Attualmente, però, l'obiettore di coscienza (sia giusto oppure no) può prestare servizio anche presso istituzioni non statali (come la Caritas, l'Arci, ambulatori e molte altre) e questa possibilità verrebbe esclusa dall'approvazione dell'articolo al nostro esame. Si produce quindi, forse al di là della volontà degli estensori del testo, un'innovazione molto forte, caratterizzata anche da una formula interessante, quella secondo cui se c'è un esubero di domande rispetto alla disponibilità dei posti si tira a sorte. Tale formula non è desunta dalla prima Repubblica, ma dalla monarchia del secolo scorso in cui, appunto, si sorteggiava (*Applausi dei senatori Gualtieri e Palombo*) chi doveva fare o non fare il servizio militare in caso di esubero rispetto alle esigenze.

Ritengo quindi che debbano essere valutati tutti questi elementi e principalmente l'esigenza di non spogliare il Parlamento della possibilità di approfondire una svolta così importante quale è quella della riforma organica del servizio di leva ed in parallelo della creazione di un servizio nazionale civile. Credo quindi che, anche se disgraziatamente il disegno di legge sull'obiezione di coscienza passa da una legislatura all'altra senza molta fortuna, questi siano tutti argomenti che è bene considerare – anche senza tempi eccessivamente lunghi – nell'ambito della sovranità del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, già in 1ª Commissione ci siamo battuti perchè l'articolo 21 fosse espunto del tutto dalla riforma in atto. Vorrei intanto far presente che lo stralcio, proposto dall'emendamento del senatore Palombo, significa semplicemente il rinvio dell'arti-

colo ad altra sede (nel caso di specie, alla Commissione difesa del Senato); ed esso, a differenza della soppressione, lascia sospeso il giudizio sul contenuto, o meglio lo sposta alla sede maggiormente competente che è, appunto, la 4ª Commissione.

A me pare, comunque, che sia proprio il contenuto dell'articolo che debba essere censurato, per le ragioni che ha enunciato poco fa il senatore Andreotti. Non possiamo introdurre un'anticipazione di riforma del servizio di leva che prescinda, per giunta, dal nuovo modello di difesa, del quale credo che si stia occupando la Commissione competente.

Tra l'altro - in risposta anche ad alcune obiezioni fatte dal senatore Andreotti - vorrei far notare che questo articolo non porta affatto ad una semplificazione: se la Commissione difesa (alla quale penso, realisticamente, arriverà questo testo, in seguito al suo stralcio) approverà questo testo così come è, saranno necessari ben tre elenchi, uno per i militari di leva, uno per gli obiettori di coscienza ed uno per il servizio civile. Questo creerebbe una situazione di disparità tra obiettori e coloro che intendono svolgere il servizio civile, disparità che non sarà davvero comprensibile. Ecco perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, preferirei che il Parlamento, anzichè votare la proposta di stralcio, votasse l'emendamento soppressivo. Poichè penso che così non avverrà, spero che le mie riflessioni siano raccolte dai colleghi della Commissione difesa e che quando il testo tornerà in quella sede si possano compiere tutte le dovute distinzioni per evitare che sia introdotto in un altro disegno di legge (o, peggio, dal Governo in un decreto-legge) un testo analogo a quello che noi oggi abbiamo all'esame.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, preannuncio che il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà contro lo stralcio di questo articolo, essendo favorevole a questo testo, che riprende un nostro cavallo di battaglia e che va incontro alle esigenze di tantissime amministrazioni comunali, che hanno il problema della carenza di organico della vigilanza urbana e problemi di ordine pubblico. Purtroppo gli organici non possono essere rimpinguati con nuove assunzioni, poichè queste ultime sono bloccate.

Riportare in Commissione difesa questo articolo per inserirlo in un più ampio disegno di legge significherebbe fargli fare la fine della obiezione di coscienza, che viene rimpallata da una Camera all'altra da quattro legislature. Il Parlamento, in questo caso il Senato, ha l'opportunità di dare un segnale preciso al paese senza pregiudicare i diritti di nessuno.

Mi auguro che il Senato voti contro lo stralcio e a favore di questo articolo. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, anch'io desidero prendere la parola a proposito della proposta di stralcio dell'articolo 21, sebbene abbia presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

Gli scopi sostanziali che mi riprometto di perseguire con la soppressione dell'articolo o quanto meno con lo stralcio (che posso anche sottoscrivere) sono i seguenti, e li enuncio in ordine inverso di importanza. In primo luogo, il provvedimento introduce procedure che complicano, come ha già detto la senatrice Fumagalli Carulli, anzichè semplificare la burocrazia; mi riferisco ai vari elenchi e situazioni che il Ministro della difesa deve tenere.

In secondo luogo, l'argomento è di natura tale che non trova, a mio parere, assolutamente collocazione nel testo del disegno di legge in discussione.

In terzo luogo, l'argomento dell'impiego di coloro che non fanno il servizio militare è proprio in questi giorni in discussione presso la 4ª Commissione del Senato (mi riferisco al disegno di legge sull'obiezione di coscienza) e sono stati altresì presentati credo quattro disegni di legge sulla istituzione del servizio civile, che è quindi la sede ovviamente più appropriata per trattare l'argomento in questione.

In quarto luogo, se ci sono motivi di urgenza, questi dovrebbero indurre a trattare sollecitamente i disegni di legge che ho citato e non certo ad inserire un provvedimento parziale in un disegno disorganico.

Infine, il provvedimento riguardante l'impiego di giovani in servizi civili è impostato con questa articolazione in maniera errata e incompleta. Infatti, i possibili impieghi per questi giovani sono anche altri, oltre a quelli citati in questo articolo; inoltre, si prende in considerazione solo l'impiego di giovani in esubero alla leva e non anche di obiettori di coscienza, che dovrebbero costituire invece il maggiore gettito per questo tipo di impiego. Si continua in tal modo ad alimentare la convinzione nella pubblica opinione che gli obiettori di coscienza siano da destinare quasi esclusivamente a compiti assistenziali. Si è confortati in questa opinione dalla circostanza che nel disegno di legge sull'obiezione di coscienza un impiego nei vigili del fuoco è previsto solo se gradito dal giovane.

Confermo pertanto la richiesta di soppressione dell'articolo 21 o perlomeno di stralcio, affinché tale norma sia trattata nell'ambito dei disegni di legge sul servizio civile, la cui trattazione dovrebbe essere conseguentemente accelerata. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano-Democratica-CCD).*

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, è abbastanza strano, ma tutte le volte che quest'Aula si trova ad affrontare le questioni riguardanti la difesa si manifestano sempre reazioni da orticaria, anche per piccole cose. Questo provvedimento si limita semplicemente ad una regolamentazione degli esuberi, che sono un dato di fatto oggi esistente nel nostro paese di cui tutti devono prendere atto. Cioè, coloro che effettivamente svolgono il servizio militare di leva sono pari a circa la metà dei soggetti chiama-

ti. Da questo punto di vista, per non indurre alcuna confusione io chiedo al Governo un momento di specificazione in modo che non si presti poi ad equivoci l'interpretazione della lettera della legge.

L'aspetto dell'obiezione di coscienza non ha assolutamente nulla a che vedere con questa legge, perchè qui si parla - leggo testualmente il comma 2 - di volontari che debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. Quindi, l'aggiunta che è stata fatta in fondo al comma 4 può essere considerata soltanto una cautela magari eccessiva che si può anche stralciare se ciò induce in confusione, oppure si può trovare un'altra formula: ad esempio, «coloro che abbiano fatto domanda di obiezione di coscienza», tanto per chiarire con assoluta puntualità che con questo provvedimento non si intende riportare gli obiettori di coscienza sotto il controllo del Ministero della difesa.

Questo Gruppo è in sostanza assolutamente contrario allo stralcio, perchè la necessità di una maggiore permeabilità tra la società civile e la difesa della Patria è una conquista che questo paese ostinatamente insegue senza riuscire a raggiungerla da anni. Ora, questo passo è piccolo, ma l'articolo 21 nel suo *incipit* dichiara: «In attesa delle riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale». Cioè si sta facendo un provvedimento provvisorio che non pretende assolutamente di essere una soluzione (è una regolamentazione degli esuberanti, ripeto), ma permette una maggiore permeabilità tra la difesa e la società civile in questo paese.

Proprio per questo motivo questo Gruppo è assolutamente contrario ad ogni forma di stralcio. (*Applausi del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte di stralcio in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo che su tali proposte di stralcio venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, della proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Marchetti e da altri senatori, identica alla proposta di stralcio n. 2, presentata dal senatore Palombo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	206
Senatori votanti	205
Maggioranza	103
Favorevoli	75
Contrari	127
Astenuti	3

Il Senato non approva.

(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Verdi L'Ulivo)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 21:

Sopprimere l'articolo.

21.11

MANFREDI

Sopprimere l'articolo.

21.50

DENTAMARO

All'emendamento 21.51, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri dispone l'impiego in servizio sostitutivo di leva dei giovani del contingente di chiamata alle armi dichiarati in esubero dal Ministero della difesa, nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, al Corpo forestale dello Stato e delle province Trento e Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali e delle province di Trento e di Bolzano. L'entità dei giovani da impiegare è determinata annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle prioritarie esigenze del Ministero della difesa e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette alla stessa Presidenza entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza degli esuberi rispetto alle richieste delle varie amministrazioni, si procede a selezione mediante sorteggio, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

21.51/1

PALOMBO, MACERATINI, LISI, PASQUALI, PELLICINI

All'emendamento 21.51, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per la gestione delle problematiche connesse con le attività di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito apposito ufficio utilizzando personale delle Forze armate in posizione di ausiliaria da richiamare in servizio senza assegni ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni».

21.51/2

PALOMBO, MACERATINI, LISI, PASQUALI, PELLICINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In attesa della riforma organica del servizio di leva, coloro i quali rientrano nell'esubero del contingente di chiamata alla leva non usufruiscono della dispensa dal servizio militare. Essi vengono impiegati in un servizio sostitutivo civile secondo una scala di priorità nazionali ed assegnati:

a) al servizio civile di controllo e salvaguardia delle coste, da attivare con la creazione di una apposita direzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) al servizio civile di controllo e salvaguardia delle aree boschive, forestali dei parchi nazionali e regionali, delle zone protette da attivare con la creazione di una apposita direzione presso il Ministero delle risorse agricole ed ambientali;

c) ai corpi dei vigili del fuoco e della Croce rossa italiana;

d) ai corpi della polizia municipale e ad enti ed istituzioni che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico.

1-bis. A tutti questi compiti, salvo quello presso la polizia municipale, possono accedere gli obiettori di coscienza, a domanda. Solo ulteriori residui di esuberi del contingente di leva possono essere utilizzati secondo le modalità proprie degli obiettori di coscienza.

1-ter. Le amministrazioni interessate emaneranno precise direttive per individuare il fabbisogno e la disciplina transitoria secondo principi che perseguono il rispetto di criteri di coordinamento e di non sovrapposizione di competenze».

21.51

PALOMBO, MACERATINI, LISI, PASQUALI

All'emendamento 21.700, al comma 4 richiamato, sostituire la parola: «volontari», con la seguente: «giovani».

21.700/1

PALOMBO, MACERATINI, LISI, PASQUALI, PELLICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con priorità, nei comuni della provincia di residenza ai corpi e servizi di polizia municipale e» con le seguenti: «nei comuni della provincia di residenza», conseguentemente i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i comuni alle dipendenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali esercitano le funzioni stabilite con apposito regolamento, emanato dalle rispettive amministrazioni».

21.700

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «e delle guardie provinciali», aggiungere le seguenti: «alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana».

21.900

ELIA, ANDREOLLI, DIANA

Ricordo che l'emendamento 21.700 è stato ritirato e che la lettera a) e b) dell'emendamento 21.51 sono inammissibili.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, se la Presidenza me lo consente, dopo il voto appena avvenuto sulle proposte di stralcio mi sembrerebbe opportuno proporre qualche piccola modifica al testo, per tener conto degli argomenti illustrati dai colleghi nel corso della discussione sulle proposte di stralcio. Ho già trasmesso alla segreteria per iscritto le proposte di stralcio e quando lei lo riterrà opportuno, ora o in un secondo momento, sono disponibile ad illustrarle.

PRESIDENTE. Senatore Villone, prima di darle la parola procederemo all'illustrazione degli emendamenti dell'articolo 21.

MANFREDI. Do per illustrato l'emendamento 21.11.

DENTAMARO. Il mio emendamento 21.50 è a questo punto superato.

PALOMBO. Signor Presidente, gli emendamenti 21.51/1 e 21.51/2 tendono a modificare l'emendamento 21.51 a sua volta modificativo del testo dell'articolo 21 che, come redatto dalla 1ª Commissione, appare insoddisfacente e di difficile applicazione.

Infatti, come ho già detto, la 1ª Commissione basa il servizio di leva esclusivamente sul volontariato il che, di fatto, trasformerebbe il Ministero della difesa in un vero e proprio ufficio di collocamento. Tale arti-

colo da la possibilità a quei giovani che non si sono dichiarati volontari per il servizio sostitutivo di leva, e che si vengono a trovare in esubero rispetto ai contingenti chiamati alle armi, di godere del congedo illimitato.

In sintesi, proprio per questa sua connotazione interlocutoria, l'articolo non soddisfa le esigenze dell'amministrazione, specie se sono numerose, continuano a permanere situazioni di disparità tra i giovani; va a incidere negativamente sulla funzionalità delle forze armate, non salvaguardandone le esigenze, specie sotto l'aspetto qualitativo; domanda, come già detto, all'amministrazione della difesa la gestione del personale, in contrasto con gli intendimenti futuri emersi in sede di esame dei provvedimenti connessi con l'obiezione di coscienza, che prevedono tale gestione nell'ambito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari sociali.

Con i nostri emendamenti si intende chiarire in modo inequivocabile ai giovani che nell'immediato futuro diverrà obbligatorio svolgere il servizio militare o un servizio sostitutivo di leva, sia per assicurare una situazione di parità, che per venire incontro alle numerose esigenze di tipo civile. L'alimentazione del servizio sostitutivo di leva viene attuata con tutto il personale in esubero rispetto alle esigenze del contingente chiamato alle armi. L'assegnazione degli esuberanti di leva alla salvaguardia delle coste, alle aree boschive e forestali, al patrimonio artistico, ai vigili del fuoco, alla Croce rossa e alla polizia municipale è un'alternativa socialmente utile, quindi appagante anche per quei giovani che hanno scelto il servizio sostitutivo.

* ELIA. Signor Presidente, l'emendamento 21.900 riguarda, come un altro emendamento da noi presentato, la questione delle comunità montane e si propone appunto di estendere le possibilità del volontariato alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali. Si tratta perciò di un'estensione del servizio civile che credo meriti di essere apprezzata dai colleghi.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati testè presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

21.1001

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «sorteggio» con le altre: «l'adozione di criteri oggettivi».

21.1002

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» inserire le seguenti: «e degli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale».

21.1003

IL RELATORE

Al comma 1, prima delle parole: «in modo da garantire» inserire le altre: «al corpo militare della Croce rossa italiana».

21.1004

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per spiegare, in particolare, la modifica al comma 4, contenuta nell'emendamento 21.1001. A mio modo di vedere, il senso di tale emendamento è il seguente: la disciplina degli obiettori di coscienza rimane integra ed è a parte perchè è di diversa fattispecie.

Ritengo, quindi, opportuno non creare una commissione affinché sia chiaro che la disciplina degli obiettori di coscienza è proprio un'altra cosa e rimane la medesima già esistente e segue una sua strada.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, sull'emendamento soppressivo 21.11, siamo chiaramente contrari. Mi sembra proprio che manchi, non la chiarezza del testo, ma la chiarezza di comprensione da parte di molti colleghi perchè la confusione con gli obiettori di coscienza è assolutamente impossibile in quanto, ad eccezione di quelli impiegati per i beni culturali, tutti gli altri svolgono servizi armati; il Corpo forestale dello Stato, la polizia municipale hanno armi in dotazione. Quindi, l'obiettore di coscienza non c'entra niente con questi altri poichè, proprio per sua natura, l'obiettore rifiuta di portare le armi. Quindi, mi sembra sia chiaro che gli obiettori di coscienza non hanno niente a che fare con questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti testè presentati dal relatore.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore e ritiene che la cancellazione dell'inciso, riferito agli obiettori di coscienza, che non esisteva nel testo originario del Governo, serva ad evitare confusioni.

Questa normativa non riguarda gli obiettori di coscienza, ma coloro che sono idonei alla leva e non hanno nessuna obiezione a svolgerla. È una normativa che serve ad impiegare gli esuberanti di leva ed è sicuramente transitoria, nel senso che prima arriverà la normativa sul servizio civile, meglio sarà; prima arriverà la riforma organica del servizio di leva, meglio sarà e ci auguriamo che arrivi prestissimo.

Se arriverà prestissimo, può darsi che queste norme non avranno neanche applicazione. Siccome la storia d'Italia è quella che è e sappiamo che di questi argomenti si parla da molto tempo, si approva intanto una normativa transitoria, contenente caratteristiche che noi riteniamo positive.

Il testo presentato dalla Commissione è diverso da quello del Governo: si può naturalmente discutere se sia meglio l'uno o l'altro, ma il Governo è comunque favorevole alle proposte del relatore e – devo sottolineare – all'emendamento 21.900, presentato dal senatore Elia e da altri senatori, che mi sembra integri in maniera opportuna l'ambito degli impieghi del possibile servizio sostitutivo di leva. Sottolineo, in particolare, che proprio nelle zone di montagna, è utile avere la possibilità di disporre di giovani disponibili a svolgere questa attività e questi servizi e che, essendo del posto, sono in grado di operare.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, credo siano utili i suggerimenti dati dal relatore nel senso che la cancellazione di quanto previsto sugli obiettori di coscienza, deve servire, anche come interpretazione autentica, a far capire che questi non c'entrano, altrimenti la normativa si potrebbe mal interpretare. Come è pure utile aver tolto il sorteggio: non si capisce, infatti, perchè si debbano sorteggiare, in caso di esubero, quelli che vogliono svolgere il servizio civile e non si debbano sorteggiare anche quelli che devono fare il servizio militare, i quali in un certo senso sarebbero lasciati alla discrezionalità e ciò non è giusto.

Ma vorrei chiedere al relatore e al Governo, anche perchè questo sistema così orale o corale di legiferare non ci permette sempre di pervenire alle conclusioni migliori, se si potesse prevedere, come è stato fatto in occasione dell'esame di altri articoli, che questa norma abbia attuazione in forma di decreto legislativo, dopo aver sentito la Commissione parlamentare prevista in caso di norma allegate. Faccio questa richiesta non per un problema di prestigio, ma perchè ritengo che in questo modo si possa avere la sicurezza di sapere bene quello che si decide.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.11, presentato dal senatore Manfredi, identico all'emendamento 21.50, presentato dalla senatrice Dentamaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.51/1, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.51/2, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.51, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori, ad eccezione delle lettere a) e b), dichiarate inammissibili.

Non è approvato.

Ricordo che oltre all'emendamento 21.700, anche l'emendamenti 21.700/1 è stato ritirato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 21.900, su cui si è espresso favorevolmente il ministro Bassanini.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.900, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1001, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1002, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1003, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1004, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Conferenze di servizi e accordi di programma)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di

opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quater*. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito, dopo il comma 5, il seguente:

«5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro cinque anni».

9. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso 2-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora non si raggiunga un'intesa sul termine, questo viene stabilito dall'amministrazione indicente».

22.51

DENTAMARO

Al comma 3, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

22.704

SPERONI, PREIONI

Al comma 3, capoverso 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della regione si esprimono entro il termine di novanta giorni. Decorso tale termine, la determinazione di conclusione del procedimento si intende acquisita in senso favorevole».

22.700

SPERONI, PREIONI

Al comma 5, capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: «iniziale».

22.701

SPERONI, PREIONI

Al comma 7, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

22.702

SPERONI, PREIONI

Al comma 7, nel capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», con le altre: «Dalla data dell'ultima pubblicazione».

22.52

DENTAMARO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DENTAMARO. Signor Presidente, gli emendamenti 22.51 e 22.52 si illustrano da sè.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all'articolo 22.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, concordo con il relatore. Debbo tuttavia rilevare che l'emendamento 22.704, presentato dai senatori Speroni e Preioni, è già stato accolto nel testo proposto dalla Commissione. Quindi, si dovrebbe ritenere assorbito. Ricordo che questo emendamento, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori in Commissione, è stato accolto dalla Commissione stessa.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 22.704.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.51, presentato dalla senatrice Dentamaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.700, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.701, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.702, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.52, presentato dalla senatrice Dentamaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole «di personale del comparto sanità», sono inserite le seguenti: «di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni»;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

2. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

3. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «postale» aggiungere le seguenti: «a riscossione diretta».

24.700

SPERONI, PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 24.700 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, nell'originario testo del disegno di legge non erano menzionate le parole «in forma diretta», che invece sono state introdotte nel testo proposto dalla Commissione.

Ritengo che l'emendamento 24.700 si riferisca all'originario testo del disegno di legge e che quindi tale proposta modificativa debba considerarsi superata.

In questo senso, il mio parere è contrario.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.700, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali)

1. All'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, costituire società per azioni ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni, l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonché lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali, l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonché le indicazioni di cui alla lettera a).

3-ter. La deliberazione di cui al comma 3-bis potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma nonché gli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile».

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

3. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla

natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

4. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

25.10 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

25.700 SPERONI, PREIONI

Sopprimere il comma 2.

25.10a SCHIFANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di considerare l'emendamento 25.10 soppressivo dei commi 1 e 2 anzichè dell'intero articolo 25, dal momento che ritengo valida le previsioni normative contenute nel comma 3.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.10a, perchè si commenta da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.10, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, nel nuovo testo che tende a sopprimere i commi 1 e 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.700, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.10a, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore, previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio».

2. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è abrogato per le norme contenute nel capo relativo alla TOSAP».

26.702

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso 4-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio».

Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole da: «previa diffida» fino alla fine del periodo.

26.51

DENTAMARO

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «Le tariffe massime previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per il capo relativo alla TOSAP sono ridotte del 30 per cento».

26.700

SPERONI, PREIONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. È concesso ad ogni singola amministrazione la facoltà di applicare e non applicare la tassa sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 1978, n. 702».

26.701

SPERONI, PREIONI

Ricordo che gli emendamenti 26.702, 26.700 e 26.701 sono inammissibili.

Invito la senatrice Dentamaro ad illustrare l'emendamento 26.51.

DENTAMARO. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.51, presentato dal senatore Dentamaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 26.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 1978, n. 702, è soppresso».

26.0.700

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«La legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive modificazioni, è abrogata».

26.0.701

SPERONI, PREIONI

Avverto che l'emendamento 26.0.700 è stato dichiarato inammissibile. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 26.0.701.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 26.0.701.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario e non capisco la ragione per cui questo emendamento sia stato presentato. L'emendamento si riferisce infatti alla legge n. 80 del 19 marzo 1980 che disciplina le vendite straordinarie di liquidazione da fine stagione e promozionali. Non è molto chiaro perchè se ne proponga l'abrogazione attraverso un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.701, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali)

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai cinquecento metri»;

b) al comma 3, dopo le parole «sono approvate», sono inserite le seguenti: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tali parcheggi» inserire la seguente: «pertinenziali».

27.700

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

(Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo)

1. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabilità del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'emendamento 12.700 sostitutivo anche dell'articolo 29.

Il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti è il seguente:

Art. 29.

(Disposizioni in materia di regolamenti di contabilità degli enti locali)

1. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti)*. - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottolencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

- a) articoli da 1 a 15;
- b) articolo 21;
- c) articolo 27;

- d) articoli 33 e 34;
- e) articolo 39;
- f) articolo 43, comma 1;
- g) articoli da 50 a 54;
- h) articoli da 67 a 99;
- i) articoli 102 e 106;
- l) articolo 116.

2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.

3. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere b), d), e), f), g) e h) del comma 1 dello stesso articolo».

2. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è fissato al 30 aprile 1997.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) articoli 19, 21 e 22;».

29.750

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) articoli da 33 a 37;».

29.751

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso 1, lettera g), dopo le parole: «articoli da 50», sono inserite le seguenti: «eccettuato il comma 2»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è abrogato nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione».

29.10

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, SALVATO, BERGONZI,
CRIPPA, CAPONI, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Le restanti norme del presente decreto legislativo si applicano ove non vi sia una differente disciplina recata dal regolamento di contabilità dell'Ente locale».

29.781

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

29.780

MAGGIORE, SCHIFANI

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: «sentenza di condanna», aggiungere le seguenti: «anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta delle parti».

29.0.700

LAGO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* LAGO. Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea questo emendamento che dovrebbe regolamentare certe situazioni che si determinano negli enti locali quando un assessore o un consigliere comunale viene condannato e patteggia la pena. In questi casi l'amministrazione comunale o provinciale rimane sospesa. Il prefetto e i tribunali dovrebbero porre fine a tali episodi e far chiarezza sul fatto che il patteggiamento è una sentenza di reato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo al presentatore di ritirarlo e ritengo che il disegno di legge n. 1388 sia la sede adeguata per affrontare un problema che esiste, è molto importante e va considerato con il dovuto approfondimento.

PRESIDENTE. Senatore Lago, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

* LAGO. Signor Presidente, ho capito che il relatore ha recepito il problema che tuttavia potrebbe essere affrontato nella sede del disegno di legge in esame. Non riesco a capire il motivo per cui spostarlo ad altro disegno di legge.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, se il senatore Lago insiste per la votazione dell'emendamento, il mio parere non può che essere contrario. La materia è infatti troppo delicata per essere trattata in questo modo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo, tenendo conto del fatto che è in discussione la riforma della normativa sul patteggiamento, ritiene corretta la proposta del relatore ovvero il trasferimento della questione al disegno di legge n. 1388; ciò consentirebbe anche di tener conto di quanto il Parlamento sta elaborando in tema di riforma della disciplina di questo importante istituto.

LAGO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30.

Art. 30.

(Disposizioni sulla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equipa-

rato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 1997».

30.0.700

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi su di esso.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.700, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

(Applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

31.400

GUBERT, TAROLLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 31 altri emendamenti oltre quello soppressivo 31.400, presentato dai senatori Gubert e Tarolli, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 31:

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452».

31.0.1 (Già em. 7.0.500/1)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1° marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 451».

31.0.2 (Già em. 10.700/13)

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.0.1, già emendamento 7.0.500/1 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.2, già emendamento 10.700/13, presentato dal Governo.

È approvato.

Inserimento all'ordine del giorno della deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento sul disegno di legge n. 1537

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto, con il consenso dell'Assemblea vorrei fare un intervento che non è incidentale: subito dopo l'approvazione di questo provvedimento dovremmo discutere, poichè inserito nel calendario, il disegno di legge n. 1489 che è stato licenziato dalla 6ª Commissione. Poichè, con l'approvazione del Senato questo disegno di legge di conversione diverrà legge dello Stato, piuttosto che tornare alla Camera ed al Senato per discutere di un argomento dallo stesso contenuto (stante la presentazione ieri in Senato del disegno di legge n. 1537, di conversione del decreto n. 539 che reitera il decreto n. 437) si potrebbe anche arrivare ad un altro risultato. Si potrebbe riunire intanto la Commissione affari costituzionali per esprimere il proprio parere sulla sussistenza o meno dei presupposti di costituzionalità relativi a tale nuovo decreto n. 539. Se tale Commissione riterrà insussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, decadrà anche la parte di tale decreto relativa alla revoca del precedente decreto n. 437. In tal modo resterebbe in vita questo provvedimento che è adesso all'esame del Parlamento e il Senato potrebbe deliberare su di esso.

Se tale proposta può essere accolta, inviterei il Presidente della Commissione affari costituzionali o, in sua vece, il Vice Presidente a convocare immediatamente la Commissione stessa, ed intanto il Senato procederà con le dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 1034.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, ritengo che si possa accogliere la sua richiesta, ma non posso non esprimere il disagio che provo per la disinvoltura con la quale si è proceduto da parte del Governo in merito alla reiterazione di alcuni decreti. Avevamo nel nostro calendario anche altri decreti che sono stati tolti in presenza di una reitera annunciata. La reiterazione di questo decreto che il Parlamento aveva già esaminato e posto all'ordine del giorno ha creato qualche imbarazzo. Spero che il recupero di questo percorso corretto valga come richiamo al Governo ad un più puntuale rapporto con il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU)*.

DEL TURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il percorso da lei indicato per uscire da questa vicenda mi sembra esemplare. Vorrei inoltre far osservare al ministro Bassanini, qui presente, e a tutti i membri del Governo la pericolosa tendenza da parte dell'Esecutivo a

considerare tutta la materia fiscale (non solo questo aspetto) come materia da sottrarre, nella misura più ampia possibile, al controllo del Parlamento.

Probabilmente ciò dipende dall'influenza (almeno per le decisioni assunte ieri e l'altro ieri) che io considero nefasta, della lettura di un articolo scritto da un Ministro di questo Governo, il ministro Di Pietro, secondo il quale i parlamentari in questo paese non lavorano.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per porre due questioni: la prima è che il Governo ci rassicuri che non è spinto da questa ragione; la seconda è che, visto che il Presidente della Camera Violante ha chiesto scusa, giustamente, al ministro Di Pietro per gli insulti che i parlamentari gli hanno rivolto in Aula, si valuti l'opportunità da parte del Presidente Violante e sua di chiedere la correzione di un evidente infortunio nella scrittura di un articolo su «Oggi». *(Applausi dai Gruppi Rinnovo italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, per la verità ho avanzato questa proposta proprio per esaltare il ruolo del Parlamento e si può dire tra virgolette anche «le fatiche» del Parlamento. Questa sarebbe la migliore risposta anche ad inopportune considerazioni da parte di Ministri della Repubblica che non fanno parte del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e Partito popolare italiano).*

Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo apprezza la proposta del Presidente e concorda con essa. È evidente che le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza di un decreto-legge vengono meno nel momento in cui si verifica chiaramente la possibilità che sia convertito in legge il decreto-legge che esso tendeva a reiterare.

Sommessamente e accogliendo tutte le critiche che sono state giustamente formulate, vorrei rilevare solo una cosa: il Governo ha deliberato in ordine a queste reiterazioni di decreti-legge nella giornata di martedì, quando all'ordine del giorno di questa Assemblea non c'era il disegno di legge di conversione del decreto-legge di cui discuteremo tra poco. Detto disegno di legge è stato inserito opportunamente all'ordine del giorno dalla Conferenza dei Capigruppo tenutasi ieri, ma non era previsto all'ordine del giorno martedì. In quel momento il Governo però aveva il dovere, anche in presenza della sentenza della Corte costituzionale, di garantire che non si creassero vuoti normativi e ciò ha dovuto fare.

È evidente che la soluzione opportunamente proposta dal Presidente e che credo possa valere anche in altri casi consente di risolvere il problema nella misura più opportuna. Per il resto, accolgo le critiche e mi rimetto a quanto ha già osservato il Ministro dell'interno intervenendo in precedenza.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ho molto apprezzato la sua proposta di far riunire subito la la Commissione a tutela del Parlamento e della sua dignità. anche come lezione da darsi a Ministri che non hanno una provenienza parlamentare. Tuttavia vorrei far notare che per le dichiarazioni di voto sul disegno di legge Bassanini ad intervenire sono proprio i componenti la la Commissione. Trovandomi in questa condizione di voler fare una brevissima dichiarazione di voto ma al tempo stesso di voler partecipare alla riunione della la Commissione, che mi pare particolarmente Importante, non so come fare. Il dono dell'ubiquità non l'ha nessuno di noi, sicchè rimetto a lei, signor Presidente, la valutazione di come comportarci a riguardo anche della sua proposta, che apprezzo ma che mi pare poco compatibile con la nostra caratteristica di essere componenti anche della la Commissione e non soltanto di quest'Aula parlamentare.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, si potrebbe anche convenire in questo modo: quelli che dovessero chiedere la parola per dichiarazione di voto e che appartengono alla 1ª Commissione hanno la precedenza sugli altri, in modo che la Commissione possa riunirsi e l'Assemblea possa completare l'esame del disegno di legge n. 1034.

Naturalmente chiedo ai colleghi di tener conto che una volta che la 1ª Commissione dovesse esprimersi sulla insussistenza dei presupposti, non possiamo non essere in Aula a modellare i nostri comportamenti in modo da approvare quel provvedimento della 6ª Commissione. Non vorrei da una parte che ci trovassimo a bocciare un disegno di legge di conversione di un decreto-legge di reiterate per problemi relativi ai presupposti di costituzionalità e dall'altra facessimo mancare in Aula il numero legale proprio per convertire il decreto-legge che verrebbe reiterato. Pertanto richiedo ai colleghi un *fair play* parlamentare, anche per sottolineare che il Parlamento, avendo lavorato, può a giusto titolo ricevere una gratificazione, non dico da parte del Governo, ma dalla pubblica opinione che è attenta ai nostri lavori e alle nostre attività. Desidero fare questa precisazione: andiamo pure in Commissione affari costituzionali ma per poi tornare in Aula, senza però doverci trovare di fronte a qualche collega che eventualmente richieda la verifica del numero legale. Diamo quindi per scontato che il disegno di legge n. 1489 discusso dalla 6ª Commissione e che in quella sede ha trovato larga maggioranza possa essere portato all'esame dell'Aula e approvato.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ringrazio dell'attenzione dimostrata con il problema sollevato dalla collega Fumagalli Carulli. Chiedo anch'io come membro della 1ª Commissione di prendere la parola per dichiarazione di voto prima di recarmi in quella Commissione. Però devo dire che tutto ciò mi sembra che derivi proprio da un modo sconclusionato di lavorare, non rispettoso di alcuna norma: il Governo reitera decre-

ti-legge ancor prima che essi siano scaduti – e questo non mi sembra molto corretto – e noi ci troviamo a lavorare all'ultimo momento. Non capisco inoltre che cosa accadrà infatti la 1ª Commissione può esprimere parere negativo sul decreto-legge in oggetto in base all'articolo 78 del Regolamento, però poi lo stesso Regolamento non prevede che una volta espresso il parere negativo da parte della Commissione affari costituzionali il decreto-legge decada, perchè comunque quest'ultimo deve passare all'esame dell'Aula. In tale senso, quindi l'Aula dovrebbe riunirsi immediatamente dopo l'espressione del parere della 1ª Commissione, ma mi pare che ciò non sia previsto dal calendario dei lavori. D'altro canto noi non siamo d'accordo ad approvare il disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge e quindi non possiamo garantire che voteremo a favore di tale decreto, nè che ritireremo i nostri emendamenti, perchè porteremo avanti le azioni come facciamo sempre rispetto ai decreti-legge ed è nota l'antipatia del nostro Gruppo per i decreti-legge. Oltretutto, signor Presidente, quello che lei ha definito *fair play* parlamentare nei confronti del Governo non può essere in questo momento accettato da parte nostra, dal momento che il Governo usa altri strumenti, usa la «mannaia» del voto di fiducia per stroncare i nostri emendamenti presso la Camera dei deputati e siccome il Parlamento è uno, non possiamo far finta che quello che succede alla Camera non si riverberi sul nostro comportamento al Senato, dato che facciamo tutti parte dello stesso movimento e non siamo cani sciolti. Pertanto, le conseguenze saranno che *il fair play* in questo momento non può esserci richiesto e se richiesto, non sarà da noi accordato. Abbiamo infatti visto come agisce il Governo, un Governo che tra l'altro rispetto al decreto-legge relativo al Banco di Napoli tratta le banche della Padania in modo diverso rispetto a quelle del Meridione: una banca triestina è stata chiusa, i correntisti non possono recuperare i loro soldi e ai pensionati non vengono erogate le loro pensioni. In questo caso però il Governo non ha ritenuto di intervenire, lo ha fatto invece ponendo il voto di fiducia sulla questione del Banco di Napoli. Poi ci chiedono il *fair play*, mi sembrano veramente cose fuori dal mondo!

Quanto poi al lavoro del Parlamento, non sono tanto d'accordo con i colleghi. A mio avviso, infatti, si lavora molto nel Parlamento italiano, soprattutto se facciamo il confronto con altri Parlamenti, ad esempio con quello svizzero, e al riguardo possiamo notare che noi ci riuniamo molto di più. Lavoriamo molto, ma lavoriamo anche molto male, lo vediamo anche in questo caso: siamo qui all'ultimo momento, mancano 50 minuti al termine fissato per la conclusione dei lavori dell'Aula e adesso ci si propone di riunirsi presso la Commissione affari costituzionali, il calendario, quindi, viene ogni volta stravolto e non si riesce a svolgere una Conferenza dei Presidenti di Gruppo programmata con un certo anticipo. Si fa tutto improvvisando, nessuno può programmare convegni, dibattiti nè la propria vita privata, perchè in ogni momento tutto viene cambiato: questo non è il modo di lavorare! Per cui se il ministro Di Pietro sbaglia ad avere un giudizio negativo dell'attività parlamentare in termini di quantità del lavoro svolto, ritengo che rispetto alla qualità del lavoro, non parlo dei provvedimenti che di per sè sono buoni, ma delle procedure adottate, i livelli sono del tutto insoddisfacenti a confronto con gli altri Parlamenti, dove magari si va senza la cravatta

però si lavora meglio. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, noi approviamo il percorso che ella ha proposto perchè pensiamo che le valutazioni tutte politiche che da alcuni giorni ci avevano suggerito di dare segnale verde a questo provvedimento fiscale, che peraltro nel merito non condividiamo, dovessero rimanere valide anche in presenza della novità un pò curiosa di un Governo che forse ha delle difficoltà a raccordarsi al suo interno. Una mancanza di raccordo quanto meno sul versante dell'informazione, perchè sono certo che, se queste notizie fossero giunte, il Governo questa reiterazione se la sarebbe evitata. Però le cose importanti che obiettivamente fanno parte di questo decreto e che riguardano la generalità dei cittadini ci fanno mettere da parte la giusta posizione critica che pur conserviamo.

Non farei neanche drammi - ne abbiamo viste tante nella vita parlamentare circa il fatto che il lavoro qui è obiettivamente reso complicato dalla sovrapposizione dei temi, degli argomenti che vengono costantemente portati alla nostra attenzione. Invece voglio riprendere le giuste osservazioni del collega Del Turco per avanzare una diversa richiesta. Io credo infatti che l'odierna reazione del Parlamento (perchè so che anche nell'altro ramo ci sono state e sono in atto delle reazioni alle dichiarazioni del ministro Di Pietro), ci dovrebbe portare se ci riflettiamo bene, al diritto di tutti di dire quello che vogliamo.

Attenzione, signor Presidente del Senato, io avevo visto nelle iniziative del presidente Violante a favore del ministro Di Pietro, una sorta di bavaglio, di censura al diritto del Parlamento di criticare chicchessia; io credo invece in questo diritto. Abbiamo il Regolamento, e quello è il limite, ma nell'ambito di quanto prescritto dal Regolamento qui può venire chiunque, parlamentare o no, ministro o no, e noi possiamo rivolgergli le critiche che merita e che, nella libera coscienza di parlamentari, noi crediamo di dover fare. Quindi io non mi offenderei del fatto che secondo il ministro Di Pietro noi lavoriamo poco e male: può essere giusto quello che ha detto il collega Speroni o può essere sbagliato, appartiene alla dialettica democratica. Preferisco la libertà di parlare piuttosto che libertà di non parlare, che io avevo visto profilarsi nelle misure che il presidente Violante aveva intenzione di introdurre. Noi vogliamo la libertà di parlare! Vorrà dire che con il ministro Di Pietro, che non è parlamentare, noi useremo lo stesso trattamento che usiamo per i ministri parlamentari. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Commenti del senatore Bertoni).*

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, in merito alla sua proposta vorrei dire brevemente che noi condividiamo la soluzione da lei prospettata e

prendiamo atto dell'atteggiamento dei colleghi dell'opposizione, che collaborano a risolvere questo errore commesso dal Governo a livello istituzionale.

Vorrei anche aggiungere che ho ascoltato quanto ha detto il collega Maceratini a proposito delle dichiarazioni del ministro Di Pietro, prendo atto anche del fatto che effettivamente c'è una sfera di libertà di manifestazione del pensiero che vale a doppio versante. Però, siccome io faccio parte della maggioranza che ha dato la fiducia a questo Governo, devo dire con molta nettezza che chiedo al Presidente del Consiglio di dissociarsi dalle dichiarazioni del ministro Di Pietro, perchè non è affatto vero che i parlamentari lavorano poco, non è affatto vero che non ci sia un impegno costante, continuo, nei giorni di lavoro parlamentare, perchè quello è il lavoro necessario; nei giorni in cui non si tiene attività parlamentare, infatti, il parlamentare continua a svolgere la sua funzione nel proprio collegio, perchè anche quello è un compito che gli è stato assegnato.

In secondo luogo e più in generale vorrei raccomandare al Governo maggiore attenzione ai rapporti con il Parlamento. Mentre vorrei esprimere solidarietà all'onorevole Bogi che vedo in questi giorni chiamato in causa per responsabilità che certamente non sono sue, vorrei chiedere al Governo maggior attenzione ai profili istituzionali del rapporto con il Parlamento nel suo insieme. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano, Partito Popolare Italiano, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, credo che, in punto di fatto, la sua proposta consenta di uscire da una situazione difficile, però mi sia consentito dire che avrei preferito che avessimo mantenuto la discussione prevista all'ordine del giorno, che avessimo cioè esaurito in questa sede l'argomento, salvo poi verificare, come conseguenza, l'eventuale assorbimento di questo decreto superfluo. Per me, il problema è un altro: perchè avrei preferito questa seconda strada? Perchè ci consente di avere un momento di riflessione sulla decisione della Corte Costituzionale che, certamente a molti di noi, ha creato anche un momento di forte autocritica dichiarando incostituzionale la reiterazione dei decreti-legge. Cosa che, in fondo, è quasi avvia, guardando gli atti della Costituente o la stessa dizione della Costituzione che dà certamente un carattere tale di eccezionalità alla reiterazione: se, ad esempio, le Camere sono chiuse, si devono riunire entro cinque giorni; la reiterazione non era quindi, a ben vedere, prevista. In verità, questa fu una battaglia che l'opposizione sbagliò a portare avanti. Per assicurarsi la possibilità di non far convalidare alcunchè e di lasciar trascorrere i sessanta giorni, lasciò passare la possibilità di reiterazione e, attraverso i decenni, questa è diventata quasi una prassi non più discussa.

Adesso, a me sembra anche un pò discutibile – se mi è consentito – il fatto che, avendo la Corte costituzionale dichiarato che la reiterazione

è incostituzionale, il Governo per un fatto, in un certo senso, quasi burocratico – poichè tale sentenza non è ancora pubblica ufficialmente nella *Gazzetta Ufficiale* – il Governo possa reiterare dei decreti-legge.

Sinceramente sono molto perplesso su questo problema di carattere generale. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Forza Italia*). Può darsi che sia praticamente indispensabile reiterare questo decreto; certamente ci sarebbe voluto – e so che non c'è – un atto di buona volontà collettivo da parte delle due Camere per tentare di giungere, con una procedura assolutamente straordinaria, alla convalida o no dei decreti-legge pendenti, ma nutro molte perplessità – avendo tutti saputo e dichiarato ufficialmente che è incostituzionale la reiterazione – prenda per buono che tutto ciò non vale poichè ufficialmente non è quella nella *Gazzetta Ufficiale*.

Però, forse sono malinconie, anche perchè certamente è piuttosto grave – e resta sulla nostra coscienza, diciamo, politica – il fatto, molto pericoloso, di aver accettato passivamente che ci fossero addirittura reiterazioni di dieci o venti volte.

Sono contento che sia intervenuta questa sentenza anche perchè ricordo l'obiezione che mi permisi di fare quando venne emanato un decreto-legge in materia elettorale in pendenza di elezioni che creava un gravissimo rischio, non per sfiducia verso l'uno o l'altro Governo, ma perchè si inseriva nel sistema la possibilità di procedere su strade che non sono quelle che noi vogliamo, non solo secondo la Costituzione attualmente vigente, ma con tutte le riforme, comunque ci si arrivi, della Costituzione stessa. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, intervengo per confermare da parte del nostro Gruppo l'adesione alla sua soluzione procedurale, anche se voglio unire la mia protesta, il mio giudizio assolutamente negativo in ordine ad un pasticcio di tipo istituzionale al quale temo che ci dovremmo abituare, se dovesse continuare la vita di questo Governo.

Prendo atto che anche da parte del senatore Salvi – e lo faccio con sincerità – ci sia stata una critica in questa direzione e credo che se c'è una ragione per la quale dovremmo tutti auspicarci di recuperare credibilità all'interno del nostro paese, ma soprattutto all'esterno, è proprio quello di evitare che capitino errori madornali di ortografia come quelli che sono stati commessi in questa circostanza. Mi riferisco anche a tutta una serie di atteggiamenti, di cui poi questo è l'ultimo, che si ripercuotono nella vita amministrativa e legislativa del nostro paese, a partire da una manovra finanziaria di 32.000 miliardi, che poi viene completata in 64.000 miliardi, da un Documento di programmazione economico-finanziaria aggiuntivo che viene redatto il 3 ottobre dopo che il disegno di legge finanziaria è stato varato dal Governo il 30 settembre e da altri errori che, a mio avviso, sicuramente non faranno accrescere la stima e il prestigio che i nostri *partners* europei nutrono nei nostri confronti. Allora credo che sia compito di tutti rimarcare questi aspetti.

Con riferimento alla vicenda del dottor Di Pietro, credo che sia ormai superfluo aggiungere altre considerazioni. Sarà bello il giorno in cui ciascuno vorrà assolvere per intero al proprio dovere e lo farà nella sede che gli è stata affidata o nel luogo in cui è stato destinato dagli elettori, qualunque sia il ruolo, i compiti e le funzioni. Ma se continuerà – come mi sembra stia avvenendo – un intreccio di competenze, uno sbilanciamento e una invasione di competenze, di cui questo è l'ultimo esempio (per cui un Ministro della Repubblica si è permesso di eccipire in ordine alla funzionalità non soltanto del Parlamento ma anche dei singoli parlamentari), credo che ci si presenti un domani e un dopodomani molto oscuri nel nostro paese. Ha fatto bene il senatore Salvi ad invocare un intervento del Presidente del Consiglio. A mio avviso farà benissimo il Presidente del Senato se, oltre al suo personale intervento come massima espressione di questa istituzione, vorrà anche sollecitare su questo argomento l'intervento al più alto livello possibile, cioè, quello del Capo dello Stato, affinché fatti di questi generi non soltanto non si ripetano più, ma vi sia un criterio di condotta e una regola all'interno del Governo sul modo in cui i singoli componenti dell'Esecutivo possano esprimere le loro opinioni. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CDU).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricordo che una norma del nostro Regolamento, a differenza di quello della Camera, prevede che i disegni di legge di conversione presentati dal Governo vengano in ogni caso iscritti all'ordine del giorno in Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

A fronte della decisione della Corte costituzionale, il Governo si trova nella situazione o di dover abbandonare l'intera materia dei decreti-legge – tesi sempre sostenibile – o di dover porre rimedio a questa circostanza attraverso la reiterazione del decreto-legge stesso. Ma se ciò può avvenire soltanto da una certa data, è ovvio che il Governo procede alla reiterazione magari utilizzando in anticipo il ricorso alla decretazione d'urgenza per provvedimenti che ancora non sono automaticamente decaduti per via del decorso del termine dei sessanta giorni. Non è una questione di poco conto, senatore Andreotti, per il fatto che non siamo riusciti neppure ad introdurre una disciplina transitoria che consentisse al Governo, in relazione ai decreti-legge che avesse ritenuto importanti ai fini degli interessi generali, di avere un accorciamento dei tempi ed una flessibilità soprattutto per quanto riguarda il doppio termine dei trenta giorni in prima lettura e dei cinquantasei-cinquantotto giorni in seconda lettura nel caso di decreto-legge emanato.

Mi rendo conto che dal punto di vista generale una volta che è stata resa pubblica, anche se non pubblicata, la decisione della Corte costituzionale, un ordinamento che abbia rispetto di se stesso non reitera più decreti-legge. Ma ci dobbiamo anche mettere nei panni del Governo, ed ancor più ci dobbiamo confrontare con i cittadini, nei confronti dei quali o abbiamo creato diritti, o abbiamo imposto doveri, o abbiamo dato vita a rapporti giuridici. Chi disciplina una complicata situazione che risale addirittura al Governo Amato – e vi è un decreto-legge di quel tempo – e successivamente ai Governi Ciampi, Berlusconi e Dini, il quale

ultimo ne ha numericamente di più anche perchè è stato l'ultimo Esecutivo prima di quello attualmente in carica?

Purtroppo, la situazione è complicata anche dal punto di vista ordinamentale, e soltanto espedienti pragmatici possono consentire di venire a capo: ed io ne ho indicato uno. Senatore Andreotti - mi rivolgo a lei perchè ha sollevato tale problema anch'io ero tendenzialmente per rimanere indifferente rispetto alla pubblicazione della sentenza, che peraltro non ho neppure letto, ma vi è una norma del decreto-legge reiterato che revoca gli effetti del precedente. Pertanto, se il decreto reiterato non decade, perde di efficacia l'attuale provvedimento n. 1489.

Ecco la ragione per la quale, sentita la Commissione finanze ed avuto il parere di insussistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza, si viene in Aula, si riferisce, si approva tale insussistenza e si va avanti con il precedente decreto.

Vorrei quindi dire al senatore Speroni che non vi è nessun *fair play*, perchè non ve ne dovrebbe essere bisogno sul piano generale. Anch'io dovrei dire che avendo calendarizzato e consumato ad una certa ora di questa seduta antimeridiana il tempo a disposizione della Presidenza, non potrei passare alla discussione e alla votazione degli emendamenti di quel provvedimento. Però, un pò di *fair play* consente a tutti di poter uscire, anche in maniera dignitosa, da lavori che hanno avuto inizio martedì scorso e che si concludono nell'odierna giornata, avendo fatto due cose utili: il provvedimento d'iniziativa governativa in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e la conversione in legge di un decreto-legge che ha visto impegnata la 6ª Commissione permanente del Senato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, si intende pertanto inserita all'ordine del giorno la deliberazione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento sul disegno di legge n. 1537.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Procediamo ora con le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 1034.

Prego coloro che intendono intervenire di tener conto dell'ora e delle incombenze che attendono i membri della Commissione permanente.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, sarò sintetica, anzi quasi telegrafica nella mia dichiarazione di voto.

Lei ha detto poco fa che andiamo ad approvare un provvedimento utile in riferimento al disegno di legge Bassanini sul quale iniziamo le dichiarazioni di voto. Invece ritengo che abbiamo fatto una cosa inutile, poichè abbiamo introdotto una nuova disciplina in una materia che certamente riguarda, almeno in parte, lo snellimento dell'attività amministrativa.

strativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ma che in altri settori avrebbe avuto bisogno di maggiori approfondimenti.

Sin da quando siamo intervenuti in la Commissione abbiamo lamentato la dannosità del collegamento di tale disegno di legge alla finanziaria; e durante l'esame svolto in quest'Aula abbiamo riscontrato che il pericolo che avevamo paventato si è attualizzato. Basti pensare che non abbiamo potuto abolire la tesoreria poichè vi erano ragioni di copertura finanziaria.

Per fare delle riforme a mosaico - intendo riferirmi al tema del CUN ma anche a quello del servizio militare di leva - occorre che vi sia un artista, che quest'ultimo scelga le tessere migliori e poi le predisponga in modo adeguato.

Mi pare che questo Governo non sia un artista e che le tessere scelte non siano state le migliori. Per questa ragione, pur avendo collaborato anche in Commissione per migliorare qui e lì il testo del provvedimento, dichiaro il voto contrario del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia).*

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi rallegro del fatto che, una volta tanto, abbiamo al nostro esame uno dei decreti-legge di cui si è parlato fino a pochi minuti fa ma un disegno di legge. Finalmente il Parlamento può dispiegare veramente tutte le sue potenzialità, senza essere incalzato dalla ristrettezza dei tempi nè essere costretto da forzature di altro tipo.

Entrando nel merito, le intenzioni - come abbiamo già accennato - erano buone ma il risultato molto meno corrispondente a queste intenzioni. Abbiamo assistito alla bocciatura di nostri emendamenti che sviluppano effettivamente lo snellimento delle procedure amministrative nei confronti dei cittadini. Infatti, molte delle norme contenute nel disegno di legge in esame servono a snellire procedure interne all'amministrazione ma non quelle relative ai rapporti con i cittadini. Mi riferisco al porto d'armi, al passaporto e ad altre materie che non sono state accolte.

Il disegno di legge n. 1034 costituisce un passo avanti rispetto alla normativa attuale, ma un passo estremamente piccolo. Abbiamo constatato che l'autonomia dei comuni e delle province non è stata sviluppata come avevamo chiesto: rimane la subdola figura del segretario, organo dipendente dal Ministero dell'interno ed inserito nell'amministrazione locale. Non sono state accolte quelle proposte da noi avanzate, non dico federaliste ma che garantivano un'autonomia minima agli enti locali. Per questi motivi il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente non parteciperà alla votazione finale del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, l'andamento ed i risultati dell'esame in Aula del disegno di legge hanno confermato appieno le ragioni della nostra strenua opposizione al vizio di origine di questo provvedimento: la corsia accelerata garantita dal collegamento alla finanziaria con conseguente strozzamento del dibattito al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva. Avevamo tentato e seguito la strada della collaborazione costruttiva, ma abbiamo dovuto purtroppo constatare che l'accelerazione dei lavori è stata usata dal Governo per accumulare forzature su forzature.

All'eliminazione in un colpo solo di quasi tutti i controlli esterni ed interni sugli enti locali non si è accompagnata alcuna forma di bilanciamento a garanzia delle minoranze. In tema di segretari comunali e provinciali è venuta fuori una norma confusa, un pasticciaccio che non piace nemmeno alla maggioranza che l'ha votato. I nostri giovani non sanno in base a quali non meglio identificati criteri oggettivi (che comunque il Ministro della difesa stabilirà con proprio decreto in perfetta solitudine) dovranno imbracciare il fucile o andare a custodire i musei.

L'ultimo capolavoro è stato un emendamento vile ed ingannevole in cui, dietro la formula di salvezza degli effetti di un decreto-legge la cui emanazione ha già concretato violazione clamorosa dell'impegno assunto dal Governo all'inizio della legislatura di non fare abuso della decretazione d'urgenza, è scritto in realtà, nè più nè meno, che i sindaci ed in consigli comunali, naturalmente del Polo, eletti dal popolo nei comuni A, B, C e D, devono andare a casa soltanto perchè così ha deciso il Governo, ma a questo punto direi il regime.

Onorevoli colleghi, in un disegno di legge presentato come un insieme di innocue ed anzi benefiche norme dimagranti delle procedure sono state infilate norme di ben altra e perniciosa portata.

A nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU, annuncio un convinto voto negativo. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi, desidero esprimere innanzitutto il mio compiacimento per la capacità deliberativa mostrata dal Senato con la presenza continua della maggioranza in quest'Aula che ha messo in grado l'Assemblea di deliberare su un disegno di legge di tanto rilievo come quello di cui abbiamo discusso.

Aggiungo solo per inciso che, per quanto riguarda la questione del decreto-legge reiterato, che dimostra anch'essa, a suo modo, la capacità di lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato, il Governo ha lavorato, per così dire, in clima di tuziorismo; alla vigilia della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e di fronte a decreti-legge alcuni dei quali avevano anche una portata sociale molto rilevante e che in caso di caduta potrebbero provocare perfino disordini e difficoltà di

ordine pubblico, il Governo è dovuto intervenire e non sapeva, non poteva sapere, che noi avremmo inserito nel nostro ordine del giorno il decreto-legge sul contenzioso tributario. Dico ciò per evidenziare le condizioni assolutamente eccezionali nelle quali ha operato il Governo, che non ha potuto accorpare decreti sia pure non tutti omogenei, come sarebbe stato desiderabile per un'economia di tempo del Parlamento, nè ha potuto variare, anche quando questo sarebbe stato desiderabile, alcuni decreti-legge. Per essere obiettivi dobbiamo quindi riconoscere che se il Parlamento lavora in condizioni per così dire di emergenza, anche il Governo ha dovuto lavorare in analoghe condizioni.

Il dibattito sul disegno di legge n. 1034 è stato positivo perchè ha permesso di operare alcune modifiche che migliorano sia il testo proposto dalla Commissione sia quello proposto dal Governo. Mi limito a tre annotazioni per trarre qualche frutto da questo dibattito.

Al collega Rotelli vorrei dire che (rinviando ad altra sede l'approfondimento circa il tipo e le possibilità di federalismo da introdurre nel nostro sistema) i *referendum* abrogativi proposti dalle regioni hanno messo in crisi di coscienza almeno una parte dell'opposizione perchè si è realizzata una situazione pirandelliana: abbiamo avuto esponenti dei partiti di opposizione che a Milano hanno appoggiato a fondo i *referendum* abrogativi, mentre a Roma hanno sostenuto la figura dei segretari comunali, proprio quella che uno di questi referendum – come ha già notato il ministro Bassanini – tende ad eliminare. Li invito a mettersi d'accordo per l'esame alla Camera quando il problema ritornerà in superficie.

In secondo luogo l'esperienza dei *referendum* regionali deve mettere in guardia il Parlamento ed il Governo: dobbiamo essere molto attenti alle reazioni delle regioni su questa legge e su quelle che verranno, in particolare in merito al disegno di legge n. 1388, che apporta modifiche alla legge n. 142 del 1990. Le regioni, infatti, hanno scoperto l'arma del *referendum* abrogativo e la useranno per colpire, eventualmente, le leggi che noi andiamo facendo se queste non conterranno un bilanciamento equo, giusto e rispondente a principi, tra le attribuzioni delle regioni e quelle dei comuni e delle province. Ci eravamo dimenticati di quella norma che dà ai consigli regionali la possibilità di provocare *referendum*. Quindi è una messa in guardia di cui dobbiamo tutti prendere atto per non commettere in futuro degli errori che sarebbero sanzionati non da un ricorso (probabilmente vano) alla Corte costituzionale ma da una richiesta di *referendum* assai più pericolosa sul piano politico e della fisiologia istituzionale.

Per quello che riguarda poi altri punti, vorrei dire che l'aspetto più significativo è dato dalla caduta dei controlli di legittimità: questo carica i consigli comunali e le giunte di un onere per così dire aggiuntivo, di un di più in termini di attenzione agli aspetti di legittimità. In questo paese che abusa del contenzioso amministrativo è chiaro che la caduta dei controlli, se non bilanciata da una serie di interventi dello stesso segretario comunale, dalla consulenza delle autorità prefettizie o dello stesso Coreco (se diventasse anche un organo collaborativo per gli enti locali), determinerebbe un accrescimento del contenzioso amministrativo, con grave aumento della spesa per i comuni.

Questa situazione è accentuata dalla parte più difettosa della legge, quella riguardante il rapporto tra direttore generale eventualmente nominato e segretario comunale. A tal proposito il Governo prima e il Parlamento dopo non sono stati in grado di dire degli evangelici «sì, sì, no, no»; è rimasta una contaminazione, un'incertezza, una lacunosità di disciplina che rischia di alimentare quella conflittualità permanente tra segretario comunale superstite e direttore generale, che può avvelenare non solo la vita delle amministrazioni ma trasformare anche il consulente giuridico del comune in una controparte del comune stesso nel processo di fronte al TAR e al Consiglio di Stato. Al riguardo vorrei dire al collega Pellegrino che non si può decidere caso per caso: assumere questa determinazione in ordine a questi termini di competenza significherebbe non prevenire i contrasti e affidarsi ad un arbitrio (che spero sia usato in senso buono da comuni, giunta e sindaco) che può danneggiare anzichè avvantaggiare la vita dei nostri comuni.

Spero comunque che l'altra Camera mostri maggior sensibilità e comprensione nell'approfondimento di questo tema, in modo che sia evitato non un miglioramento ma il peggioramento della situazione.

Da ultimo - e concludo - vorrei dire che indubbiamente questo disegno di legge soffre anche dei vantaggi che presenta. Esso ha necessariamente un carattere rapsodico, per così dire; tuttavia, sacrifichiamo pure l'organicità e la sistematicità al fine immediato di servire meglio il cittadino.

Credo che l'obiezione del senatore Speroni circa la semplificazione della procedura (un fatto totalmente interno) non sia giusta: questa accelerazione, questa semplificazione dovrebbe in definitiva giovare al cittadino.

Tutti questi rilievi sono veri, ma vi si potrà rimediare se questa fase transitoria così ricca di confusione (per la terza volta, dopo l'approvazione della legge del 1990, interveniamo sui rapporti giunta-consiglio) sboccherà in un testo unico che dia certezze agli amministratori in luogo di quelle incertezze dipendenti dal giustapporsi di normative diversificate.

Mi auguro, per concludere davvero, che questo orientamento al servizio del cittadino di questo testo, pur suscettibile di miglioramento, possa portarci ad imboccare quella strada che il vice presidente degli Stati Uniti Albert Gore, al momento della costituzione di una autorità di impulso e di vigilanza sul miglioramento dell'amministrazione americana sintetizzava in questo motto: vogliamo un'amministrazione che faccia meglio e che costi meno. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano*).

FISICHELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FISICHELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, avremmo alcuni motivi fondamentali per salutare con favore un disegno di legge che si intitola all'immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e avremmo motivo di accogliere con favore un disegno di legge siffatto perchè è da

lungo tempo che ci battiamo affinché lo snellimento diventi un fatto reale, perchè i procedimenti decisionali e di controllo abbiamo un iter dinamico e perchè, in sostanza, sia i rapporti tra amministrazioni pubbliche sia quelli tra queste ultime e i cittadini si sviluppino su linee di maggiore funzionalità.

Debbo dire che a lungo la battaglia, che abbiamo combattuto per lo snellimento delle attività amministrative e più in generale dei procedimenti decisionali, si è scontrata contro le spinte burocratizzanti che partiti con caratteristiche ideologiche ben precise hanno accentuato e iscritto nel tessuto amministrativo e civile del nostro paese con grande pervicacia e costanza.

La burocratizzazione e lo statalismo sono stati fattori che, nel corso degli anni e attraverso questi più recenti decenni e per iniziativa di forze politiche facilmente identificabili, si sono espansi nel nostro paese raggiungendo livelli sovente patologici. Perciò adesso noi accoglieremo con gioia, per certi aspetti, la conversione, o meglio le conversioni critiche nei confronti dello statalismo che pervengono da talune aree politiche e che vorrebbero iscriversi anche nel disegno di legge del quale stiamo discutendo.

Tuttavia, si ha la sensazione che, come spesso accade ai neofiti – e il riferimento non è assolutamente personale ma politico, non lo è per il rispetto e la stima che nutro nei confronti del ministro e collega Bassanini – lo zelo abbia preso la mano. Pertanto, quello che poteva essere un impegno contro il burocratismo e lo statalismo, in taluni punti cruciali è diventato un lavoro che mette a repentaglio alcuni fondamenti della struttura statale del nostro paese. Ciò mi pare particolarmente grave perchè questa situazione interviene in una fase di transizione nella quale lo sfilacciamento della società civile, la disarticolazione di settori importanti dell'apparato statale, rende tanto più pericoloso che noi compiamo atti, come taluni degli atti che si prefigurano in questo disegno di legge, che portano altri colpi non allo statalismo, che è nostro bersaglio per lunga tradizione culturale, ma nei confronti dello Stato. Posso aggiungere che probabilmente alcuni di questi atteggiamenti rappresentano il tentativo di dare risposta alle spinte che, precedentemente di tipo federale, oggi si presentano anche con il segno assai più pericoloso delle suggestioni secessioniste.

Se questo è il quadro generale, un insieme di aspetti specifici, sui quali sono intervenuti taluni emendamenti che qualche volta hanno migliorato, qualche volta hanno peggiorato il punto di partenza, mettono in evidenza situazioni che giudichiamo tecnicamente e politicamente inquietanti. Io non ho alcuna difficoltà, professor Elia, a sottolineare che qualche *referendum* proposto da talune regioni va considerato – a mio avviso almeno, mi assumo questa responsabilità in prima persona – improvvido.

ELIA. Bravo!

FISICHELLA. E qualcuno di questi improvvidi *referendum* regionali mostra, evidenzia un elemento di contraddizione rispetto ad una linea che, non foss'altro per ragioni di rigore intellettuale, sarebbe stato bene preparare e perseguire con un progetto di maggiore coerenza.

Detto questo, e quindi riconosciuto che è intervenuto un elemento di contraddizione anche in talune posizioni che sono state assunte da parte dell'area, ampiamente intesa, di centro-destra, non posso non rilevare che il drastico ridimensionamento di controlli di legittimità (che rimangono necessari quando si considera che l'Italia è composta da oltre 8.000 comuni e che molti degli amministratori comunali hanno come unico punto di riferimento per ciò che riguarda l'interpretazione legislativa funzionari *ad hoc*), gli elementi di discrezionalità (che sono stati inseriti anche attraverso l'introduzione di figure nuove nell'amministrazione e nel ruolo di consulenza per ciò che riguarda gli enti locali) che comportano rischi di clientelismo partitico, la frammentarietà e l'episdicità di talune parti che compongono questo disegno di legge, l'anticipazione che questo disegno di legge in maniera unilaterale fa di aspetti importanti di quello che poteva e potrebbe essere il lavoro della Commissione bicamerale, tutto questo insieme di fattori ci induca ad esprimere una valutazione politicamente negativa di questo disegno di legge, anche se cogliamo lo spirito di snellimento, di cui è traccia nel titolo, che esso voleva promuovere. Ma questo snellimento talvolta interviene per difetto, talvolta interviene per eccesso, vulnerando ruoli che non attingono allo statalismo, ma a funzioni dello Stato che – ripeto – in una situazione di crisi grave del quadro istituzionale del nostro paese, oltre che della società civile, non possono essere sottoposte ad ulteriori tensioni; tutto questo insieme di ragioni induca ad annunciare il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia*).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, la ringrazio, innanzitutto, per avermi dato la parola perchè suppongo che il tempo a disposizione del Gruppo Forza Italia sia abbondantemente esaurito. Ringrazio anche il senatore Elia per il suo intervento molte delle valutazioni espresse mi trovano consenziente.

Non avrei parlato in questa occasione dei *referendum* regionali, se non l'avesse fatto di nuovo il professor Elia. Gli voglio comunicare che l'emendamento che recepisce i *referendum* regionali non viene ripresentato alla Camera dei deputati, ma di nuovo al Senato, la prossima settimana.

In data odierna, il sottoscritto, la senatrice Fumagalli Carulli per la Federazione Cristiano Democratica-CCD e la senatrice Dentamaro per la Federazione Cristiano Democratica-CDU ripresenteranno l'emendamento relativo ai *referendum*, cui si aggiungerà la firma del senatore Speroni per il Gruppo Lega Nord. Quindi, dell'argomento avremo modo di riparlare la prossima settimana. Non occorre che ricordi che la ripresentazione del contenuto dei *referendum* è adeguamento e applicazione dell'ultima proposizione dell'articolo 5, principio fondamentale della Costituzione: «La Repubblica»... adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Nessuna legge dovrebbe passare dal Parlamento della Repubblica senza la previa verifica

che essa sia adeguata alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

È esatto il rilievo che vi sono state anche nel Polo diversità di comportamento e di atteggiamento: autonomisti e centralisti sono in tutti i partiti, nessuno escluso. Non credo che nel Polo i centralisti siano percentualmente di più che nell'Ulivo. Ma l'iniziativa non è stata personale. Il rilievo del professor Elia non tocca i firmatari dell'emendamento, perché l'emendamento ricettivo dei *referendum* regionali non riguarda i segretari comunali. L'obiezione, poteva essere rivolta, come ieri è stata rivolta dal ministro Bassanini, soltanto al Gruppo Alleanza Nazionale. So perfettamente che Alleanza Nazionale non ha firmato il mio maxiemendamento di ricezione dei *referendum* regionali. Ma il *leader* di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, ha dichiarato pubblicamente e ripetutamente di condividere tutti i dodici *referendum* regionali, compreso dunque quello che il sottoscritto non ha recepito, cioè quello sui segretari comunali. Perciò, il destinatario dell'obiezione del senatore Elia non è il primo firmatario dell'emendamento, nè il suo Gruppo di appartenenza. C'è stato un cenno sul disegno di legge n. 1388, che modifica la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali. Il Governo e la maggioranza debbono scegliere: debbono dirci tempestivamente se intendono procedere come hanno fatto nottetempo (o non nottetempo) in questa occasione oppure intendono rifare daccapo concordamente la legge n. 142. Non vi può essere disponibilità maggiore della nostra, in particolare della mia, a riformare completamente la legge n. 142. All'epoca in cui venne emanata noi siamo stati gli unici (mi riferisco al mio Istituto) ad opporci ad essa; ho scritto addirittura due libri per spiegare che era assolutamente inadeguata.

Il voto di Forza Italia sul disegno di legge in esame è contrario. Uno snellimento delle procedure amministrative, caro ministro Bassanini, non si fa in questo modo. Assistiamo alla perdurante illusione del Parlamento che, approvando una legge o più leggi oppure dando la delega al Governo per redigere le leggi, si modifichi la pubblica amministrazione. Il senatore Elia ha ricordato l'esperienza di riforma in atto, affidata dal Vice Presidente, degli Stati Uniti. Con quel tipo di riforma è stato proposto il cambio di trecentomila posizioni nel pubblico impiego. Questo vuol dire fare una riforma!

Uno snellimento delle procedure amministrative doveva avvenire in tutt'altro modo, con una analisi e un complessivo riordinamento delle procedure e delle attività della pubblica amministrazione, presentando al Parlamento il progetto con le modifiche legislative che si fossero rivelate necessarie per attuare il progetto stesso. Nelle aziende private si fa così: Si dovrebbe procedere nello stesso modo nelle aziende pubbliche.

Il testo del disegno di legge che ci accingiamo a votare, è invece un insieme di norme di interesse dei singoli Ministeri. Non so se il Ministro sia interessato al fatto che il provvedimento passi alla storia come «legge Bassanini». Questa sicuramente non è la legge che il Ministro avrebbe voluto. È la legge che il ministro è riuscito a strappare con estrema fatica ai suoi colleghi arroccati in una posizione di tutela dei rispettivi dicasteri.

La proposta del Gruppo Forza Italia, della Federazione Cristiano Democratica-CCD e della Federazione Cristiano Democratica-CDU, se

non anche dello stesso Gruppo Alleanza Nazionale (e quindi del Polo per le Libertà) era quella di avvalersi della forza del Parlamento per imporre un cambiamento: modificazione del potere delle burocrazie ministeriali e di quelle collegate ai Dicasteri. Forse per ragioni politiche o forse per ragioni diverse, questo appello del Governo al Parlamento, alla sua maggioranza complessiva, trasversale, non è stato fatto non ha potuto essere fatto. Ma non c'è norma di questo disegno di legge sulla quale non ci sarebbe stata una maggioranza per una formulazione diversa, solo che il Parlamento si fosse trovato nella condizione di poter decidere liberamente.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue ROTELLI). La contrapposizione tra Ministri, dentro il Governo e nella maggioranza, è emersa di fronte agli occhi di tutti sia in Commissione sia in Assemblea e pone un problema più complessivo. La questione non è rispondere alle obiezioni del ministro Di Pietro, del resto privo di qualsiasi autorità per lanciare moniti al Parlamento. Non è come sia organizzato il lavoro del Parlamento, nè misurare quanto il Parlamento lavori. Il problema è che non si può andare avanti con questo tipo di rapporti tra Governo e Parlamento. Bisogna restituire al Parlamento il potere legislativo per intero. È da questo punto di vista che deve essere concepita anche la riforma istituzionale, quella della forma di governo.

I progetti di cui si parla negli ultimi tempi sono assolutamente da respingere, perchè fanno sorgere la situazione che abbiamo visto anche questa mattina, con la maggioranza parlamentare costretta a subire la volontà del Governo, dato e non concesso che quest'ultimo riesca ad esprimere una volontà unitaria. È necessario che il Governo torni a fare il Governo e il Parlamento torni a fare il Parlamento. Il che non si ottiene senza un regime presidenziale.

Al di fuori di questa ipotesi non vi è alcuna possibilità di risolvere la situazione di fronte a cui siamo posti. La moltiplicazione delle deleghe al Governo comporta sostanzialmente una facoltà data all'Esecutivo di emanare norme giuridiche. Si tratta di deleghe in bianco. L'abbiamo visto per tutti i settori, in particolare per l'università.

Il proseguimento di questa esperienza non è accettabile: non è un problema di dignità del Parlamento, bensì di rapporti tra Governo e Parlamento, di divisione dei poteri, di democrazia. Voler collegare il Governo alla sua maggioranza, cioè rendere il Parlamento succube del Governo, non è condivisibile assolutamente accettabile. Il problema non è che il Governo sia troppo debole, ma che il Parlamento è inesistente e inconsistente rispetto al Governo in un regime parlamentare che non sia un regime bipartitico.

L'esperienza del «disegno di legge Bassanini» conferma ciò, così come lo confermano gli episodi denunciati dal senatore Angius. Il voto del Gruppo di Forza Italia non potrà essere che contrario un prodotto legi-

slativo, effetto e risultato di siffatto procedimento legislativo. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDU e del senatore Magnalbò. Congratulazioni*).

RIGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, a nome dei senatori del Gruppo Misto che fanno riferimento alla maggioranza di Governo preannuncio il voto favorevole al provvedimento che è alla nostra attenzione.

Si tratta di un passo importante sulla strada della riforma dello Stato. L'eccesso di burocrazia, di legislazione e di poteri centrali sono i mali presenti nella pubblica amministrazione. I rimedi conseguenti sono la semplificazione della legislazione e dell'attività amministrativa e il decentramento dei poteri. Con il disegno di legge n. 1034 non c'è dubbio che vengono introdotti nel processo amministrativo snellimenti e semplificazioni, così come con il decreto... volevo dire con il disegno di legge n. 1124 – scusate il *lapsus* ma siamo troppo abituati ad esaminare decreti-legge – verranno introdotti gli elementi di federalismo possibile a Costituzione invariata.

Quando questi disegni di legge vennero resi noti, furono molte le voci critiche e molti i commenti che tentavano di sminuirne la portata riformatrice. Credo che il dibattito intervenuto in questi giorni, oltre che segnare un colpo d'ala nell'attività del Senato, abbia testimoniato non solo l'interesse ma anche la verità oggettiva del valore di questo provvedimento.

Siamo oggi convinti che lo snellimento degli adempimenti burocratici ed il conseguente miglioramento del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, particolarmente nei comuni laddove il contatto con l'istituzione è più immediato, aiutino a vincere la sfiducia della gente verso le istituzioni stesse. Siamo convinti che una forte riduzione dei controlli, come previsto dal disegno di legge in discussione, consenta di liberare le grandi potenzialità degli amministratori regionali e locali. Ha ragione il relatore quando ricorda come la cultura dei controlli formali nulla abbia portato all'efficienza dell'azione amministrativa nè al rispetto della legalità, se pensiamo agli infiniti casi di corruzione pubblica manifestatisi nel paese. È anzi nostra convinzione che una più diretta responsabilità dei pubblici amministratori dia forza al processo di trasparenza che anche da questo provvedimento viene introdotto nella pubblica amministrazione. Siamo altresì tutti convinti che occorra introdurre nelle istituzioni elementi di imprenditorialità, tali da rendere più produttiva proprio la loro gestione; è una mentalità nuova già peraltro riscontrabile nei nostri amministratori locali. La domanda dei cittadini obbliga i sindaci ad intervenire in tempi rapidi su materie in cui è difficile attenersi ai canoni tradizionali della pubblica amministrazione. Importante al riguardo è l'inserimento della figura del *city manager*, un direttore generale che superi per la parte relativa all'organizzazione dell'ente la figura del segretario generale, il cui ruolo essenzialmente amministrativo andrà a definirsi tenendo conto delle diverse classi di

comuni e di una serie di altre importanti osservazioni emerse nel dibattito, con l'augurio che esso trovi l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento. La figura del direttore generale corrisponde alle nuove esigenze amministrative; allo stesso modo l'ampiezza e la novità dell'azione amministrativa trovano recepimento in un diverso rapporto di responsabilità degli amministratori con la Corte dei conti. Queste norme vanno naturalmente collegate al disegno di legge n. 1124 sul conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali il cui esame seguirà il provvedimento che ci accingiamo ad approvare. È soprattutto il disegno di legge n. 1124 ad anticipare la riforma in senso federalista dello Stato. L'aver stabilito le materie spettanti allo Stato piuttosto che elencazione, come nella Costituzione vigente, di quelle trasferite alle regioni; l'adozione del principio di sussidiarietà per cui le deleghe vanno prioritariamente ai comuni, quindi alle province e, solo per le materie incompatibili con le dimensioni organizzative e territoriali degli enti locali, alle regioni, rappresenta l'impianto che anticipa la riforma costituzionale che completerà e darà dignità federale alla riforma oggi in votazione. Rimane in sospenso la parte relativa al decentramento fiscale che viene delegata al Governo e non potrà che essere conseguente con il contenuto dei disegni di legge alla nostra attenzione. Signor Presidente, colleghi, queste considerazioni ci fanno esprimere un voto favorevole e convinto sul disegno di legge n. 1034 e, se mi si consente, anche un apprezzamento al Presidente ed alla Commissione affari costituzionali (dal dibattito è emerso quale ne sia stato l'impegno) unitamente a quello non meno caloroso al ministro Bassanini. *(Applausi dai Gruppi Misto e Rinnovamento italiano)*.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, al termine del confronto che si è svolto in Aula e in Commissione il nostro voto è favorevole al disegno di legge in esame. Restano però, nonostante l'accoglimento – che abbiamo apprezzato – di alcuni emendamenti da noi proposti, riserve e contrarietà in materia di alienazioni, di privatizzazioni delle aziende speciali degli enti locali e di personale, anche se l'accoglimento proprio in tale materia di un nostro emendamento ritengo che abbia contribuito a mantenere in termini di ragionevolezza logiche che pure non condividiamo.

La figura del direttore generale ha incontrato la nostra contrarietà: credo, infatti, che il rapporto tra questa figura, il suo ruolo e quello del segretario comunale siano indubbiamente questioni che in parte restano aperte. Apprezziamo tuttavia fortemente l'innovazione consistente nell'aver tagliato quello che era il cordone ombelicale fra segretario comunale e Ministero dell'interno, ritengo che si tratti di una norma che introduce una forte novità, condividiamo la sua linea anche se all'interno del testo che noi stessi poi abbiamo votato avremmo voluto che fossero inserite alcune modifiche che non sono state accolte.

Si è realizzato, comunque un confronto che ha consentito, sia pure parzialmente, di apportare modifiche positive il che ci porta ad esprimere

re un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento. In particolare, mi pare abbia ricordato anche il senatore Elia, mi sembra sia molto importante la parte relativa ai controlli di legittimità (e la loro riduzione) sugli atti di ordine generale, sui regolamenti; anche se abbiamo rilevato la contraddittorietà di non prevedere la sottoposizione al controllo di legittimità anche per quel regolamento che, sia pure nell'ambito di criteri generali indicati dal consiglio comunale, è ora affidato alla giunta, ossia il regolamento sugli uffici e sui servizi. La mia parte politica ritiene che anche questo regolamento, nel momento in cui veniva affidato alla giunta comunale, dovesse essere sottoposto al controllo di legittimità.

Ritengo che il problema della riduzione forte dei controlli di legittimità, che noi abbiamo molto sostenuto ed apprezzato, e l'altro che affronteremo più compiutamente in sede di esame del disegno di legge n. 1124, quello cioè di un consistente conferimento di funzioni e compiti nuovi a regioni ed enti locali, ci impongano una riflessione complessiva sull'assetto, sull'organizzazione, sul rapporto e sui compiti degli organi degli enti locali. Credo, cioè, che nel momento in cui il controllo di legittimità - giustamente - viene ridotto nei termini previsti dal disegno di legge n. 1034 e nella misura in cui si opererà un così forte decentramento, un così forte conferimento di poteri e funzioni agli enti locali in attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge n. 1124, verrà a porsi con maggiore urgenza il problema del governo degli enti locali, della loro democraticità, del loro funzionamento complessivo, dei rapporti tra gli organi che li compongono.

Siamo sostenitori di una Repubblica delle autonomie, ma se si andrà sempre più ad una «sburocratizzazione», ad una diminuzione dei poteri del centro (che deve conservare solo i compiti generali, per la solidarietà e l'indirizzo generale del paese), nella misura in cui andremo a questa valorizzazione - e l'indirizzo che stiamo attuando in questi disegni di legge è proprio questo - degli enti locali saremo costretti a confrontarci con la necessità di non avere un potere locale monocratico. Questo è un problema reale, che emergerà con sempre maggiore forza: maggiori saranno i poteri degli enti locali, maggiormente occorrerà garantire a livello locale efficienza ma al tempo stesso democraticità nella gestione; una democraticità che non è garantita dai meri meccanismi elettorali o dall'attribuzione ad un potere monocratico dell'esercizio di pressochè tutti i poteri dell'ente locale.

Questa esigenza, che abbiamo sempre posto da quando sono state prospettate nuove leggi elettorali, si porrà in futuro con ancor maggiore forza allorquando sarà data attuazione alle norme contenute nel disegno di legge 1124, del quale ci occuperemo la prossima settimana. Questo è il problema di fondo, la riflessione che è di fronte a tutti noi.

Il disegno di legge n. 1388, che vuole rivisitare in qualche modo la legge n. 142 del 1990, dovrà farsi carico di questi problemi: in quella sede ci sarà un confronto reale su come oggi si vuole configurare in modo chiaro il ruolo, l'esercizio dei poteri e il rapporto fra gli organi degli enti locali. Mentre andiamo quindi in una direzione positiva, dobbiamo farci carico effettivamente dei nuovi problemi che un decentramento, un conferimento così forte di poteri agli enti locali pone; problemi che vogliamo risolvere certamente anche in chiave

di efficienza, senza però che questa efficienza vada a scapito della democrazia.

Questa è una direzione positiva che però va vista in un quadro più complessivo: la sede nella quale potremo fare questa riflessione sarà proprio quella offerta dall'esame del disegno di legge n. 1388.

È stato rilevato che dal dibattito sono emerse delle differenze nell'ambito del centro-destra così come della maggioranza che sostiene il Governo; credo che dobbiamo proseguire il confronto ed il contributo che noi vogliamo dare a questo confronto va nella direzione che vi ho ora indicato. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti)*.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* CASTELLI. Signor Presidente, sono in parziale dissenso rispetto al mio Gruppo. Oltre alle perplessità sollevate dal Capogruppo, senatore Speroni, intravedo ulteriori questioni negative all'interno di questo provvedimento che mi fanno ritenere sia meglio restare in Aula e votare contro. Mi riferisco quindi non ai rilievi avanzati dal Capogruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente ma alla formulazione del testo.

Ho sentito in quest'Aula echeggiare spesso i concetti di «sburocratizzazione» e snellimento, ma soprattutto si evince che il disegno di legge in esame dovrebbe essere fatto ad uso e consumo dei cittadini, ma anche, ad esempio, di chi è stato eletto negli enti locali, soprattutto nei comuni. Ebbene, vorrei portare l'attenzione dei colleghi sul seguente aspetto: immaginiamo un consigliere comunale di Morterone, che è un comune di montagna ed è il più piccolo d'Italia oppure di Serrara-Fontana che tutto contento prende questo testo e legge: «nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate dalla legge si applica il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29...» e così via. Ebbene, quest'Aula si appresta a licenziare, ad uso e consumo dei consiglieri comunali, una legge che non saranno in grado di leggere, il 90 per cento degli eletti degli enti locali avranno in mano una legge che, ripeto, non riusciranno nemmeno ad affrontare. Il risultato sarà che il segretario comunale tornerà ad essere l'oracolo in quanto l'unico che potrà tradurre dal politichese, dal burocratese questa legge. Di fatto avremo una legge che contraddice se stessa: vuole «sburocratizzare», ma in realtà non fa altro che aggiungere un tassello alla disperazione del cittadino che non è in grado di comprendere le leggi italiane.

Mi dispiace dover fare questo appunto proprio al ministro Bassani che è sicuramente uno dei Ministri che più stimo all'interno del presente Governo. Debbo dire però che ho contato nel disegno di legge in esame più di 90 rimandi a leggi diverse e questo è un altro aspetto da considerare: ci vorrà la Treccani per poter interpretare e decrittare questa legge! Si tratta della classica normativa – mi dispiace doverlo dire al

ministro Bassanini – scritta nel sanscrito politichese! Al riguardo, ritengo che bisognerebbe riflettere e fare uno sforzo soprattutto perchè tutti quanti noi siamo andati in televisione e sui giornali a dire: «le leggi sono troppe e troppo complicate e non si riesce a leggerle» e poi avendo l'occasione per approvare una legge diversa, abbiamo addirittura fatto peggio dei nostri predecessori. Non mi riferisco alla Costituzione che è scritta in modo tale per cui tutti quanti possono avvicinarsi ad essa e quanto meno capirne il senso generale, e neanche alla legge n. 142 del 1990, che è una legge della prima Repubblica, ma scritta in modo tale che quantomeno i consiglieri comunali e provinciali possano capirne il senso. Il presente disegno di legge, invece, è scritto soltanto per pochi addetti ai lavori, per quelle mille persone – più gli altri duemila burocrati che sono in giro per il paese –, perciò i cittadini, ancora una volta avranno bisogno della traduzione per poter capire che cosa vi è scritto.

Per questo motivo esprimo voto contrario al disegno di legge in esame.

Presidenza del presidente MANCINO

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* GASPERINI. Signor Presidente, prendo la parola per dissociarmi dalla posizione assunta dal mio Gruppo, per cui mentre la mia parte politica non parteciperà al voto io esprimerò voto contrario al presente disegno di legge.

Mentre ascoltavo con grande attenzione il dibattito svolto in quest'Aula, la mia mente riandava a un libricino apparso qualche tempo «le ultime lettere da Stalingrado». Si tratta di lettere mandate alle famiglie in Germania da soldati che si trovavano a Stalingrado durante il crollo del terzo Reich. Una di queste mi è rimasta impressa: un ufficiale scriveva alla moglie: «Cara Elda, sono addetto all'ufficio meteorologico ed ogni mattina ed ogni sera devo controllare l'altezza delle nuvole e la velocità del vento. Mi pare straordinario e terribile che mentre tutto intorno a me sta crollando, io debba continuare ogni mattina, per mio compito istituzionale, a controllare l'altezza delle nuvole e la velocità del vento». Ebbene, ritengo che quando discutiamo di queste cose parliamo «dell'altezza delle nuvole e della velocità del vento».

Signor Presidente, forse non ci si è accorti – è capitato a me ieri invece di farlo – di quello che oggi un giornale tecnico, «Diritto e fisco», riporta a proposito di tre emendamenti proposti al presente disegno di legge, tre emendamenti che mettiamo in non cale tutti i processi istruiti dalla procure contabili contro vari ministri che hanno concorso con le

loro malversazioni a delibitare questo Stato. Quando noi abbiamo introdotto, ad esempio, i criteri di dolo e colpa grave per la responsabilità, quando abbiamo introdotto il criterio per cui il responsabile, l'amministrazione, non possa o non debba aver arrecato danno con la propria azione ad altra amministrazione, quando noi blocchiamo anche i processi in corso, ebbene noi paralizziamo uno degli elementi fondanti del futuro assetto credibile dello Stato, la responsabilità personale del pubblico funzionario.

Ed allora, quando mi si dice da parte del Presidente della 1ª Commissione che questo disegno di legge è il preludio al futuro federalismo, io credo che invece lo allontani nel tempo. Quindi, in presenza di una crisi mastodontica del sistema parlamentare, della crisi già lamentata dei rapporti tra Parlamento e Governo, che ben viene evidenziata da quel provvedimento di reiterazione, avvenuta oscuramente, – si è detto nottetempo – sul riordino del contenzioso tributario, sono indotto a ritenere che neppure la Bicamerale possa affrontare quello che ora i cittadini aspettano un nuovo assetto definitivo dello Stato.

Ed allora noi nell'illusione dell'inizio della nostra opera, pensavamo al federalismo come ad una via fondamentale per ridurre le sofferenze di questo popolo, riteniamo che questo stesso popolo, quegli stessi elettori che ci hanno votato, apriranno gli occhi verso un altro principio che è già sancito dalle carte internazionali di diritto, il principio alla autodeterminazione dei popoli. Ed è con questo sentimento, signor Presidente, che) dissociandomi dal mio Gruppo, preannuncio il mio voto contrario. *(Applausi dei senatori Peruzzotti e Manfroì).*

IULIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, signor Ministro onorevoli colleghi, intervengo per preannunciare il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano, anche se con qualche critica e con qualche problema di coscienza, soprattutto per quanto riguarda un articolo molto dibattuto, l'articolo 10, che riguarda i segretari comunali e provinciali. Questo per l'unica preoccupazione, che ci viene da una profonda convinzione, che questo non servirà a snellire le procedure negli enti locali e creerà dei conflitti.

Voglio solo ricordare che la figura del *city manager*, già sperimentata qualche tempo fa a Bologna, proprio per la carenza di indicazione delle funzioni del direttore generale, del *city manager* appunto, ha provocato dei problemi in quella città. Io mi auguro che il Governo si voglia far carico di chiarire meglio quali sono e quali dovranno essere le funzioni del *city manager* – che io continuo a ritenere debbano essere di natura apicale nell'ente locale – e del segretario comunale, si creeranno dei conflitti che porteranno alla paralisi degli enti. Questo non è il senso dell'impianto complessivo del provvedimento, su cui voteremo a favore proprio perchè riteniamo che abbia una natura, nell'invarianza della Costituzione, tale da consentire l'effettivo snellimento dell'attività amministrativa, e non ultimo, anzi forse è il principale elemento una riduzione

del controllo da parte di organi superiori sugli atti degli enti locali. E questo, anzichè deprimere la funzione dei consiglieri comunali e provinciali, la esalta, in quanto induce l'effettiva autonomia dei consigli e trasferisce il controllo all'interno del consiglio stesso.

Le mie preoccupazioni erano pressapoco le stesse che con grande maestria ha manifestato il senatore Elia; io mi associo un pò al suo giudizio e ribadisco il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano sull'impianto complessivo di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo. Congratulazioni)*.

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, sarò breve nella mia dichiarazione di voto per il Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, coerentemente con l'atteggiamento che il Gruppo ha avuto in tutta la discussione di questo disegno di legge. Il tempo che ci era stato assegnato è stato per buona parte non utilizzato, non perchè sottovalutiamo, ma perchè riteniamo che nella fase che stiamo vivendo un'autolimitazione nei tempi sia un atteggiamento dovuto o quanto meno opportuno nel lavoro parlamentare.

Esprimiamo un voto favorevole, convinto e con un sentimento di soddisfazione pacata, tipico di chi sa di aver compiuto un primo, non piccolo passo di un lungo cammino. Il cammino che ci attende e di cui questo provvedimento costituisce la prima tappa è quello della riforma complessiva del sistema Italia, che è negli obiettivi di tutte le forze politiche, della maggioranza e dell'opposizione. Un progetto di riforma che dovrà attuarsi sul piano costituzionale, ma anche e necessariamente - e abbiamo cominciato a fare questo - a livello subcostituzionale. È un problema urgente, strettamente legato anche a obiettivi di politica finanziaria e di risanamento dei conti pubblici; e questo giustifica pienamente il collegamento di questo provvedimento alla manovra finanziaria, nonchè i tempi cui abbiamo ritenuto di attenerci per la sua approvazione.

Se abbiamo lavorato in la Commissione anche a tarda notte, lo abbiamo fatto non certamente per una volontà di prevaricare l'opposizione. Sia il relatore Villone che il ministro Bassanini sono stati costantemente aperti ad un confronto reale che c'è stato e che ha consentito all'opposizione di dare anche rilevanti contributi nella formazione di questo disegno di legge. Un'accelerazione è stata impressa perchè siamo convinti che attuare tale tipo di riforme è urgente in quanto le lentezze, le pastoie procedurali, i ritardi nella formazione della decisione amministrativa, nel mondo di oggi costituiscono un costante, enorme spreco di ricchezza, di ricchezza pubblica e privata. È per questo che il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare riduce moltissimo il controllo preventivo di legittimità ai due livelli: statale sulla regione e regionale sugli enti subregionali. Perchè lo fa? Perchè non solamente la riflessione teorica dell'ultimo decennio, ma l'esperienza di chi vive l'effettività dell'ordinamento convince che il controllo preventivo di legittimità

sugli atti non vale nulla perchè quando è positivo è assolutamente eccessivo all'atto e non ne rafforza la presunzione di legittimità, in nessuna sede, vorrei dire questo al collega Gasperini.

L'intervenuto di legittimità in sede di giurisdizione contabile avrebbe dovuto almeno escludere la colpa lieve. E invece ciò non è avvenuto. Perchè quando, l'atto positivamente controllato viene valutato in sede giurisdizionale; quel controllo positivo è come se non ci fosse stato.

Non possiamo essere accusati di lassismo perchè abbiamo introdotto una clausola di responsabilità limitata alla colpa grave. Voglio dire qui con forza che la limitazione al dolo ed alla colpa grave è il canone della responsabilità professionale. Il professionista risponde della propria attività per dolo e per colpa grave. Mi domando per quale ragione il pubblico amministratore debba essere assoggettato ad un canone più severo...

GASPERINI. ...e per colpa!

PELLEGRINO. ...Il controllo negativo è stato sempre una fonte di contenzioso. Me lo consenta il collega Elia, di cui ho tanta stima e rispetto. Lasci parlare un vecchio avvocato: faccio una previsione e me ne assumo il rischio.

Questa semplificazione non aumenterà il contenzioso, lo lascerà invariato o, addirittura, avrà un effetto deflattivo perchè il controllo negativo è stato sempre un'occasione di lite o per iniziativa dell'amministrazione che aveva subito il controllo negativo o da parte del privato, destinatario dell'effetto additivo dell'atto controllato negativamente.

In realtà, questa legge dà corpo a valori ampiamente condivisi, anche se non da tutti con la stessa intensità. Questo giustifica e chiarisce le differenze riscontrabili nella stessa opposizione. Penso alla differenza di tono fra l'intervento del collega Fisichella, quello del collega Speroni e quello del collega Rotelli. Anche all'interno della maggioranza vi sono indubbiamente diversità di valutazione che giustificano le perplessità che abbiamo ascoltato, soprattutto da parte del senatore Elia, perplessità che personalmente rispetto ma non condivido.

Ritengo infatti che anche per il contributo dell'opposizione questo disegno di legge realizzi in molti temi controversi un giusto punto d'equilibrio, come d'altra parte dimostrano due critiche, che tutto sommato si elidono a vicenda: qualcuno ci ha rimproverato di non essere andati sufficientemente avanti, qualcuno invece di esserci sbilanciati troppo, il senatore Fisichella ha addirittura detto con l'entusiasmo dei neofiti. Ciò non è vero e me lo consenta il senatore Fisichella. Potremo avere delle idee sbagliate ma certamente non siamo dei neofiti della semplificazione e del decentramento amministrativo. È sufficiente rivisitare il dibattito politico e culturale della fine degli anni '60 sull'attuazione dell'ordinamento regionale per vanificare chi era favorevole allo snellimento e al decentramento e su chi invece era contrario. Quindi, alcuni toni dell'opposizione mi sono sembrati, francamente, esagerati, come quello della senatrice Dentamaro. Non è vero che il Governo manda a casa i consigli comunali sgraditi. La verità è che quei consigli comunali restavano in carica, perchè una sezione consultiva del Consiglio di Stato aveva espresso un parere

del tutto difforme dai principi affermati in sede giurisdizionale dallo stesso Consiglio di Stato.

Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento con la soddisfazione di chi pensa di aver lavorato in maniera dura, spesso in condizioni difficili, ma bene. Dico questo, senza nessuna iattanza. Sappiamo che il cammino che ancora ci attende è lungo perchè effettivamente esiste l'esigenza di un recupero di sistematicità. Sono d'accordo con i colleghi che hanno sottolineato questo aspetto. Non sarà facile il recupero di sistematicità nella logica di un bicameralismo perfetto, però ci proveremo. È quello che cominceremo a fare sin da oggi pomeriggio occupandoci nella la Commissione permanente del disegno di legge sulle autonomie locali. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore De Carolis).*

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della seguente proposta di coordinamento, presentata dal relatore:

All'articolo 9, comma 8, capoverso 2-ter, introdotto dall'emendamento 9.702, sopprimere le parole: «ai sensi del successivo articolo 10, comma 2, lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 10, come sostituito dall'emendamento 10.700, al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «ivi comprese quelle previste dal comma 2-ter dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge».

All'articolo 12, comma 4, come risultante dall'approvazione degli emendamenti 12.700/3 e 12.700, il capoverso 3 deve intendersi espunto dalla novella ed inserito come comma aggiuntivo dopo lo stesso comma 4.

All'articolo 10, comma 9, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 10.700, dopo la parola: «autonomie», inserire la seguente: «locali».

1.

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarla.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, con questa proposta di coordinamento propongo di sopprimere le parole «ai sensi del successivo articolo 10, comma 2, lettera c)» all'articolo 9, comma 8, capoverso 2-ter, introdotto dall'emendamento 9.702. Di conseguenza all'articolo 10, come sostituito dall'emendamento 10.700, debbono essere aggiunte le seguenti parole: «ivi comprese quelle previste dal comma 2-ter dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge».

Propongo poi che all'articolo 12, comma 4, il capoverso 3 debba intendersi espunto dalla novella ed essere inserito come comma aggiuntivo dopo lo stesso comma 4.

Infine propongo che all'articolo 10, comma 9, dopo la parola «autonomie», venga inserita la parola «locali».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

In relazione all'elevato numero degli emendamenti approvati, la Presidenza si intende autorizzata ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero ulteriormente necessarie.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1034 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	205
Senatori votanti	204
Maggioranza	103
Favorevoli	149
Contrari	55

Il Senato approva.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1537) «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario»

PRESIDENTE. Come convertito in precedenza, passiamo ora alla deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti

dalla legislazione vigente per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Villone, per illustrare il parere testè espresso dalla 1ª Commissione.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, la 1ª Commissione permanente ha negato i presupposti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

* BOGI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, penso che in merito alla vicenda del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, reiterato e pubblicato come decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, il Governo debba una spiegazione doverosa al Senato in relazione alla vicenda che lo ha coinvolto, da ritenersi certamente molto seria e spiacevole.

Come il Senato sa benissimo, il carico di decreti-legge da convertire che grava sul Parlamento è molto elevato e si è accumulato nel tempo. Un tentativo promosso dal Senato della Repubblica di modificare, anche congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, temporaneamente e transitoriamente il Regolamento parlamentare perchè si potesse più velocemente smaltire questo arretrato non ha avuto purtroppo esito positivo, perchè non vi è stato alla Camera dei deputati un parere corrispondente a quello espresso in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari al Senato.

Quindi, in ordine a ciò, lo smaltimento anche di pochi decreti-legge acquista un'importanza molto rilevante.

La vicenda del decreto-legge n. 437 – che scadrà domani, 25 ottobre, e che ove non fosse stato reiterato sarebbe ovviamente decaduto – ha seguito questi passaggi che credo di dover riferire con precisione al Senato.

Nella giornata dell'altro ieri ebbi l'incarico dal Presidente del Consiglio di verificare al Senato la possibilità di giungere alla conversione di tale decreto-legge; ed effettivamente in questo senso debbo dare atto al presidente della Commissione finanze, senatore Angius, al presidente della Commissione bilancio, senatore Coviello, e ai membri di entrambe le Commissioni di aver tenuto tempi certamente precisi ma celeri che hanno consentito di concludere l'*iter* del provvedimento.

Nella serata dell'altro ieri era convocato il Consiglio dei ministri (e devo dire che intorno alle ore 20-20,30 non avevamo alcuna certezza circa la conversione in legge di tale decreto) e vengono portati alla sua attenzione per essere reiterati 16 decreti-legge che sarebbero decaduti, se non convertiti in legge, il prossimo 8 novembre, tra essi non è compreso il decreto-legge n. 437.

Durante la riunione del Consiglio dei ministri, nel timore che la mancata conversione in legge facesse decadere il decreto n. 437

dando luogo ad effetti gravissimi in ordine all'interruzione di normazione, il Consiglio dei ministri ha reiterato anche quest'ultimo.

Dopo questa reiterazione si è inserito un incidente tecnico, per cui non sono stato informato di quest'ultima reiterazione, mentre ero al corrente solo della reiterazione dei 16 decreti-legge di cui al primo elenco.

Ho perciò continuato i contatti con la maggioranza e con l'opposizione al Senato per capire se era possibile giungere alla conversione del decreto-legge n. 437, interessando a questo anche la Presidenza del Senato, fino a quando nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si è svolta nella giornata di ieri si è delineata un'ampia convergenza, constatando la disponibilità dei Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale, a non tenere comportamenti che ostacolassero la conversione in legge del decreto, fermo restando il loro giudizio che, per quanto ricordo, era contrario, ma tenendo conto del fatto – come vi dicevo – che l'ultima data utile per poterlo convertire in legge è prevista per domani.

Sulla scorta di ciò e del parere favorevole dei Gruppi di maggioranza, la Presidenza ha calendarizzato il decreto-legge: nel frattempo vi è stata la pubblicazione del decreto-legge n. 539 che sostituiva, abrogando peraltro in una sua specifica parte, il decreto-legge n. 437. Questa è la storia esatta. La responsabilità del Governo e degli uffici che lo supportano e sicuramente rilevante, inutile metterlo in evidenza; questo passaggio chiamiamolo tecnico è sicuramente di notevole serietà. Tuttavia ho potuto constatare la disponibilità a giungere alla conversione del decreto-legge n. 437, a maggior ragione dopo le dichiarazioni rese dal Presidente della Commissione affari costituzionali sul rifiuto della sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza per il decreto-legge n. 539. La conferma della volontà del Senato di giungere alla conversione del decreto n. 437 non può che essere accolta dal Governo con estremo favore. Usare termini di scusa verso un organo istituzionale mi sembra insopportabile; fatemi soltanto esprimere l'assoluto apprezzamento del Governo per il comportamento di grande responsabilità del Senato di fronte ad un problema complesso come quello dell'accumulo dei decreti-legge, anche se nello specifico caso riguarda proprio la conversione di uno di essi. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano e Partito Popolare Italiano).*

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANGIUS. Signor Presidente, non farò perdere tempo ai colleghi con due brevissime considerazioni. Voglio anzitutto ringraziare formalmente il Presidente del Senato ed il Governo per le parole qui espresse, per bocca dei ministri Napolitano, Bassanini ed ora del sottosegretario Bogi, in relazione alla vicenda che abbiamo vissuto. Ritengo che stiamo riportando sui binari dell'assoluta correttezza e trasparenza il percorso dell'importante provvedimento che siamo chiamati a varare, che tra l'altro ha già prodotto i suoi effetti, la cui

decadenza comporterebbe danni gravissimi per decine di migliaia di cittadini.

La seconda considerazione voglio rivolgerla al senatore Speroni. Ho ascoltato attentamente il suo intervento e conosco perfettamente le posizioni molto critiche della Lega su questo provvedimento, già espresse dal senatore Rossi in Commissione. Conosco anche la tenacia dei convincimenti del senatore Speroni, ma vorrei informarlo del fatto che al di là delle valutazioni che autonomamente il suo Gruppo esprimerà in relazione al comportamento da tenere al momento della votazione del provvedimento, il Governo si era messo paradossalmente al riparo circa la sua reiterazione. Il problema riguarda principalmente noi, oltre che in qualche modo, come ha riconosciuto il sottosegretario Bogi, il rispetto del nostro lavoro e la correttezza dei rapporti tra Governo e Parlamento. Seguendo la prassi che ci è stata suggerita dal Presidente del Senato, che ringrazio ancora una volta, ritengo si sia tornati a dare il giusto peso e il giusto valore sia all'impegno dei colleghi della maggioranza che al lavoro dei colleghi dell'opposizione, segnatamente alla fatica della Lega. Mi permetto di dire al senatore Speroni che troverei incoerente che questo lavoro, nel quale il suo Gruppo per iniziativa del senatore Rossi ha svolto del tutto legittimamente un'azione di contrasto, venisse vanificato, sprecando così non solo il lavoro dei colleghi della Lega ma più in generale quello dell'istituzione che rappresentiamo. Penso che il piccolo episodio vissuto questa mattina fornisca un esempio sia al Governo che a noi parlamentari dell'importanza di condurre con più serenità, correttezza e rigore il rapporto tra Governo e Parlamento, al quale tanti di noi in questo dibattito hanno fatto riferimento, nell'interesse esclusivo del nostro paese. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Angius sia intervenuto sull'Atto Senato n. 1489 mentre il senatore Villone ha parlato di un altro atto; non comprendo come mai ci sia questa mescolanza anche se i due atti sono intimamente connessi fra loro. Il provvedimento di cui ha parlato il collega Villone non è, inoltre, inserito all'ordine del giorno. Sono passate le ore 13.00 ed il calendario, non modificato, approvato dalla Conferenza dei Capigruppo prevede di terminare i nostri lavori a tale orario. Il testo in relazione al quale dobbiamo discutere l'esistenza dei presupposti di costituzionalità non è stato distribuito e non è disponibile. Non credo che possiamo lavorare in queste condizioni. Chiedo che la seduta sia aggiornata, che sia preceduta dalla Conferenza dei Presidenti dei Capigruppo al fine di cambiare il calendario inserendovi questo argomento, che il testo del provvedimento sia reso disponibile e che sia rispettato l'orario già abbondantemente decorso.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, stamani ho posto all'Assemblea la questione: ci troviamo di fronte ad una sovrapposizione di un decreto-legge reiterato dal Governo nel quale è contenuto un comma che fa

esplicito riferimento alla revoca del precedente decreto-legge, anche perchè quest'ultimo è stato reiterato in una giornata che precede di ben tre giorni la scadenza dei sessanta giorni utili. Ho svolto il mio intervento in Aula per sottolineare cose già dette alla Conferenza dei Capigruppo. Non solo sono titolare del potere di inserimento all'ordine del giorno di questioni che stanno per scadere che siano costituzionalmente vincolanti per l'Assemblea, ma ho anche il potere di inserire all'ordine del giorno, modificando il calendario, argomenti che per disposizione della Costituzione o del Regolamento del Senato devono essere discussi o approvati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso. Se io non metto in votazione la sussistenza o meno dei presupposti, non posso passare a trattare l'argomento che è assegnato, nel calendario dei lavori, all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di oggi. Le dico poi, francamente che da oggi in poi, per alcuni provvedimenti, farò ricorso agli articoli 77 della Costituzione e 78 del Regolamento: porterò quindi in Aula, alla scadenza del trentesimo giorno i decreti-legge siano o non siano stati affrontati in Commissione, abbiano o non abbiano emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo)* perchè questo è un dovere costituzionale! Senatore Speroni lei ha parlato e io ho dato questa spiegazione: non possiamo trattare l'argomento inserito nel calendario se non rimuovendo una premessa che lo impedirebbe.

SPERONI. Questo è fascismo!

PRESIDENTE. Ma quale fascismo! Stia zitto! Questa è l'applicazione del Regolamento, letto con intelligenza non con ottusità! *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo)*.

SPERONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. comunque può anche tranquillamente parlare in merito al decreto-legge del quale ora dobbiamo occuparci.

SPERONI. Signor Presidente, io vorrei avere il testo di questo decreto-legge, come anche lo desiderano i colleghi; cosa facciamo votiamo senza neanche sapere cosa? Non mi sembra una cosa corretta!

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il testo è analogo.

SPERONI. Signor Presidente, ma lasciamo perdere questa analogia! Voglio vedere il testo del decreto altrimenti voteremmo una cosa senza neanche vederla. Questa non mi sembra democrazia! *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Gubert)*. Nessun collega ha visto il testo, come facciamo a votare ciò che non conosciamo? Qui in Aula si vota per caso a scatola chiusa?

VOCE DALLA SINISTRA. Hai votato a scatola chiusa in Commissione!

PRESIDENTE. Senatore Villone, il testo che è stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali, salvo la parte relativa alla revoca, è del tutto identico a quello in discussione presso quest'Aula?

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, per quello che posso dire sì, ma naturalmente essendoci la disposizione abrogativa credo che questo assorba il profilo specifico.

TABLADINI. O assorbe o non assorbe.

VILLONE, *relatore*. C'è un'espressa disposizione abrogativa; non stiamo discutendo di abrogazione implicita ma di abrogazione espressa nel secondo dispositivo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei parla troppo. A me fa anche piacere ascoltarla ma lei interviene continuamente: non sottragga tempo al suo Gruppo e faccia parlare anche qualche altro senatore. (*Proteste dei senatori Gubert e Novi*). Stia tranquillo, senatore Gubert.

Senatore Speroni, ha facoltà di parlare.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra che su questo argomento possa intervenire soltanto un senatore per Gruppo e quindi non sottraggo spazio agli altri.

PRESIDENTE. Potrebbe anche delegare.

SPERONI. Ho detto che parlo io e quindi ritengo di poterlo fare. (*Proteste dal Gruppo Forza Italia. Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Ora mi dice anche chi devo far parlare, siamo fuori della grazia di Dio, signor Presidente! Ho ricevuto solo adesso il testo del provvedimento e lo devo illustrare ai colleghi che non lo possiedono. Questa secondo lei è democrazia? Inoltre, vediamo anche come si è comportato il Governo, è stata necessaria una sentenza della Corte costituzionale per far cessare lo scandalo delle reiterazioni e lei addirittura se ne è lamentato in Conferenza dei Capigruppo ed anche altri senatori si sono lamentati di una sentenza che non fa che applicare la Costituzione! Poi venite a dire che noi della Lega siamo eversivi? Alla faccia vostra!

Il decreto, tra l'altro, scade domani e quindi non c'è tutta l'urgenza di farlo oggi. Le posso dire comunque che, visto che partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari significa buttare via il tempo perchè si decide una cosa e poi lei di imperio ne fa un'altra, non parteciperemo più perchè sappiamo utilizzare molto meglio il nostro tempo.

E in quanto a tempo sprecato ci si dovrebbe rivolgere proprio al Governo, che con Di Pietro ci critica (ma è moda dei Ministri criticare il Parlamento perchè anche Craxi e Berlusconi lo hanno fatto). Voglio ricordare che altri decreti su cui abbiamo lavorato sono stati reiterati anticipatamente alla scadenza per cui è stato necessario ricominciare tutto il lavoro. È il Governo dunque che fa perdere tempo al Parlamento e poi vorrò vedere come si comporterà il Senato nei confronti dei decreti reiterati: ci sono infatti decreti che scadono

il 6 novembre e sono già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* di ottobre. Questo è uno schiaffo alla democrazia, è un abuso di potere.

Visto che parliamo di questi comportamenti aberranti, di questo Governo che corre a reiterare uno, due o addirittura tre giorni prima della scadenza i decreti, osservo che sono comportamenti che ho letto nei libri. Quando è entrata in vigore la legge Merlin frotte di ragazzotti e di non ragazzotti si affollavano in certi luoghi prima che fossero chiusi definitivamente. E così prima che avvenga la chiusura della reiterazione il Governo si affretta. Bene, se il Governo vuole andare per fratte (uso questo termine e non altro altrimenti me lo censurano) si accomodi pure, noi non ci staremo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, voglio chiarire che il testo del decreto ovviamente era disponibile presso la Commissione, quando abbiamo deliberato.

La Commissione ha deliberato sulla insussistenza dei presupposti, perchè questo decreto andava ad abrogare altro decreto tuttora vigente, che avrebbe in ipotesi ancora potuto essere convertito. In questo si è ritenuto di riscontrare la non conformità al modello costituzionale dell'articolo 77.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, voglio confortare quanto è stato detto da lei e dal relatore Villone per cercare di introdurre un elemento di ragionevolezza di cui credo l'Aula abbia bisogno.

Ci troviamo di fronte ad una situazione talmente straordinaria ed eccezionale che ha indotto la Conferenza dei Capigruppo l'altro ieri ad adottare un atteggiamento che è di pura assennatezza istituzionale.

Voglio dire ai colleghi della Lega che in questo momento non stiamo per votare su testi ignoti, ma su testi noti riprodotti identicamente per ragioni di sopravvenienza di una sentenza della Corte costituzionale che ci induce ad assumere atteggiamenti anche straordinari.

Se stessimo per votare testi ignoti, saremmo certamente noi - ma immagino anche i colleghi della maggioranza - contrari ad un evento del genere; non stiamo facendo questo, stiamo per adottare una decisione di saggezza istituzionale e mi auguro che lo possano fare tutti. Questo è stato il senso della Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano*).

PRESIDENTE. Per conoscenza dell'Aula, perchè non tutti hanno avuto la possibilità di leggere la *Gazzetta Ufficiale* di mercoledì 23

ottobre 1996: l'articolo 14 fa espresso riferimento all'abrogazione: «sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437».

Questa mattina ci siamo trovati di fronte all'alternativa: vogliamo convertire il provvedimento che è stato già esaminato dalla Commissione finanze o vogliamo seguire il provvedimento del Governo?

Poichè questo è un precedente che probabilmente si potrà anche ripetere ed il Parlamento è sovrano, il Presidente, dopo aver registrato l'assenza di obiezioni ad un indirizzo in tale direzione, ha chiesto la convocazione immediata della Commissione affari costituzionali.

Non vedo la ragione per la quale si convoca la Commissione affari costituzionali per esprimere un parere sulla sussistenza o meno dei presupposti per poi trovarci in Aula di fronte a contestazioni che ritengo rituali da parte del senatore Speroni ma che non ritengo rituali da parte di altri colleghi che, appartenenti ad altri Gruppi, pure hanno espresso una sottolineatura favorevole rispetto allo sbocco che volevamo dare.

Ricordo che nel corso della seduta di stamattina la 1ª Commissione permanente ha espresso un parere contrario sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento circa il decreto-legge n. 539.

Ai sensi della citata disposizione, la deliberazione su tale parere contrario avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 539.

I senatori che intendono conformarsi al parere della 1ª Commissione, e quindi riconoscere la insussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che sono favorevoli alla sussistenza di tali presupposti e requisiti dovranno votare no.

I senatori che intendono che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	104
Favorevoli	179
Astenuti	27

Il Senato approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1489) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario», già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, in relazione ai tempi di esame del decreto-legge al nostro ordine del giorno, dispongo, ai sensi del primo comma, dell'articolo 84, del Regolamento, che a ciascun Gruppo sia riservato un tempo complessivo di dieci minuti per interventi di qualsiasi natura sul provvedimento stesso; al relatore e al Governo sono riservati cinque minuti ciascuno; egualmente cinque minuti sono riservati complessivamente per i senatori che dissentano dalle posizioni del proprio Gruppo.

Scaduti i tempi sopra ricordati la Presidenza procederà al voto degli eventuali emendamenti ancora residui senza ulteriori interventi.

Il relatore, senatore Pasquino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vista la situazione, mi limiterò a ricordare il contenuto dei 13 articoli del disegno di legge n. 1489. Questo disegno di legge nasce dall'accorpamento di numerosi decreti in materia tributaria (dall'articolo 1 all'articolo 8), di gestioni fuori bilancio (articolo 9), di fondi previdenziali (articolo 10), di disposizioni in materia di contenzioso tributario (articoli 11 e 12) e di liti in pendenza in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi (articolo 13).

Ritengo più opportuno tralasciare il commento degli articoli meno importanti per riservare invece alcune considerazioni sul processo tributario (articoli 11 e 12) e sottolineare l'importanza dell'approvazione di questo disegno di legge. L'articolo 12, ad esempio, introduce diverse disposizioni normative: si può stare in giudizio senza assistenza tecnica fino ad un importo di 5 milioni di lire e l'istituto della conciliazione giudiziale sostituisce quella della definizione preventiva delle controversie. C'è poi una serie di norme transitorie per il passaggio dal vecchio ordinamento – cioè un contenzioso tributario basato su cinque gradi di giudizio – al nuovo processo tributario basato su tre gradi di giudizio e tutta una serie di altre disposizioni sulle quali non mi soffermo, chiedendo alla Presidenza di inserire agli atti la mia relazione scritta.

In conclusione siamo in presenza di un complesso di norme certamente fin troppo minuziose e dettagliate, che proprio per questa caratteristica rendono estremamente difficoltoso l'intervento del legislatore,

costretto a rincorrere il necessario e continuo aggiornamento dei termini e a ratificare provvedimenti che in gran parte hanno già prodotto i loro effetti.

Vi sono due aspetti che vanno sottolineati. Il primo è di natura squisitamente politica, che maggioranza e opposizione devono risolvere nell'interesse generale del paese. Il secondo aspetto è legato ad un'azione legislativa che spetta al Ministero delle finanze proporre ed al Parlamento deliberare. Le norme contenute nel presente decreto, e in specie quelle relative alla disciplina e organizzazione del contenzioso tributario, non esauriscono la necessità di ulteriori modifiche e perfezionamenti per migliorare il nuovo processo pubblico, renderlo effettivamente accessibile a tutti i contribuenti e farlo divenire la sede qualificata e autorevole per derimere le controversie. Fondamentali esigenze di tempestività ed equità, dato che il nuovo processo tributario è oramai avviato dal 1º aprile 1996, non mi consentono di affrontare in modo adeguato aspetti tecnici, dottrinali e di indirizzo in una materia complessa che richiede un più organico approfondimento, alla luce anche delle concrete esperienze sul campo.

È opportuno quindi convertire rapidamente questo decreto-legge e sollecitare il Governo a presentare in tempi rapidi un disegno di legge che affronti in modo organico le esigenze di ulteriore organizzazione e razionalizzazione del processo tributario. È vero, vi è stato un atteggiamento estremamente responsabile da parte dell'opposizione... (*Brusio in Aula*)... ma a questo punto mi fermo perchè non è possibile lavorare così. Dicevo che vi è stato un atteggiamento responsabile da parte dell'opposizione che ha rinunciato a porre ostacoli alla conversione di questo decreto-legge, ma a condizione che il Governo si impegni in un determinato periodo di tempo - e questo è oggetto di ordini del giorno sottoposti all'approvazione del Senato - a presentare un disegno di legge organico, che affronti, razionalizzi e organizzi meglio tutta la materia.

È per queste considerazioni che chiedo una rapida conversione in legge di questo decreto. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano*).

SPERONI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, come ho sostenuto poco fa, neanche Ccausescu riusciva a limitare così i tempi del Parlamento rumeno. Con questi tempi è difficile immaginare di poter esporre in maniera apprezzabile le nostre motivazioni: ma rimandando a quello che ho già detto in precedenza, rilevo che il decreto-legge in esame per la sua conversione non scade oggi ma domani. Quindi, visto che abbiamo già abbondantemente superato le ore 13, termine previsto per la seduta di oggi, e visto che in calendario è prevista una seduta per domani, chiedo di rinviare appunto a domani il dibattito e la votazione sul provvedimento in esame.

Chiedo peraltro che la votazione sulla mia proposta sia fatta previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Sulla questione sospensiva sollevata dal senatore Speroni può parlare un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANGIUS. Signor Presidente, non sono d'accordo sulla questione sollevata dal senatore Speroni ed invito il Senato, tutti i colleghi, al di là dei giudizi e delle valutazioni di merito che sul testo potranno esporre e manifestare, a respingere questa richiesta. Credo che tutti noi comprendiamo benissimo che, scadendo domani questo decreto-legge, o lo convertiamo in legge definitivamente nella giornata di oggi oppure ciò non è più possibile. Certe finzioni un pò ipocrite presenti nelle affermazioni che vengono fatte qui in Aula dovrebbero essere da tutti bandite: ma evidentemente la decenza delle nostre affermazioni da parte di taluno non è considerata meritevole di rispetto.

Vorrei invitare i colleghi che sollevano certe questioni a conoscere più dettagliatamente il provvedimento che stiamo discutendo. Anche perchè chi assolve a funzioni importanti quali quelle che tutti noi assolviamo ha il dovere, nel momento in cui ha peraltro la responsabilità rilevantisima di dirigere un Gruppo politico, di esporre con cognizione di causa ciò che effettivamente si pensa, prima di dare giudizi di merito sui provvedimenti sui quali il Senato è chiamato a pronunciarsi.

Questo provvedimento ha percorso tutto l'iter parlamentare. È stato discusso lungamente dalla Commissione finanze ed altrettanto lungamente dall'Assemblea della Camera dei deputati; è stato poi lungamente discusso nella Commissione finanze e tesoro del Senato. Il testo che esaminiamo è assolutamente identico a quello licenziato dalla Camera dei deputati ed il provvedimento ha prodotto i suoi effetti positivi, o largamente positivi, ma come tali riconosciuti dai Gruppi che compongono la Commissione finanze. Esso investe diritti e non solo aspettative di migliaia e migliaia di cittadini e quindi la sua decadenza comporterebbe un danno rilevantissimo per i nostri concittadini; un danno che noi in qualche modo dobbiamo tenere nel debito conto.

Lo ripeto: al di là delle valutazioni di merito che sul provvedimento in discussione ciascuno di noi ha: sottolineo questo dato, colleghi, perchè giudico molto importante che nella discussione che abbiamo fatto in Commissione finanze una posizione del Governo, peraltro sollecitata dai colleghi della minoranza, sia stata valutata positivamente in quanto manifestava una disponibilità ad una successiva iniziativa legislativa tesa ad intervenire su quei punti che possono lasciare ancora dei margini di controversia nel giudizio di merito che i Gruppi parlamentari hanno comunque mantenuto; tant'è vero che contemporaneamente al varo del provvedimento, i colleghi di maggioranza e di opposizione hanno presentato degli ordini del giorno che si muovono esattamente in maniera convergente in questa direzione.

Non aggiungo altro in quanto, in tutta franchezza, la lunghezza della discussione già svolta sul provvedimento mi sembra ci possa

consentire di esprimere ragionevolmente, voglio sottolineare, e sicuramente non immotivatamente un voto favorevole o contrario.

Questo è l'appello che, rispetto alla questione sospensiva sollevata dal senatore Speroni, mi sento di rivolgere, naturalmente con grande cautela, a tutti i colleghi. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Sulla questione sollevata dal senatore Speroni vorrei intanto chiarire che domani non c'è seduta; per convocarla dobbiamo convocare la Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo già discusso questa mattina, salvo non onorare con presenze adeguate le conclusioni del provvedimento in esame; molti hanno acconsentito, applaudendo anche, rispetto ad una presa di posizione, a mio avviso giusta, sollevata dal senatore Angius. Mi trovo dunque a dover applicare il Regolamento: non so come in assemblee non elette si comportasse Ceausescu, senatore Speroni, ma in un'assemblea elettiva non posso non comportarmi che conformemente al Regolamento che leggo e tento di applicare fedelmente.

Pertanto nella giornata di domani avrei posto tranquillamente all'ordine del giorno questo provvedimento perchè la scadenza del sessantesimo giorno è domani, ma non posso farlo di autorità senza preventivamente aver convocato la Conferenza dei Capigruppo. Nella Conferenza dei Capigruppo di ieri – non so se lei era presente – abbiamo stabilito all'unanimità di trattare questo argomento. Se ritengo che il provvedimento potrebbe anche, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, essere messo in votazione senza discussione, l'aver concesso dieci minuti a ciascun Gruppo parlamentare è già in abbondanza un atto di rispetto verso il Parlamento ed è certamente conforme alla nostra democrazia. Non so perchè dunque questi atti debbono essere considerati dittatoriali, come lei afferma.

Passiamo adesso alla verifica del numero legale precedentemente richiesta dal senatore Speroni. Verranno evidentemente computati i dodici senatori che appoggiano la richiesta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva presentata dal senatore Speroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, la complessità e soprattutto la vastità della materia del provvedimento in discussione per la conversione in legge del decreto, non possono non creare motivi di perplessità e di preoccupazione, atteso che trattasi di disposizioni in larga misura finalizzate a regolare i rapporti tra il cittadino e il fisco.

Ci troviamo infatti di fronte ad un provvedimento non a caso definito decreto *omnibus* proprio per sottolineare l'anomalia che emerge chiaramente aggravata soprattutto dalla presenza di una macchinosità legislativa che rende difficile l'interpretazione agli stessi addetti ai lavori.

Di qui la perplessità nell'affrontare il problema, atteso che stiamo di fronte ad un provvedimento che si presenta come un vero e proprio affastellamento di decreti-legge reiterati sui quali incombe la mannaia della sentenza della Corte costituzionale che di fatto pone finalmente ben precisi limiti legislativi in materia di decretazione d'urgenza.

Di fatto, due sono apparse le vie percorribili. La prima, è finalizzata ad impedire un provvedimento che riteniamo macchinoso, scarsamente interpretabile e quindi di difficile applicazione e soprattutto scarsamente dotato di misure atte a snellire con adeguati provvedimenti di semplificazione e di trasparenza il contenzioso tributario. Tutto ciò senza perdere di vista gli altri aspetti che caratterizzano l'arcipelago fiscale con riferimento ai criteri di imposizione diretta ed indiretta e quindi alla necessità di fare dell'amministrazione finanziaria dello Stato, un organismo di alto profilo funzionale per evitare le deformazioni e soprattutto i buchi che si rilevano attraverso la diffusa presenza del fenomeno dell'evasione fiscale.

La seconda via, invece, è diretta ad evitare la decadenza nel decreto che comporterebbe un vero e proprio caos con grave danno per le finanze dello Stato e soprattutto dei cittadini. I Cristiano democratici hanno scelto nell'ambito delle iniziative concordate con gli altri *partner* del Polo della libertà questa seconda via e in tal senso, proprio per evitare il pericolo che il decreto decadde per scadenza di termini, non hanno presentato emendamenti in sede di discussione in Commissione.

Tutto ciò alla luce di un ordine del giorno già approvato alla Camera dei deputati e fatto proprio dal Governo in base al quale emerge un impegno comune del Parlamento a dare una via preferenziale a tutti quei provvedimenti correttivi che saranno presentati per una rilettura di alcuni aspetti della complessa materia, soprattutto con riferimento al contenzioso tributario, all'insediamento delle nuove

Commissioni nonchè al riordino istituzionale del Secit – sull'argomento il Governo ha manifestato la necessaria apertura.

Pertanto, mi auguro che il provvedimento in esame venga accompagnato da un adeguato e specifico strumento di indirizzo che da una parte fa salvo il decreto *omnibus* per evitare il caos e dall'altro fissi ben definiti parametri di riferimento per dare compiutezza alle esigenze di semplificazione e di trasparenza dell'apparato tributario ed offrire finalmente uno sbocco al contenzioso tributario la cui lentezza e macchinosità stanno creando seri problemi al fisco e ai contribuenti (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale*).

PREIONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Tenga però conto che siamo in fase di discussione generale.

* PREIONI. Signor Presidente, la Giunta per le immunità parlamentari è stata convocata per le ore 14,30 di oggi. Alla seduta dovranno o potranno partecipare persone esterne al Senato convocate per l'occasione.

Se è possibile, le chiedo di sospendere la seduta dell'Assemblea per consentire i lavori della Giunta e poi successivamente riprendere i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Preioni, ma il meno è contenuto nel più. L'Assemblea annulla i lavori della Commissione. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

È iscritto a parlare il senatore Costa il quale, nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ravvisata la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisca almeno le seguenti indicazioni:

a) istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale;

b) revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con la previsione di nuove categorie di soggetti abilitati e l'eventuale riordino dei requisiti necessari per l'espletamento di tale funzione in favore delle parti del processo tributario diverse dagli uffici del Ministero delle finanze e dagli enti locali;

c) revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli uffici del Ministero delle finanze mediante la previsione che la rappresentanza e la difesa degli stessi compete ai dirigenti e ai funzionari o ai dipendenti da loro delegati, preposti ad apposite unità organizzative, diverse da quelle cui appartengono gli uffici del Ministero delle finanze che sono parti del processo, competenti ad esercitare in via esclusiva le predette funzioni di rappresentanza o assistenza per uno o più di tali uffici;

d) revisione della disciplina del processo tributario nel senso della piena attuazione del principio di effettività della difesa anche in relazione all'udienza di trattazione, della semplificazione delle procedure di deposito degli atti e dei documenti e delle modalità di deduzione e produzione delle prove, nel rispetto della parità di trattamento di tutte le parti del processo in relazione alle posizioni soggettive dalle stesse rispettivamente fatte valere, nonché della semplificazione delle regole di procedura relativamente alle controversie in materia tributaria già insorte dinanzi ad organi giurisdizionali o amministrativi alla data del 1° aprile 1996:

e) revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio;

f) eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria o locale a seguito di sentenza passata in giudicato con i versamenti di tributi erariali o locali dallo stesso dovuti, qualora i termini di legge per il rimborso non siano rispettati;

g) introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere eletto anche tra i componenti che non rivestono la qualifica di magistrato ordinario amministrativo o militare;

h) previsione della possibilità per il contribuente di ottenere adeguata tutela cautelare in sede amministrativa nei riguardi degli atti e dei comportamenti degli uffici della amministrazione finanziaria e degli enti locali in forme concorrenti con gli ordinari rimedi giurisdizionali e alla disciplina organica delle corrispondenti fattispecie;

i) revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

l) adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

m) esplicito riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle controversie riguardanti la tassa sulla salute e i tributi regionali.

n) definizione delle liti fiscali pendenti con l'adozione di norme e condizioni idonee a mallevare il contribuente di ogni sanzione irrogata.

9.1489.1

COSTA

Il senatore Costa ha facoltà di parlare.

COSTA. Signor Presidente, accolgo compiutamente la sua esortazione perchè, oltre ad essere espressione dei singoli partiti, noi siamo senatori della Repubblica e, nella considerazione che questo provvedimento ha già soddisfatto o almeno acceso gli interessi legittimi o i diritti soggettivi che certamente sarebbero frustrati da una mancata approvazione e nella consapevolezza che il paese ci guarda e qualunque italiano oggi voterebbe perchè presto si approvi questo provvedimento, riservandosi perchè in altra sede e in altro modo si possa meglio concorrere alla legislazione nazionale, esprimo sin da adesso il parere favorevole al provvedimento anche per assecondare e migliorare il lavoro che abbiamo già svolto in Commissione. Non mancherò però di chiederle, signor Presidente, di prendere atto che l'esperienza di oggi ci dà contezza del fatto che il Senato per meglio funzionare ha bisogno di una modifica del Regolamento. Agli atti vi è una proposta di chi parla perchè si riduca a tre minuti il tempo attualmente previsto in dieci minuti, a sei quello previsto in venti, a dieci quello previsto per mezz'ora. Ritengo che se lei con la sua amabilità e lungimiranza vorrà prestare attenzione a questa esigenza, presto dovrà proporci questa modifica del Regolamento per fare in modo che il Parlamento possa funzionare meglio. Infatti, a nulla servirebbero le modifiche costituzionali se quello che noi dobbiamo fare ogni giorno, se il lavoro di tutti i momenti, non verrà disciplinato meglio per evitare che ad ognuno di noi sia dato di raccontare prima la sua storia e poi la proposta legislativa. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento, sperando che si possa giungere presto al voto, ovviamente in senso favorevole. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo e Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, preliminarmente non posso che esprimere il mio più profondo sconcerto e la mia radicale critica per la vicenda che ha riguardato la reiterazione di questo decreto-legge che oggi ci accingiamo a discutere in Aula. Nè ci convincono affatto - come dirò infine - le giustificazioni che oggi il Governo ha esposto in quest'Aula.

Non posso non ricordare che con straordinario senso di responsabilità i senatori del Polo per le libertà, pur esprimendo numerose e approfondite critiche alle norme del decreto-legge, avevano eccezionalmente accettato in Commissione finanze e tesoro una procedura, se così posso dire, rapidissima, con la rinuncia alla proposizione di emendamenti ed il contenimento in tempi assai ristretti della discussione, pur di giungere all'esame in Aula in tempo per la votazione dell'intero decreto.

Il nostro orientamento fortemente negativo nei confronti del testo proposto dal Governo non ci aveva impedito di anteporre gli interessi di

tutti i cittadini, di tutti gli operatori che sarebbero stati gravemente lesi dalla decadenza di un decreto-legge che aveva già prodotto da lungo tempo effetti sull'intera comunità, alla pur fondata necessità di opporsi al decreto. E così esso è giunto in Aula per la votazione in tempi utili.

Si apprende però che il Governo ha inopinatamente reiterato il decreto. È fin troppo facile per noi, e crediamo in questa occasione di avere il consenso di tutto il Senato, rispondere a Prodi, che continua ad affermare: «Il Governo funziona, il Parlamento no» che come al solito il Presidente del Consiglio è smentito dai fatti e farebbe bene ad informarsi correttamente prima di esprimere incaute opinioni. Ma tant'è: egli ci ha abituati a ben altro!

Purtroppo però la polemica talvolta non basta e si impone invece una riflessione. Siamo nuovamente di fronte per un verso all'evidenza dell'agire caotico di un Governo che non sa, nè si informa su ciò che accade in Parlamento, e per altro verso ad un nuovo pervicace uso di uno strumento, il decreto-legge, del quale la Corte costituzionale ha notoriamente inibito la reiterazione. Evidentemente i vizi sono duri a scomparire e il tentativo di comprimere le prerogative fondamentali del Parlamento sono ancora presenti ed operanti.

Il Polo per le libertà, e riteniamo non solo, a giudicare anche dall'intervento di questa mattina del senatore Angius e di altri senatori di tutte le parti politiche, non cederà di un millimetro di fronte a tale tentativo.

Mi soffermerò dopo sulla vicenda di qualche minuto fa, perchè ora voglio entrare nel merito del decreto in questione, sia pur brevemente. Noi siamo fortemente critici per varie ragioni: innanzi tutto per la tecnica di redazione delle norme. È da tempo, dall'inizio di questa legislatura, che, su decisivo impulso del senatore Bosello, il Polo per le libertà si batte per una corretta e semplice scrittura delle norme, ritenendola un non secondario fattore di cultura democratica oltre che di cultura giuridica.

Non ci convince, inoltre, l'affastellamento di più svariati argomenti all'interno di un'unica norma. È bene rammentare che in questo decreto sono contenute norme che riguardano l'IVA, l'ICI, il Secit, le sentenze di colpevolezza per reati contro la pubblica amministrazione nei confronti di funzionari del Ministero delle finanze, le imprese di autotrasporti per conto terzi, le società di comodo, e chi più ne ha più ne metta. Ci auguriamo per davvero che simili decreti non abbiano più a ripetersi perchè tale modo di legiferare genera incertezza tra gli operatori del diritto, confusione per gli uffici vessazioni per coloro che sono oggetto di queste norme, sconcerto e malessere in tutti i cittadini.

Reputiamo infine assolutamente inadeguata la definizione del contenzioso tributario. Ancora oggi, come a lungo nel passato, poco si discute del dramma del contenzioso tributario. Una così delicata funzione che attiene i rapporti tra cittadino e fisco è oggi praticamente paralizzata; le cause pendenti sono milioni e dunque milioni di cittadini non potranno conseguire giustizia. Non è questa la sede per analizzare il fenomeno ma la sua gravità non trova nel decreto in esame adeguata risposta, anzi non ne trova affatto. Troppe sono le questioni neanche affrontate, tante quelle affrontate in maniera confusa e disorganica, altrettante

quelle irrisolte. A causa di tale carenza è assolutamente necessario rivedere organicamente la materia e a tal fine il Polo per le libertà proporrà un ordine del giorno. Ci stanno infatti a cuore le garanzie di difesa del cittadino sin dalle prime fasi del procedimento, la riorganizzazione delle Commissioni tributarie, la snellezza delle procedure e l'adeguatezza del personale.

In tal senso, per vero, lo stesso Governo si sta impegnando e noi auspichiamo che tale materia giunga all'esame del Parlamento in tempi assai rapidi.

Speriamo che ad un tale responsabile comportamento dell'opposizione corrisponda in futuro (il presente, come si è detto, è scoraggiante) un'altrettanto responsabile attenzione del Governo.

È altresì assolutamente opportuno che in tale sede si affronti in maniera realistica e concreta il grave problema dei procedimenti pendenti, realizzando misure idonee a incentivare la conciliazione delle controversie con effetti estintivi di ogni conseguenza.

Vorrei infine sollevare una polemica, se me lo consentite. Dov'è il decreto per la finanza locale in ordine al quale le opposizioni hanno ottenuto importanti vittorie in Commissione, decreto che riteniamo avrebbe dovuto essere con altrettanta celerità votato in Aula? Perché mai questa diversità di comportamenti? Chiedo che il Presidente del Senato e la Conferenza dei Capigruppo utilizzino sempre la stessa misura in relazione all'importanza dei decreti, perché così si può ottenere il comportamento responsabile delle opposizioni, non soltanto in alcuni casi, mostrando nei loro confronti certezza.

Mi si impongono infine alcune osservazioni per le giustificazioni che in quest'Aula ho sentito esprimere dal Governo. Quanto ad esse, purtroppo indipendentemente da questioni che riguardano le persone coinvolte, innanzitutto vi è conferma testuale della confusione e della disinformazione del Governo e non certo del Parlamento. Ci preoccupa ancor più la disinvoltura con cui il Governo ancora Oggi parla di reiterazione dei decreti anche dopo la sentenza della Corte costituzionale; ci preoccupa comunque la minimizzazione di una questione che invece è spia di ben altri problemi, come ho già detto, anzi di una ulteriore censura al comportamento del Governo, perché, mentre il Parlamento, in ossequio ad un principio introdotto dalla Corte costituzionale, si è posto il problema di evitare la reiterazione del decreto, oggi il Governo non ha usato lo stesso ossequio cui è tenuto nei confronti della Corte ed ha mostrato per di più sfiducia (questo mi preoccupa) verso il Parlamento. Rispetto alla contorta via da noi scelta, infatti, vi era a mio modesto avviso una via maestra che il Presidente del Senato con mio dispiacere non ha percorso: la richiesta al Governo di ritiro del decreto a fronte di un responsabile, chiaro e trasparente comportamento del Parlamento ed in particolare dell'opposizione.

Ho la netta sensazione che da una parte ci sia stato il non ossequio ad un principio affermato dalla Corte costituzionale e dall'altra un comportamento responsabile; da una parte sfiducia verso il Parlamento mancando di ritirare il decreto a fronte di un comportamento responsabile di tutto il Parlamento. Per questo motivo, signor Presidente, credo che oggi non sia una grande giornata se questo nostro comportamento non porterà in futuro ad un diverso senso di responsabilità di tutti.

Per questo motivo pur esprimendo il nostro voto contrario nel merito di questo provvedimento abbiamo avuto a cuore la comunità nazionale che dagli effetti di questo provvedimento ha già subito alcune conseguenze e che a fronte della decadenza si sarebbe trovata in una situazione di gravissima incertezza, ma auspichiamo e ci auguriamo che in questo caso i nostri organi di garanzia in particolare seguano il più possibile le vie maestre. Questo, a mio modesto avviso, avrebbe contribuito a rasserenare ancora di più.

Ma la speranza è sempre l'ultima a morire e ci auguriamo che in prosieguo simili atteggiamenti non abbiano più a ripetersi. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, solo per una precisazione: ella sa che il decreto-legge una volta approvato nel Consiglio dei ministri e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* resta in vita per sessanta giorni e il Governo non ha nessun potere di ritirare i decreti-legge. Non esiste l'istituto del ritiro dal punto di vista costituzionale. Si parla di ritiro impropriamente, tanto è vero che abbiamo dovuto adottare lo stratagemma dell'assenza dei presupposti, altrimenti il decreto-legge vive per sessanta giorni.

AZZOLLINI. Ma il Governo non ha collaborato.

PRESIDENTE. Ma non ha importanza, il problema è che lei chiede al Presidente del Senato un adempimento che questi non è in grado di assicurarle, perchè in Parlamento dobbiamo discutere alla luce della Costituzione e del Regolamento.

È iscritto a parlare il senatore Bosello, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ravvisata la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisca almeno le seguenti indicazioni:

a) istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale;

b) revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con la previsione di nuove categorie di soggetti abilitati e l'eventuale riordino dei requisiti necessari per l'espletamento di tale funzione in favore delle parti del processo tributario diverse dagli uffici del Ministero delle finanze e dagli enti locali;

c) revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli uffici del Ministero delle finanze mediante la previsione che la rappresentanza e la difesa degli stessi compete ai dirigenti e ai funzionari, o ai dipendenti da loro delegati, preposti ad apposite unità organizzative, diverse da quelle cui appartengono gli uffici del Ministero delle finanze che sono parti del processo, competenti ad esercitare in via esclusiva le predette funzioni di rappresentanza o assistenza per uno o più di tali uffici;

d) revisione della disciplina del processo tributario nel senso della piena attuazione del principio di effettività della difesa anche in relazione all'udienza di trattazione, della semplificazione delle procedure di deposito degli atti e dei documenti e delle modalità di deduzione e produzione delle prove, nel rispetto della parità di trattamento di tutte le parti del processo in relazione alle posizioni soggettive dalle stesse rispettivamente fatte valere, nonché della semplificazione delle regole di procedura relativamente alle controversie in materia tributaria già insorte dinanzi ad organi giurisdizionali o amministrativi alla data del 1° aprile 1996.

e) revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio;

f) eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria o locale a seguito di sentenza passata in giudicato con i versamenti di tributi erariali o locali dallo stesso dovuti, qualora i termini di legge per il rimborso non siano rispettati;

g) introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere eletto anche tra i componenti che non rivestono la qualifica di magistrato ordinario amministrativo o militare;

h) previsione della possibilità per il contribuente di ottenere adeguata tutela cautelare un sede amministrativa nei riguardi degli atti e dei comportamenti degli uffici della amministrazione finanziaria e degli enti locali in forme concorrenti con gli ordinari rimedi giurisdizionali e alla disciplina organica delle corrispondenti fattispecie;

i) revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

l) adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

m) esplicito riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle controversie riguardanti la tassa sulla salute e i tributi regionali;

n) previsione di misure idonee ad incentivare la definizione mediante conciliazione delle controversie pendenti.

9.1489.2

BOSELLO, D'ALÌ, AZZOLLINI, BIASCO, COSTA, COLLINO, PASTORE, PEDRIZZI, VENTUCCI

Il senatore Bosello ha facoltà di parlare.

BOSELLO. Grazie, signor Presidente, anche se mi dispiace interrompere questo interessante ed animato dibattito per riportare su un terreno estremamente più piatto il mio intervento. Il quale si articola nella illustrazione nell'ordine del giorno n. 2, tutto incentrato sui problemi del contenzioso che – è cosa ormai nota in quest'Aula – non sono stati gli ultimi a determinare il «comportamento responsabile» dell'opposizione. Quest'ultima infatti si è resa perfettamente conto che il decadere di un provvedimento di questo tipo avrebbe determinato inconvenienti gravissimi sui processi tributari instaurati nel periodo transitorio.

L'ordine del giorno predisposto e firmato dal sottoscritto e da tutti i colleghi del Polo tende ad impegnare il Governo su 13 punti (tranquillizzo i colleghi, non intendo illustrarli tutti analiticamente) concernenti tutti il tema del contenzioso tributario. Poichè però si tratta di 13 punti che indicano dei problemi e non delle soluzioni, penso sia ragionevole ipotizzare che questo ordine del giorno verrà accettato dal Governo. In esso infatti vengono indicati i punti oggi più delicati di un contenzioso tributario che non ci soddisfa, che non mi soddisfa e che prima o poi (possibilmente prima) dovrà essere integralmente rivisto.

A questo proposito, senza che la cosa possa sembrare una minaccia ma semplicemente una dichiarazione di intenzioni, se il Governo non riterrà di dover intervenire nel settore del contenzioso con una revisione radicale di quegli infelici decreti nn. 545, per la parte ordinamentale, e 546, per la parte procedimentale, del 1992, che inopinatamente sono stati fatti entrare in vigore col 1° aprile di quest'anno, dopo che molti avevano pensato sarebbero finiti nel dimenticatoio, loro collocazione naturale, sono certo che non mancheranno iniziative parlamentari per intervenire nel settore del contenzioso. Dal momento che si tratta di materia nella quale il cosiddetto vincolo di maggioranza, così come i vincoli di minoranza, di Governo o di opposizione non dovrebbero trovare ingresso, se il Governo non (interverrà così come io spero se il Governo di accettare quest'ordine del giorno), da parte mia mi impegno a fare quanto mi sarà possibile in sede parlamentare, affinché il complesso e tema del contenzioso tributario non venga travolto da altri, diversi e più appariscenti temi e venga sottoposto all'attenzione non più del Governo ma dei colleghi di quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevole relatore, onorevoli colleghi, le dichiarazioni della maggioranza che ho ascoltato in Commissione finanze e tesoro sono a dir poco scandalose, in quanto è stato richiesto alle minoranze di non presentare emendamenti al fine di non compromettere la conversione in legge del presente decreto in scadenza domani, 25 ottobre.

Ritengo che simili inviti siano oltraggiosi, perchè presuppongono la disponibilità delle minoranze a rinunciare al loro ruolo di opposizione.

La decisione poi di calendarizzare l'atto Senato n. 1489 per questa mattina, ancora prima che le Commissioni finanze e tesoro, program-

mazione economica, bilancio potessero terminare i propri lavori, evidenza l'arroganza mascherata dall'invito.

È ormai evidente che questa maggioranza riceve dei privilegi che le consentono di sottrarre alle opposizioni il diritto di esaminare i disegni di legge con la dovuta disponibilità di tempo.

Lei, signor Presidente, ieri aveva ritenuto di convocare la Conferenza dei Capigruppo nel pomeriggio alle ore 13,30, pur essendo stato informato che il nostro Presidente di Gruppo sarebbe stato assente per impegni precedentemente assunti.

Avrebbe invece rifiutato di fissare la riunione alle ore 14,30 per non disturbare il riposo pomeridiano dei colleghi romani.

Se questo fosse vero, dimostrerebbe non solo che in Italia ci sono abitudini diverse tra la Padania e il Mezzogiorno, ma che lei, signor Presidente, ha già deciso di essere Presidente solo dell'Ulivo e del Mezzogiorno. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Alcuni rappresentanti della maggioranza pochi giorni fa hanno osato accusarci di essere assenteisti e fannulloni.

Orbene, quanto sta succedendo dimostra chiaramente che i fannulloni e gli assenteisti non siamo noi, in quanto stiamo cercando di lavorare su provvedimenti, con tempi strettissimi, semplicemente perchè la maggioranza ha deciso di delegare la legiferazione all'Esecutivo da essa sostenuto, per poi obbligare le Camere alla conversione dei decreti-legge entro 60 giorni.

Sarebbe opportuno che la maggioranza imparasse a lavorare un poco di più, assumendosi in prima persona la responsabilità di legiferare anche se questo dovesse comportare un maggiore impegno di tempo e non solo un maggiore impegno intellettuale.

Dispiace sentire il Polo rinunciante a presentare emendamenti semplicemente perchè ritiene dannosa l'eventuale mancata conversione in legge del presente decreto. Questo potrebbe offrire all'Ulivo un pericoloso precedente, che gli consentirebbe in futuro di proseguire con l'uso della decretazione d'urgenza, invocando e supplicando successivamente la conversione in legge entro 60 giorni al fine di evitare pericolosi danni derivanti dagli effetti già prodotti dai decreti-legge non convertiti. Appellarsi a questa motivazione per non presentare emendamenti è un motivo pretestuoso ed inaccettabile. Non ci si può pronunciare negativamente sul disegno di legge e poi mettersi le mani in tasca o meglio lavarsi le mani.

Richiedo che durante l'esame degli emendamenti il relatore dia ampia e soddisfacente motivazione sui pareri che esprimerà, ritenendo censurabile il comportamento da lui tenuto in Commissione, quando si è limitato ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dal sottoscritto, appellandosi al fatto che l'eventuale accoglimento di un solo emendamento avrebbe comportato la reiterazione del decreto-legge. Questo è un metodo per rendere blindati tutti i decreti-legge.

Poichè la Commissione bilancio non ha espresso il suo parere sugli emendamenti da me presentati, per il fatto che non sono state rispettate le procedure ordinarie, richiedo che il disegno di legge in esame venga rinviato in Commissione bilancio e che su questa mia richiesta si pronunci il Senato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

ravvisata l'urgenza di un intervento legislativo di razionalizzazione delle norme sul contenzioso tributario,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento in tempi brevi uno specifico disegno di legge in merito sulla base dei seguenti criteri ispiratori:

a) definizione del contenzioso entro un tempo massimo non superiore a 24 mesi;

b) previsione di due soli gradi del giudizio;

c) previsione di un preventivo tentativo di conciliazione con indicazioni delle parti per una proposta conciliativa;

d) previsione della responsabilità per i commercialisti che abbiano redatto o firmato ricorsi in cui risultino, in sede di giudizio finale, infedeli dichiarazioni o non corrette applicazioni delle norme vigenti;

e) previsione di un ruolo attivo dei centri di servizio e della pubblica amministrazione nell'assistenza al contribuente, anche prevedendo appositi uffici per il gratuito servizio per la dichiarazione dei redditi in cui la responsabilità del contribuente permane solo per la eventuale infedele produzione della documentazione».

9.1489.4

ALBERTINI, BERGONZI, MARINO

Il senatore Albertini ha facoltà di parlare.

ALBERTINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, egregi colleghi, anche noi del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti abbiamo convenuto di accettare l'invito rivolto a tutti i Gruppi, in sede di esame di questo disegno di legge nella 6ª Commissione permanente, per agevolare una rapida procedura per la conversione di questo decreto, di non presentare emendamenti al fine appunto di consentirne un approdo il più rapido possibile. Infatti gran parte degli effetti derivanti dall'applicazione di questo decreto-legge erano già stati prodotti e se tale decreto avesse dovuto essere reiterato i danni sull'interesse generale sarebbero stati rilevanti.

Vorrei far notare al senatore Rossi che questa richiesta non è stata affatto scandalosa, come lui ha sostenuto, ma è stata tanto ragionevole che l'hanno accolta tutti i Gruppi presenti in quest'Aula, ad eccezione naturalmente e purtroppo soltanto della Lega Nord-Per la Padania indipendente. Ciò non toglie il fatto che nel decreto-legge vi siano parti, per noi almeno, non compiutamente soddisfacenti. Mi riferisco in particolare alla normativa ulteriore introdotta per il contenzioso tributario; vi è un'aggiunta di norme che noi abbiamo condiviso e condividiamo, ma resta ancora l'esigenza profonda di una ulteriore integrazione di normative relativamente ad aspetti che sono urgenti e che devono essere affrontati al più presto. Proprio per questo motivo abbiamo sottoscritto assieme a quasi tutti gli altri Gruppi presenti in quest'Aula l'ordine del

giorno n. 3 rivolto al Governo per invitarlo a proporre un disegno di legge che provveda a tutta una serie di integrazioni indicate nel testo dell'ordine del giorno stesso.

A parere nostro, tuttavia, l'ordine del giorno comune che abbiamo presentato non affronta ancora compiutamente aspetti di fondo relativi al contenzioso tributario. Oggi, come tutti sanno, abbiamo circa tre milioni di liti pendenti: un fatto inaudito! Oggi vige ancora una procedura per cui il processo tributario può protrarsi nella notte dei tempi, non si sa per quanti anni.

Vi è invece l'esigenza di intervenire radicalmente per modificare i pilastri portanti del contenzioso tributario. Il Gruppo di Rifondazione Comunista ha presentato un suo ordine del giorno impostato su due capisaldi: l'introduzione di due soli livelli di giudizio e l'obbligo della definizione del contenzioso entro un tempo in ogni caso non superiore ai 24 mesi. In tal senso rivolgiamo un invito al Governo perchè provveda a presentare al più presto un disegno di legge, per eliminare la pratica nefasta posta in essere da moltissimi contribuenti di intraprendere la strada del ricorso nella consapevolezza che la conclusione, con la normativa attuale, potrà aversi solo in tempi lunghissimi e che - come l'esperienza fino ad oggi testimonia - nel frattempo interverrà sicuramente l'immane condono.

In conclusione, se la nostra proposta dovesse concretizzarsi e se il Governo manterrà l'impegno assunto di non introdurre ulteriori condoni, si comincerà finalmente a mettere in campo misure efficaci nella lotta contro l'evasione fiscale, uno dei cancro più terribili e scandalosi della nostra Repubblica. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Mi sembra che tutte queste prevaricazioni e forzature abbiano un pò modificato il clima che si era instaurato dopo la pausa estiva in quest'Aula. Ma non è certo colpa nostra se il Governo sbaglia a fare i decreti, se pasticcia sulle date delle *Gazzette Ufficiali* e se, oltre tutto, trova una sponda in un Parlamento che avalla tutte queste scelte sbagliate e cerca di rimediare conculcando le libertà delle forze di opposizione. Le quali, tra l'altro, tranne il nostro Gruppo, pare accettino supinamente qualunque imposizione. Ricordiamo infatti che anche coloro che oggi sono in maggioranza potrebbero in tempi brevi non esserlo più. Ricordo altresì dall'esterno battaglie fatte per prevaricazioni minime rispetto a quelle che stiamo subendo: ma si vede che i tempi sono cambiati, che il compromesso storico finalmente sta arrivando, che Polo ed Ulivo troveranno accordi sulla Bicamerale, sulle televisioni di Berlusconi e così via, quindi anche le nostre richieste di verifica del numero legale vengono vanificate dall'appoggio del Polo all'Ulivo. Questo è un precedente pericoloso e non vale la giustificazione che lo si fa nell'interesse dei cittadini. Noi abbiamo ben presenti gli interessi dei cittadini, e abbiamo visto che quando si è trattato alla Camera di far cadere un decreto questo scrupolo non

c'è stato da parte di altri che invece oggi si accaniscono a sostenere, quanto meno con la loro presenza, la maggioranza.

Anche il detto «cosa fatta capo ha» non deve costituire un principio giuridico: i cittadini devono sapere che un decreto-legge è un provvedimento precario, provvisorio e non una cosa certa. Altrimenti non sarebbe un decreto-legge ma una legge, anche se, come abbiamo visto, non c'è più neanche la certezza del diritto, perchè fatta oggi una legge dal Parlamento, domani con un decreto-legge il Governo la modifica. Pertanto il cittadino è ormai in balia del potere e finora pare abbastanza rassegnato dato che è abituato a prendere fregature dallo Stato. È anche per questo che noi vogliamo un altro Stato, proprio perchè non vogliamo aver niente a che fare con il governo romano e con le sue fregature. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi il decreto-legge n. 437 dell'agosto scorso, per l'esattezza presentato dal Governo cinquantanove giorni fa per la conversione, e la vicenda paradossale che ci è stata illustrata qualche ora fa dal sottosegretario Bogi costituiscono un'evidente, concreta e pratica manifestazione di quanto sia apprezzabile la sentenza della Corte costituzionale, i cui contenuti sono stati anticipati dal presidente della Consulta Ferri all'inizio del mese. Non deve essere più consentito al Governo di legiferare, come ha fatto nel passato e come ha fatto in questa occasione, con provvedimenti destinati fin dalla nascita alla reiterazione, capaci di produrre duraturi effetti nei rapporti giuridici con e tra i cittadini della Repubblica, scavalcando di fatto la volontà ed il controllo del Parlamento che vede la sua funzione ridotta così a mera presa d'atto di quanto deciso in sede governativa e costringendolo ad una non edificante attività di semplice ratifica.

In un sistema siffatto lo stesso Parlamento risulta inutile, diventando unicamente l'organo costituzionale deputato a sancire la fiducia al Governo che si arroga poi di fatto anche l'esercizio del potere legislativo, come sta accadendo, come è accaduto anche stamattina con la reiterazione inopinata e inaspettata di questo decreto-legge. Proprio per questo ci siamo oggi dichiarati disponibili a discutere il precedente decreto-legge, il n. 437, e non quello emanato dal Governo qualche ora fa, dimostrando in tal modo e volendo riaffermare la superiorità e la centralità del potere legislativo e di questa Camera.

Questo ci distingue dalla Lega: la Lega anche in questa occasione, anche quando sono in gioco gli interessi di decine di migliaia di cittadini, gioca al tanto peggio tanto meglio. Allora noi non ci stiamo: anche un'opposizione dura e rigorosa come la nostra non ci sta.

La storia di questo decreto-legge è la chiara testimonianza di quanto vado dicendo con l'aggravante introdotta dal Governo della confusione delle norme pregresse giustificata dal proposito di fingere la riduzione dei decreti-legge pendenti, studiata ad arte con il più assoluto disprezzo per il cittadino messo in condizione di non poter neppure capire cosa il Governo e il Parlamento stanno producendo in questi giorni.

Già il titolo del disegno di legge di conversione è espressione di un provvedimento *omnibus*, navetta, nel quale sono state traghettate norme diverse, senza alcun organico riferimento, per giunta assoggettate nel tempo, con la ripetuta reiterazione, a continui rimaneggiamenti e aggiustamenti.

Il Polo a suo tempo ha annunciato un'opposizione dura in Parlamento. Ma a quale Governo? Un'azione parlamentare di contrasto a questo provvedimento sarebbe espressione di opposizione a questo Governo? O piuttosto al precedente Governo Dini o, ancora, al precedente Governo Berlusconi? Per questo motivo di fondo abbiamo deciso di non opporci con manovre dilatorie e ostruzionistiche alla conversione del decreto-legge in esame riservandoci però – statene certi – un'opposizione dura, rigorosa, intransigente ai provvedimenti di codesto Governo che concernono la finanziaria del 1997, provvedimento questo che certamente presenterà un contenuto molto più preoccupante per le sorti del paese, come ho avuto modo di dire in occasione della discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Del resto, le misure contenute nel provvedimento in esame, anche se in taluni casi criticabili, emendabili e perfezionabili, in larga parte sono anche accettabili perchè la loro bocciatura o la loro modifica, al di là della scarsa possibilità concreta di successo da parte nostra, sarebbe potuta risultare più dannosa per il paese della loro approvazione definitiva.

In particolare, ad esempio, ci sembra opportuno che i cittadini siano posti in condizioni almeno di sapere quali siano le norme vigenti in materia di contenzioso tributario dato che la riforma dopo una lunga stasi è entrata in vigore ormai da quasi sei mesi.

Così pure le imprese hanno bisogno di chiudere le partite aperte lo scorso anno in materia di sanatoria delle irregolarità formali ovvero di conoscere definitivamente qual è il pensiero dei legislatori in tema di rilevanza fiscale dei maggiori valori derivanti dalle imputazioni in bilancio dei disavanzi di fusioni e di scissioni.

D'altro canto, non si può pensare di mettere in discussione l'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto quando ormai è stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Le imprese sono già sufficientemente esasperate dalla stretta fiscale – mi avvio alla conclusione, signor Presidente – annunciata dal Governo, da quello stesso Governo che è espressione di una maggioranza che in campagna elettorale aveva presentato un programma del tutto diverso.

Per questi motivi abbiamo accettato di discutere il provvedimento in tempi ristretti e forzatamente ridotti, e con un dibattito strozzato in Commissione, ma nello stesso tempo annunciamo la nostra contrarietà nel merito dei suoi contenuti. In questo modo vogliamo dimostrare – a differenza della Lega – il senso di responsabilità del Gruppo Alleanza Nazionale e, soprattutto, il nostro rispetto dei bisogni e degli interessi del popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e Forza Italia. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore al quale chiedo se intende illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ravvisata la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisca almeno le seguenti indicazioni:

a) istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale;

b) revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con la previsione di nuove categorie di soggetti abilitati e l'eventuale riordino dei requisiti necessari per l'espletamento di tale funzione in favore delle parti del processo tributario diverse dagli uffici del Ministero delle finanze e dagli enti locali;

c) revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli uffici del Ministero delle finanze mediante la previsione che la rappresentanza e la difesa degli stessi compete ai dirigenti e ai funzionari o ai dipendenti da loro delegati, preposti ad apposite unità organizzative, diverse da quelle cui appartengono gli uffici del Ministero delle finanze che sono parti del processo, competenti ad esercitare in via esclusiva le predette funzioni di rappresentanza o assistenza per uno o più di tali uffici;

d) revisione della disciplina del processo tributario nel senso della piena attuazione del principio di effettività della difesa anche in relazione all'udienza di trattazione, della semplificazione delle procedure di deposito degli atti e dei documenti e delle modalità di deduzione e produzione delle prove, nel rispetto della parità di trattamento di tutte le parti del processo in relazione alle posizioni soggettive dalle stesse rispettivamente fatte valere, nonché della semplificazione delle regole di procedura relativamente alle controversie in materia tributaria già insorte dinanzi ad organi giurisdizionali o amministrativi alla data del 1° aprile 1996;

e) revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio;

f) eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria o locale a seguito di sentenza passata in giudicato con i versamenti di tributi erariali o locali dallo stesso dovuti, qualora i termini di legge per il rimborso non siano rispettati;

g) introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere

eletto anche tra i componenti che non rivestono la qualifica di magistrato ordinario amministrativo o militare;

h) previsione della possibilità per il contribuente di ottenere adeguata tutela cautelare in sede amministrativa nei riguardi degli atti e dei comportamenti degli uffici della amministrazione finanziaria e degli enti locali in forme concorrenti con gli ordinari rimedi giurisdizionali e alla disciplina organica delle corrispondenti fattispecie;

i) revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

l) adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

m) esplicito riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle controversie riguardanti la tassa sulla salute e i tributi regionali;

n) assicurazione che le norme future siano ordinate eliminando l'attuale ingerenza e gestione, in ogni forma e momento dell'*iter* processuale, dell'amministrazione finanziaria, che è la «parte in causa pubblica» dello stesso processo. E che venga altresì eliminato nell'ordinamento ogni precostituito privilegio di categoria.

9.1489.3. PASQUINI, ALBERTINI, MONTAGNA, PETTINATO, ANGIUS, BONAVITA, SARTORI, CADDEO, BISCARDI, FOLLIERI, BERTONI, POLIDORO

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi riservo di intervenire successivamente nel merito, se sarà necessario.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso i seguenti pareri:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 1.10, 1.11, 1.13, 4.10, 6.10, 7.3, 8.0.1 e 11.0.1, per i quali il parere è contrario».

NOVI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Novi, il tempo a disposizione del suo Gruppo è esaurito. Verifichiamo se il suo intervento attiene all'ordine dei lavori.

* NOVI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il nostro atteggiamento oggi in Aula non contraddice affatto il ruolo dell'opposizione. È un atteggiamento responsabile che abbiamo assunto in via del tutto eccezionale. (*Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*). D'altronde vorrei ricordare ai senatori della Lega che parlano di compromesso storico, che il Polo delle Libertà non ha mai sostenuto una maggioranza unitamente al PDS e non abbiamo mai governato una regione insieme al PDS, come ha fatto la Lega. (*Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Signor Presidente, vogliamo anche richiamare il Governo a non esagerare con le deleghe perchè le deleghe inserite nel collegato alla finanziaria in pratica stanno espropriando il Parlamento della sua potestà legislativa, ed il rischio con le deleghe è di creare una situazione di tensione. Di conseguenza...

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei sta svolgendo un intervento di merito.

NOVI. Signor Presidente, volevo soltanto sottolineare che noi respingiamo al mittente gli appunti e le accuse che sono venute dalla Lega. (*Commenti dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole, a condizione che il senatore Costa elimini dal testo dell'ordine del giorno la lettera n).

PRESIDENTE. Senatore Costa, lei intende accogliere la richiesta del Governo?

COSTA. Signor Presidente, era nelle mie intenzioni assecondare le necessità e l'azione del Governo. A mio avviso nessuna definizione, che peraltro con una modalità diversa è postulata nella lettera n) del successivo ordine del giorno, firmato anche da me in subordine, potrà mai trovare applicazione se non con la precisazione che io avevo previsto. Siccome la fretta non ci consente di approfondire l'argomento, per assecondare il divenire dei lavori io ritiro l'ordine del giorno, ma aspetterò il momento in cui il Governo riproporrà una norma che pressochè ripeta la mia proposta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Boselli, intende insistere per la votazione?

BOSELLO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 3.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pasquini, intende insistere per la votazione dell'ordine del giorno?

PASQUINI, *relatore*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 4.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario, a meno che non vengano soppresse le lettere *b)* e *d)*.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore, ma limiterebbe la cancellazione alla lettera *d)*. In tal caso, esprimerebbe parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, intende accogliere la richiesta avanzata?

ALBERTINI. Signor Presidente, noi insistiamo perchè venga posto ai voti l'ordine del giorno nel suo testo integrale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4.

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Albertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano, altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 437:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996";

b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

c) al comma 4, lettera e), le parole: "15 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

d) al comma 5-*bis*, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; al secondo perio-

do, le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996"; al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996".

2-bis. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996"»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995».

All'articolo 3:

al comma 3, terzo periodo, la parola: «disposte» è sostituita dalla seguente: «disposta».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Proroga del termine per la chiusura della partita IVA*) - 1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies* o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies*.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997».

All'articolo 7:

al comma 1, la lettera b) è soppressa;
il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo".

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997»;

al comma 7, le parole: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1997».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la parola: «dipartimenti,» sono inserite le seguenti: «direzioni centrali,».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera d), le parole: «dall'articolo 63» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;

al comma 2, le parole: «dal 17 aprile 1993» sono sostituite dalle seguenti: «dal 15 gennaio 1993»;

al comma 3, terzo periodo, le parole da: «, da pubblicare» fino a: «del presente comma,» sono soppresse; al medesimo comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, lettera b), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudizio della sentenza»;

al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 50, le parole: "Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5," sono soppresse»;

al comma 1, la lettera e) è soppressa;

al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 71, comma 1, le parole: "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602," e le parole: " , l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202" sono soppresse»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

"Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".

1-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la

sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione»»;

al comma 3, le parole: «la sentenza è depositata» sono sostituite dalle seguenti: «la decisione è depositata»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

“196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze”».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

Articolo 1.

(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonchè disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994)

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996»;

b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

c) al comma 4, lettera e), le parole: «15 febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

d) al comma 5-*bis*, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»; al secondo periodo, le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996»; al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996».

2-*bis*. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996».

4. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995.

6. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «8-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «8-*ter*».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 1.10, al secondo periodo, sostituire la parola: «seme-
strali» con l'altra: «annuali».*

1.10/1 ROSSI, MORO, SPERONI, GASPERINI, WILDE, CECCATO, LAGO,
BIANCO, MANFROI, PREIONI

All'emendamento 1.10, al terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «centoventi giorni».

1.10/2 ROSSI, MORO, SPERONI, WILDE, CECCATO, LAGO, BIANCO,
MANFROI, PREIONI

All'emendamento 1.10, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «novanta giorni».

1.10/3 ROSSI, MORO

All'emendamento 1.10, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «sessanta giorni».

1.10/4 ROSSI, MORO

All'emendamento 1.10, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «cinquanta giorni».

1.10/5 ROSSI. MORO

All'emendamento 1.10, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quaranta giorni».

1.10/6 ROSSI. MORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contribuenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che non avessero osservato il termine per i versamenti relativi ai tributi diretti ed indiretti, fissato al 31 ottobre 1995, possono effettuare i versamenti delle somme dovute entro la data del 20 dicembre 1996, maggiorate degli interessi legali. Per le somme superiori ai dieci milioni, i contribuenti possono rateizzare gli importi dovuti in due anni con rate semestrali maggiorate degli interessi legali. Con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro delle finanze fissa le modalità per la rateizzazione».

1.10 ROSSI, TABLADINI, DOLAZZA

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in cinque anni, con rate annuali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/1

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in quattro anni, con rate annuali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/2

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in tre anni, con rate annuali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/3

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in due anni, con rate annuali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/4

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in cinque anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/5

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in quattro anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/6

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in tre anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/7

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in due anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/8

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.11, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «I contribuenti possono raterizzare gli importi dovuti in un anno con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali».

1.11/9

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contribuenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che non avessero osservato il termine per i versamenti relativi ai tributi diretti ed indiretti, fissato al 31 ottobre 1995, possono effettuare i versamenti delle somme dovute entro la data del 20 dicembre 1996, maggiorate degli interessi legali.».

1.11

ROSSI, TABLADINI

All'emendamento 1.12, sostituire le parole: «19 per cento» con le altre: «10 per cento».

1.12/1

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.12, sostituire le parole: «19 per cento» con le altre: «11 per cento».

1.12/2

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.12, sostituire le parole: «19 per cento» con le altre: «12 per cento».

1.12/3

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.12, sostituire le parole: «19 per cento» con le altre: «13 per cento».

1.12/4

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.12, sostituire le parole: «19 per cento» con le altre: «14 per cento».

1.12/5

ROSSI, MORO

All'emendamento 1.12, sostituire le parole: «19 per cento» con le altre: «15 per cento».

1.12/6

ROSSI, MORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° settembre 1996, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, una ed indivisibile, l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento».

1.12

MORO, ROSSI, TABLADINI, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° settembre 1996, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, una e indivisibile, l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 16 per cento».

1.13

MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° settembre 1996, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 si applicano le maggiori aliquote dell'imposta in vigore sul resto del territorio nazionale».

1.14

MORO, ROSSI, TABLADINI, CASTELLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.10/1, presentato dal senatore Rossi.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10/1.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, rilevo che lei non ha dato spazio all'illustrazione degli emendamenti, ma è passato direttamente alla votazione.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, ho già detto in premessa che, per ragioni dialettiche, nel rispetto dell'Assemblea, rispetto a tempi che lei

stesso più volte mi ha ricordato essere scaduti, avrei dato, come ho fatto, dieci minuti per Gruppo. A questo punto non resta che votare i singoli emendamenti, perchè ci troviamo al cinquantanovesimo giorno dalla data di emanazione del decreto-legge. Se fossimo al sessantesimo giorno, non passeremmo nemmeno alla votazione dei singoli emendamenti. Non è possibile, mettere in discussione i singoli emendamenti. Questi erano i tempi.

SPERONI. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di conoscere i tempi residui per ogni Gruppo, perchè forse qualche Gruppo ha ancora del tempo a disposizione e potrebbe quindi intervenire sugli emendamenti anche qualora il tempo a nostra disposizione fosse scaduto. Non possiamo certo impedire agli altri Gruppi di parlare, certo non possiamo obbligarli. Noi votavamo certamente a favore di un Governo a cui avevamo accordato la fiducia, mentre questo non è stato fatto dal Polo, i cui rappresentanti invece in questo momento stanno votando e stanno sostenendo la maggioranza di Governo. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma su questo emendamento ed invito i colleghi a seguire il mio esempio.

PRESIDENTE. Invito i senatori che intendono aggiungere le proprie firme sugli emendamenti a far pervenire per iscritto alla Presidenza la propria volontà.

TABLADINI. Certo, signor Presidente, ma lei allora deve darci il tempo per distinguere un emendamento da un altro.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei ha tutto il tempo per farlo. Questi emendamenti erano depositati.

TABLADINI. Sì, signor Presidente, io le porto volentieri il biglietto, ma lei...

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei è troppo diligente per non comprendere che gli emendamenti erano a sua conoscenza, soprattutto quelli presentati dal suo Gruppo. Prendo comunque atto che lei aggiunge la sua firma all'emendamento in esame.

Verifica del numero legale

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Quando gli italiani sapranno in che modo noi verifichiamo il numero legale...

ASCIUTTI. Abbiamo un Di Pietro anche al Senato!

(Segue la verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10/1, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10/2. Avverto che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, come interpretato dalla Giunta per il Regolamento con un parere del 17 luglio 1966 e conformemente alla successiva prassi applicativa, il subemendamento 1.10/2 sarà posto in votazione fino alle parole «trenta giorni», con l'avvertenza che se questa parte sarà respinta si intenderanno preclusi i successivi subemendamenti sino all'emendamento 1.10/6.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, visto che non le piace la verifica del numero legale, tanto per vedere chi vota e chi non vota e in quale modo, proprio perchè rimanga agli atti, chiediamo di procedere con la votazione elettronica. Ricordo inoltre ai colleghi che mostrano segni di impazienza che loro hanno voluto rimanere qui in Aula a votare, mentre noi abbiamo proposto di sospendere la seduta, quindi che siano proprio loro a godersela per intero.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei ha la facoltà di chiedere che la votazione venga effettuata con procedimento elettronico, quindi procederemo in questo senso.

Richiamo al Regolamento

PREIONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, da tre legislature sono membro della Giunta per il Regolamento. Ho notato che ella ha fatto riferimento ad un'interpretazione della Giunta risalente al 1966. Da quello che ho visto durante le ultime legislature, ci sono diverse interpretazioni del Regolamento e molte sono tra di loro contrastanti. Le chiedo pertanto se successivamente al 1966 sullo stesso argomento...

PRESIDENTE. C'è un errore. L'interpretazione è del 17 luglio 1996, 4ª seduta.

PREIONI. Avevo capito 1966, quindi si tratta di una recente interpretazione. Ce ne sono di successive a questa?

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le abbiamo già applicate.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10/2, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori. Ricordo ancora che l'emendamento viene posto in votazione fino alle parole: «trenta giorni».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

I senatori che hanno richiesto la votazione nominale con procedimento elettronico sull'emendamento 1.10/2 devono votare.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	210
Senatori votanti	209
Maggioranza	105
Favorevoli	15
Contrari	167
Astenuti	27

Il Senato non approva.

DOLAZZA. Signor Presidente, avevo avvertito che dovevo prendere la tessera.

PRESIDENTE. Senatore Dolazza, che lei deve prendere la tessera dovrebbe dirmelo prima, non posso controllare i movimenti di 326 senatori.

DOLAZZA. Sono solo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ma ha una voce squillante e mi può avvisare direttamente.

DOLAZZA. Farò sentire la mia voce.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi i subemendamenti 1.10/3, 1.10/4, 1.10/5 e 1.10/6.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.10.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero dei senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	203
Senatori votanti	202
Maggioranza	102
Favorevoli	16
Contrari	161
Astenuti	25

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione del subemendamento 1.11/1, che verrà posto in votazione fino alle parole: «Gli importi dovuti», con l'avvertenza che se questa parte sarà respinta si intenderanno preclusi i subemendamenti 1.11/2, 1.11/3, 1.11/4, 1.11/5, 1.11/6, 1.11/7, 1.11/8 e 1.11/9.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e vengo velocemente a portargliene comunicazione.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini di ciò verrà tenuto conto nel processo verbale.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo che la votazione dell'emendamento 1.11/1 sia effettuata con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11/1, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori che verrà posto ai voti limitatamente alla prima parte.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	195
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	4
Contrari	176
Astenuti	14

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi i subemendamenti 1.11/2, 1.11/3, 1.11/4, 1.11/5, 1.11/6, 1.11/7, 1.11/8 e 1.11/9.

Passiamo all'esame e alla votazione del subemendamento 1.11.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo che la votazione dell'emendamento 1.11 sia effettuata con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	200
Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	15
Contrari	163
Astenuti	21

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.12/1, che sarà posto in votazione fino alle parole: «19 per cento», con l'avvertenza che se questa parte sarà respinta si intenderanno preclusi i subemendamenti fino a 1.12/6.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, chiedo cortesemente di illustrare gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

PRESIDENTE. Non può farlo, siamo al subemendamento 1.12/1, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi. Comunque, senatore Rossi, non avrebbe tempo a disposizione per farlo.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo subemendamento e vengo a portargliene comunicazione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Chiediamo che la votazione avvenga con procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12/1, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori, che verrà votato limitatamente alla prima parte.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	199
Senatori votanti	198
Maggioranza	100
Favorevoli	12
Contrari	154
Astenuti	32

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.12/2, 1.12/3, 1.12/4, 1.12/5 e 1.12/6 sono preclusi.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.12.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PERRUZZOTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	213
Senatori votanti	212
Maggioranza	107
Favorevoli	14
Contrari	150
Astenuti	48

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.14.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, le avevo rivolto un invito di poter illustrare l'emendamento. Alla cortesia sua accettare o meno.

TABLADINI. A nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

TABLADINI. Oserei dire che siamo in un regime non democratico.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, se il tempo è consumato, che cosa posso fare? Non le posso prestare il mio perchè non ce l'ho.

TABLADINI. Se voglio aggiungere la firma a un emendamento devo poterlo fare, quindi lei, signor Presidente, deve prestarmi attenzione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	192
Senatori votanti	191
Maggioranza	96
Favorevoli	14
Contrari	135
Astenuti	42

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.13.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, aggiunge la firma?

TABLADINI. Sì, signor Presidente. Prendo atto che lei ha previsto quello che volevo dire. La ringrazio, ogni tanto si mostra perspicace.

PRESIDENTE. Mi consenta di dire che non era molto difficile. (*ilarità*).

TABLADINI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	104
Favorevoli	13
Contrari	141
Astenuti	52

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 2 e 3, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(Società di comodo)

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Articolo 3.

*(Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi)*

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di ICI)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mil-

le, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «a condizione che» sino alla fine del comma.

4.10

ROSSI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASQUINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, aggiungiamo la sua firma?

TABLADINI. Signor Presidente, lei prima mi ha detto che dovevo portarle un biglietto, adesso forse ha cambiato idea. Per me è lo stesso, basta che annunci, perchè prima lei mi aveva chiesto di portarle un biglietto con la firma.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, se lei porta il biglietto è un conto e allora si prepari a tempo, se non porta il biglietto, ho ragione di interpretarla, perchè ci conosciamo da tempo, e le chiedo: senatore Tabladini, aggiunge la firma? E abbiamo aggiunto la firma.

TABLADINI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Rossi e Tabladini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	104
Favorevoli	14
Contrari	145
Astenuti	47

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 5 è il seguente:

Articolo 5.

*(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
e il versamento di altre imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore de-

gli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

(Proroga del termine per la chiusura della partita IVA)

1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies* o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies*.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997.

A questo articolo è stato riferito il seguente emendamento, che deve intendersi come illustrato:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della sanatoria di cui al presente comma si possono avvalere anche i contribuenti che non abbiano effettuato operazioni imponibili e non imponibili soggetta all'IVA nell'anno 1995 alle medesime condizioni, e gli stessi contribuenti, possono altresì sanare, alle medesime condizioni, l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione dei redditi».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, aggiunge la sua firma?

TABLADINI. Grazie, signor Presidente, ma su questo emendamento non credo di essere completamente d'accordo e quindi non intendo aggiungere la mia firma.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Immagino che vorrà chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

SPERONI. Signor Presidente, questea volta le sue capacità divinatorie hanno fallito con il senatore Tabladini e anche con me.

PRESIDENTE. Con il senatore Tabladini è più facile.

SPERONI. Questa volta chiediamo la verifica del numero legale, mentre anticipiamo che chiederemo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico su alcuni emendamenti che seguiranno.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Se i senatori richiedenti la verifica legale non parteciperanno al voto saranno comunque computati fra i presenti ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Regolamento.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza»; Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.».

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico

da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6-bis. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo». All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo».

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito fino al 31 dicembre 1997.

A questo articolo sono stati riferiti i seguenti emendamenti che devono intendersi come illustrati:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.1

ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.2

ROSSI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato al 1° gennaio 1997; i decreti di cui al comma 165 dell'articolo 3 della citata legge devono essere emanati entro e non oltre il 30 novembre 1996. In caso di mancata emanazione, il termine del versamento della tassa degli autoveicoli per l'anno 1997 è conseguentemente sospeso con decreto del Ministero delle finanze».

7.3

ROSSI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato al 1° gennaio 1997; i decreti di cui al comma 165 dell'articolo 3 della citata legge devono essere emanati entro e non oltre il 30 novembre 1996.».

7.10

ROSSI

Al comma 7, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino al 31 luglio 1997».

7.11

ROSSI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero dei senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	199
Senatori votanti	198
Maggioranza	100
Favorevoli	12
Contrari	137
Astenuti	49

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Rossi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	14
Contrari	132
Astenuti	41

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 8.

(Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria)

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie nè può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero,».

A questo articolo sono stati riferiti i seguenti emendamenti già illustrati:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, per chiunque sia stato definitivamente riconosciuto

colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»

8.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore nel massimo ad anni due», con le seguenti: «non inferiore nel massimo ad anni uno».

8.2

ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore nel massimo ad anni due», inserire le altre: «senza essere stato riabilitato»; dopo le parole: «dell'applicazione della pena su richiesta», inserire le altre: «delle parti»; dopo le parole: «direzioni centrali», inserire le altre: «direzioni regionali, comportamenti».

8.100

COSTA

Al comma 1-ter, dopo le parole: «di condanna» aggiungere le altre: «o di applicazione di pena su richiesta» e dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le altre: «per reati puniti con pena superiore a quella prevista dal comma 1 del presente articolo». Inoltre, al comma 1-quinquies, dopo le parole: «di condanna» aggiungere le altre: «o di applicazione di pena su richiesta».

8.3/1

GASPERINI, ROSSI, PERUZZOTTI, CECCATO, MORO, AVOGADRO,
MANFROI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I dipendenti dell'Amministrazione delle Finanze indagati in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione sono trasferiti ad un ufficio diverso da quello in cui prestano servizio. Ad essi sono attribuite funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza, atte ad evitare che l'indagato possa commettere ulteriori simili reati.

1-ter. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle Finanze è risolto dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa per reati contro la pubblica amministrazione.

1-quater. È abrogato l'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

1-quinquies. Il giudice che ha emesso una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione deve dare notifica dell'avvenuto deposito di essa all'Avvocatura dello Stato.

1-sexies. L'Avvocatura dello Stato, entro trenta giorni dalla notifica, provvede alla quantificazione del danno derivante dal reato, tenendo

conto del capitale, come da sentenza di condanna anche in parte motivata, della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese, che trasmetterà alla amministrazione lesa.

1-*septies*. L'Amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del danno come quantificato dall'Avvocatura dello Stato, nei confronti di tutti soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato nei limiti della fruizione.

1-*octies*. Fino al completo risarcimento del danno e nei limiti della somma da risarcire, a coloro che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione non è corrisposta alcuna somma per alcun titolo da qualsiasi ente pubblico, anche economico, o organo costituzionale, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pensione sociale.

1-*nonies*. Il giudice, in eventuale sede di opposizione potrà disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, limitatamente alle somme eccedenti quella da risarcire».

8.3

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A parità di punteggio è attribuita la precedenza a coloro che risiedono da almeno cinque anni nelle sedi di destinazione».

8.10

ROSSI

Sopprimere il comma 3.

8.11

ROSSI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il comma 232 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è abrogato».

8.12

ROSSI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. A nome del prescritto numero di senatori chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Preioni chiede la parola).

Stiamo procedendo alla verifica, senatore Preioni. Potrà avere la parola non appena conclusa questa fase.

LARIZZA. Sono quattro anni che stai in Senato e ancora non hai imparato il Regolamento!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. A che titolo chiedeva di parlare, senatore Preioni?

PREIONI. La questione è superata, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Castelli chiede la parola).

Stiamo verificando il numero legale, senatore Castelli.
Il Senato è in numero legale.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, volevo soltanto segnalare che quando il senatore Peruzzotti ha chiesto la verifica del numero legale, i dodici richiedenti avrebbero dovuto alzare la mano. In quel caso io non avrei aderito alla richiesta del senatore Peruzzotti, per cui non avrei alzato la mano. Di fatto sono state effettuate delle verifiche senza appurare se tali richieste erano o meno appoggiate dal prescritto numero di senatori appartenenti al mio movimento (*Commenti dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

Vorrei fosse messo a verbale che non intendevo appoggiare la richiesta del senatore Peruzzotti.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il dissenso è legittimo e lei aveva gli strumenti per evidenziare questa sua posizione.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, vorrei richiamare le norme del Regolamento a proposito di quanto ha detto il senatore Castelli. Egli ha fatto osservare quanto avevo inteso evidenziare io nel momento in cui era stata richiesta la votazione elettronica senza preventivamente verificare se la richiesta stessa era appoggiata, come prescritto dal Regolamento, da quindici senatori. Siccome a volte questa misura del controllo è stata applicata in maniera molto rigorosa, faccio notare come in questo momento non venga tenuta in considerazione la necessità di verificare se effettivamente le richieste avanzate da una parte politica sono appoggiate. (*Commenti del senatore Carcarino*). Invito pertanto la Presidenza ad essere più attenta all'applicazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, sono talmente attento che guardo anche il quadro elettronico ed i risultati che vi appaiono.

PREIONI. Vorrei anche ricordare, sempre richiamandomi alle norme regolamentari, che qualche decina di minuti fa il senatore Novi ha fatto un intervento chiedendo...

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le tolgo la parola.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.100 ed 8.0.1, non già perchè la materia non fosse pertinente o necessaria, quanto perchè il luogo ed il giorno sono quanto mai inopportuni. Pertanto li ritiro per ripresentarli in altra occorrenza.

Preannuncio fin da ora anche il ritiro degli emendamenti 11.0.1, 12.50 e 12.100: sono proposte che riguardano il personale dell'amministrazione finanziaria che da tempo attende sistemazione nel proprio interesse ed in quello dell'efficienza del comparto tributario. Al momento ritengo di dover ritirare queste proposte per ripresentarle in altro momento ed altro luogo.

SPERONI. Visto che non costa niente faccio mio l'emendamento 8.100.

PRESIDENTE. Per costare costa, senatore Speroni. *(ilarità)*.
Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 8.100.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale, previo controllo se tale richiesta risulti appoggiata.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, ritirato dal senatore Costa e fatto proprio dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3/1.

Verifica del numero legale

CARCARINO. Stavolta la chiediamo noi la verifica del numero legale.

SPERONI. Non vedo le mani alzate.

CARCARINO. Speroni, non giochiamo!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3/1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Chiedo la votazione elettronica ed invito ad un controllo più accurato del numero dei richiedenti. *(Numerosi senatori dei Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti alzano la mano)*. Mi riferisco alle votazioni precedenti: eravamo in quattordici e nessun altro ha alzato la mano, eppure si è fatta la verifica del numero legale come se fossimo stati in quindici a richiederla. *(Proteste dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti)*. Basta vedere le presenze dei senatori della Lega, non c'erano i quindici senatori necessari per chiedere la votazione elettronica. Risulta dagli atti. E nessun altro ha alzato la mano.

PRESIDENTE. Allora lei non è in condizione di chiedere adesso la votazione con il sistema elettronico.

SPERONI. Io sono in condizioni di chiederglielo, è lei che deve verificare se la mia richiesta risulta appoggiata.

PRESIDENTE. Io non verifico. faccio verificare dai segretari.

(I senatori Terracini, Barbieri e Villone alzano la mano in segno di appoggio alla richiesta del senatore Speroni).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Rossi.

SPERONI. Non l'abbiamo chiesta noi.

FORCIERI. Invece sì.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	182
Senatori votanti	181
Maggioranza	91
Favorevoli	1
Contrari	140
Astenuti	40

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.12. *(Il senatore Tabladini tiene alzata la mano per chiedere la parola).*

TABLADINI. Signor Presidente, se non mi dà la parola non posso intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TABLADINI. Volevo rivolgerle un complimento: lei è talmente veloce che Speedy Gonzales le rimarrebbe indietro; tanto che quando lei finisce di pensare io comincio a muovermi, ma ciò nonostante rimango indietro lo stesso. *(ilarità).*

PRESIDENTE. Esprima senza commento quello che vuole fare.

TABLADINI. Volevo aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Chiedo la votazione nominale su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 8.12, presentato dai senatori Rossi e Tabladini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	9
Contrari	130
Astenuti	37

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 8.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, precedentemente ritirato dal presentatore:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni transitorie per l'accesso alla dirigenza nel Ministero delle finanze)

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria diversi da quelli del Dipartimento delle dogane imposte indirette, le disposizioni transitorie previste dall'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, fino al 31 dicembre 1999, limitatamente alla copertura del 75 per cento dei posti disponibili entro quella data e senza applicazione di limiti di età.

2. Alla selezione per l'accesso alla qualifica di dirigente è ammesso anche il Personale proveniente dalle ex carrieri speciali dell'Amministrazione finanziaria.

3. Ai fini della definizione della graduatoria del personale ammesso al colloquio è utilizzato il sistema di autocertificazione dei titoli da parte del candidato sulla scorta di appositi schemi precostituiti, con verifica successiva da parte della commissione esaminatrice.

4. Il colloquio con il quale dovrà concludersi la selezione deve essere sviluppato su materie concernenti l'attività d'istituto svolta dal candidato nell'ambito dell'Amministrazione ed in particolare sull'aspetto tecnico tributario di questa.

5. Le commissioni esaminatrici debbono essere composte in prevalenza da membri esterni all'Amministrazione finanziaria. L'ammissione alla qualifica dirigenziale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per i candidati in possesso a quella data dei requisiti per l'ammissione alla selezione ed alle date successive per coloro che maturino tali requisiti durante il periodo di validità della presente disposizione».

8.0.1

COSTA

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonchè il versamento dei contributi ai capitoli di entrata nel bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

(Fondi previdenziali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.10

ROSSI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «delle Forze armate».

10.11

ROSSI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento e chiedo altresì la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Rossi e a cui il senatore Peruzzotti ha aggiunto le firme.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.11.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 10.11 e chiedo la verifica del numero legale.

TABLADINI. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta ora avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Rossi e a cui i senatori Peruzzotti e Tabladini hanno aggiunto le firme.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 11, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 11.

*(Norme per il funzionamento degli organi speciali
di giurisdizione tributaria)*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito» e nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonchè su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle in cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 15 gennaio 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede

nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti che si intendono come già illustrati:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.10

ROSSI

Al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo alla preferenza del concetto di residenza mediante nuova riscrittura degli elenchi, per l'appartenenza degli iscritti a ciascuna regione e all'abbassamento del limite d'età per presidenti, vice presidenti, giudici tributari, giudici di pace a 65 anni».

11.11

ROSSI

Al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «avuto riguardo alla preferenza del concetto di residenza, mediante nuova riscrittura degli elenchi, per l'appartenenza degli iscritti a ciascuna regione e all'abbassamento del limite d'età per presidenti, vice presidenti, giudici tributari a 65 anni».

11.12

ROSSI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I componenti non possono avere età superiore ai 65 anni».

11.13

ROSSI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del limite d'età fissato a 65 anni».

11.14

ROSSI

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, mi sembra che lei aggiunge 12 senatori...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Tabladini, ma non ho capito.

TABLADINI. Signor Presidente, forse il microfono non è posizionato correttamente.

Adesso dovrebbe andare meglio. Mi sente signor Presidente? Pronto, pronto...

Stavo dicendo che lei sta aggiungendo 12 senatori al numero che le perviene attraverso il marchingegno elettronico. In realtà, altri senatori, di cui lei non si avvede, stanno alzando la mano.

Non c'è alcun bisogno che lei aggiunga dodici voti al totale.

PRESIDENTE. Non ho compiuto alcuna operazione di questo genere, senatore Tabladini. Ho semplicemente letto quanto risultava dal tabellone elettronico senza fare alcuna aggiunta.

TABLADINI. Mi fa piacere, signor Presidente. Prima mi era sembrato di capire che lei volesse aggiungere mentre ora prendiamo atto che non è così.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, nel caso di un Gruppo ai limiti delle 12 unità, debbo forzatamente chiedere questa aggiunta preannunciandolo preventivamente alla proclamazione del risultato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.11.

PERUZZOTTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 11.11 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.11, presentato dai senatori Rossi e Peruzzotti.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	7
Contrari	127
Astenuti	42

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Rossi

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.13.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 11.13 e chiedo la verifica del numero legale.

TABLADINI. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.14.

PERUZZOTTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento in esame e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TABLADINI. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

NOVI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che oggi la maggioranza si presenta in ranghi ridotti.

PRESIDENTE. Senatore Novi, le tolgo la parola perchè non ha diritto di intervenire in sede di votazione con questi argomenti.

Lasci stare le maggioranze e le minoranze perchè siamo in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.14, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	3
Contrari	124
Astenuti	42

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

Ricordo che è stato ritirato dal proponente l'emendamento aggiuntivo 11.0.1 il cui testo è il seguente:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche ed integrazioni all'ordinamento e all'organizzazione degli uffici di collaborazione degli organi speciali di giurisdizione tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 34-*bis*. Attribuzioni del dirigente della segreteria.

I dirigenti delle segreterie delle commissioni tributarie dirigono l'ufficio della segreteria e coordinano il personale allo stesso assegnato”;

b) all'articolo 35, comma 1, le parole “I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e” sono soppresse;

c) all'articolo 37, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4-*bis*. Al direttore dell'ufficio del Ministero delle finanze o al funzionario di IX o VIII qualifica dallo stesso delegato per l'attività dinanzi alla commissione tributaria, esercitata ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, viene attribuito lo stesso compenso aggiuntivo stabilito per i componenti della commissione tributaria dall'articolo 13, comma 2”.».

11.0.1

COSTA

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto im-

pugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (*Conciliazione giudiziale*). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

d-bis) all'articolo 50, le parole: «Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5,» sono soppresse;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) all'articolo 71, comma 1, le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,» e le parole: «, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202» sono soppresse;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo», inserire le seguenti: «, nonchè alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione.».

1-bis. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

«Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.».

1-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la decisione è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d), rispettivamente nelle lettere c), d), e) e f);

nella lettera a) inserire, in fine il seguente periodo: «all'articolo 9, comma 1, le parole: "Il personale dell'ufficio di segreteria assiste" sono sostituite dalle seguenti: «I funzionari di IX e di VIII qualifica, assegnati all'ufficio di segreteria, assistono»;

nella lettera b) inserire, in fine il seguente periodo:

«all'articolo 12, comma 4, è sostituito dal seguente: "L'Ufficio del Ministero delle finanze esercita l'assistenza tecnica tramite il titolare o da un funzionario dallo stesso delegato, appartenente alla IX o VIII qualifica funzionale; nel giudizio di secondo grado può essere assistito dall'Avvocatura di Stato".».

12.50

COSTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «inferiore a 5.000.000» aggiungere le seguenti: «In tal caso può farsi luogo alla competenza del giudice di pace ovvero al tentativo di conciliazione mediante costituzione delle parti in cancelleria».

12.10

ROSSI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «inferiore a 5.000.000» aggiungere le seguenti: «In tal caso può farsi luogo alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile e del relativo procedimento, nonchè rappresentanza».

12.11

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 12, comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo la parola: "catastale" aggiungere il seguente periodo: "e inoltre per le materie concernenti l'INVIM, le imposte di registro, di successione, di donazione, le ipotecarie e catastali, i tributi locali e comunali"».

12.30

MORO, ROSSI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «il passaggio in giudicato della sentenza» con le seguenti: «la pubblicazione della sentenza».

12.12

ROSSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, sostituire le parole: «solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza» con le seguenti: «in qualsiasi grado del giudizio».

12.13

ROSSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, sopprimere la parola: «solo».

12.14

ROSSI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 7.

12.15

ROSSI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La conciliazione può inoltre aver luogo innanzi al giudice ovvero in sede non contenziosa».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 48 richiamato, con la seguente:

«(Conciliazione giudiziale e in sede non contenziosa)».

12.16

ROSSI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La conciliazione può inoltre aver luogo innanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 320 e seguenti del codice di procedura civile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 48 richiamato, con la seguente:

«(Conciliazione giudiziale e innanzi al giudice di pace)».

12.17

ROSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'incompatibilità nel caso di professionisti abilitati all'esercizio della libera professione sussiste solo quando il professionista chiamato a svolgere la funzione giudicante sia anche mandatario del ricorrente. In tal caso sarà sufficiente la sola surroga del componente dell'organo giudicante».

12.18

ROSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed escluso il caso di incompatibilità con la funzione di componenti dell'organo giudicante per i professionisti abilitati se non nel caso di contemporaneo assolvimento di incarico in qualità di mandatario del ricorrente».

12.19

ROSSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

“196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196, la ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358”».

12.100

COSTA

Al comma 4, capoverso 196-bis, sostituire le parole: «settanta» con le altre: «trenta».

12.20

ROSSI

Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 12.50 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma a questo emendamento e chiedo la verifica del numero legale.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, voglio apporre anch'io la mia firma, ma voglio anche aggiungere che forse sarebbe stato opportuno ascoltare cosa aveva da dichiarare il senatore Novi, in quanto forse voleva annunciare una modifica di atteggiamento del suo Gruppo durante questa votazione.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, i tempi sono scaduti anche per il senatore Novi.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.11.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12,11, presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	13
Contrari	134
Astenuti	37

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.30.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma a questo emendamento e chiedere la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.30, presentato dai senatori Moro e Rossi cui ha aggiunto la firma il senatore Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.12.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intendo chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Vorrei però anche far notare che vi è una tessera apparentemente senza alcun senatore vicino. Si trova sui banchi all'estrema destra rispetto alla Presidenza, nella terza fila partendo dall'alto. Può darsi che sia una dimenticanza, non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vorremmo sollecitare un suo controllo.

RECCIA. Pensi a votare lei!

(Si provvede ad estrarre la tessera lasciata inserita).

PRESIDENTE. Sarà qualcuno che probabilmente è andato a bere! *(ilarità)*.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione qualificata risulta appoggiata.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.13.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma a questo emendamento e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dai senatori Rossi e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.15.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma su questo emendamento e a nome del prescritto numero di senatori chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dai senatori Rossi e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.20, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 13.

(Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, dopo le parole: "dei geometri" *aggiungere le seguenti*: " , dei periti edili"».

13.0.10

MORO, ROSSI

Anche su questo emendamento deve intendersi come illustrato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASQUINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

Sui lavori del Senato

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. C'è una Commissione convocata per le ore 15; tale convocazione è stata prorogata alle ore 15,15; il Presidente della Commissione è presente qui in Aula. Vorrei sapere a quale ora la Commissione potrà riunirsi, visto che tutti abbiamo degli impegni.

PRESIDENTE. Al termine della seduta, senatore Terracini; deciderà comunque il Presidente della Commissione, perchè la Presidenza dell'Aula non detiene poteri ordinatori nei confronti delle Commissioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1489

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.10.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, per snellire i lavori dell'Aula decido di ritirare l'emendamento da me presentato. *(Ilarità)*.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, io non voglio snellire i lavori dell'Aula e quindi faccio mio l'emendamento 13.0.10. *(Ilarità)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.10, presentato dai senatori Moro e Rossi, ritirato e fatto proprio dal senatore Tabladini.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

SPERONI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1489 composto dal solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	200
Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	150
Contrari	43
Astenuti	6

Il Senato approva.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 28 ottobre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 28 ottobre, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 15,55).*

Allegato alla seduta n. 68**Relazione scritta del senatore Pasquini
sul disegno di legge n. 1489**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, che siamo chiamati a convertire in legge, nasce dall'accorpamento di numerosi decreti in materia tributaria (articoli da 1 a 8), sulle gestioni fuori bilancio (articolo 9), sui fondi previdenziali (articolo 10), sulle disposizioni in materia di contenzioso tributario (articoli 11 e 12) e di liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi (articolo 13).

Si tratta di disposizioni già contenute in numerosi altri decreti aventi carattere di urgenza, accorpate per materie omogenee per corrispondere all'esigenza di ridurre il numero dei provvedimenti e stimolarne una più rapida conversione in legge. Avevo scritto stamattina prima di leggere la *Gazzetta Ufficiale*: «Senza volere in alcun modo rinunciare alle inalienabili prerogative di questa Camera è opportuno evitare il rischio di decadenza del decreto-legge, la cui reiterazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale, sarebbe alquanto problematica».

Questa proposta nasce dalla necessità di garantire la continuità normativa dei numerosi istituti disciplinati da norme, che, pur avendo già prodotto i relativi effetti, non sono stati ancora convertiti in legge, dopo ripetute reiterazioni. In particolare, per quanto riguarda il processo tributario, occorre uscire dalla precarietà attraverso un più sicuro punto di riferimento legislativo pur bisognoso di ulteriori adeguamenti, perfezionamenti ed integrazioni.

D'altra parte gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati, alcuni dei quali accettati dal Governo, vanno decisamente in direzione di una necessaria razionalizzazione ed organizzazione del processo tributario.

Ne consegue che, se da un lato si rende opportuna l'approvazione di questo decreto-legge che scade il 25 prossimo venturo per i danni che conseguirebbero al vuoto legislativo, è indispensabile che il Senato impegni il Governo a presentare in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisca una serie di indicazioni, tutte ispirate a facilitare il ricorso del cittadino al processo tributario ed alla fondamentale esigenza di giustizia.

In sintesi, un breve commento dei singoli articoli:

Articolo 1. - Vengono prorogati i termini, già scaduti, di sanatorie di carattere fiscale.

Articolo 2. - Si proroga dal 31 maggio 1995 al 31 ottobre 1995 il termine per la concessione delle agevolazioni fiscali connesse allo scioglimento delle società di comodo.

Articolo 3. – Contiene una serie di agevolazioni fiscali alla imprese di autotrasporto merci perconto di terzi.

Articolo 4. – Reca disposizioni in materia di ICI, tra le quali, la più rilevante, la possibilità, per i comuni, di applicare l'aliquota ridotta per la prima casa (comunque non inferiore al 4 per cento, estesa anche alle unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzino come prima casa.

Articolo 5. – Contiene disposizioni relative ai versamenti dell'ICI nelle casse erariali ed il loro riversamento nelle casse comunali.

Regola l'afflusso alle casse erariali dell'imposta sostitutiva relativa ad imposte societarie (fusioni e scissioni e riserva fondi in sospensione d'imposta, conferimenti societari ex legge Amato).

Articolo 6. – Proroga i termini della sanatoria per la chiusura della partita IVA e la estende ai contribuenti che avendo già chiuso la partita IVA al 1° ottobre 1994 non hanno presentato le dichiarazioni o effettuato i pagamenti entro i termini previsti.

Articolo 7. – Apporta modifiche alla disciplina del SECIT ed amplia i compiti assegnati alla Scuola centrale tributaria per la predisposizione degli studi di settore.

Contiene norme per i compensi spettanti ai CAAF che vengono erogati (1994-95) direttamente dall'Amministrazione finanziaria, anziché tramite i sostituti di imposta. Estende la figura del «sostituto di dichiarazione» ai parlamentari, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai giudici della Corte costituzionale, ai sindaci, assessori comunali, presidenti ed assessori provinciali; presidenti e componenti di organi esecutivi di consorzi tra enti locali ed aziende speciali purchè non siano possessori dei seguenti redditi aggiuntivi: redditi di impresa e partecipazioni in società di persone; redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni; redditi di capitale diversi dai dividendi.

Si proroga inoltre il termine per l'entrata in vigore della riscossione delle tasse automobilistiche al 31 dicembre 1997 per la verifica della validità del nuovo sistema.

Articolo 8. – Disciplina gli effetti della sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione e più precisamente la preclusione all'assunzione o mantenimento di determinanti incarichi nell'ambito dell'amministrazione finanziaria.

Precisa le modalità di effettuazione dei concorsi per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento delle attività di controllo del Ministero delle finanze.

Dispone il trasferimento nei ruoli del Ministero delle finanze dei dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche in soprannumero.

Articolo 9. – Sopprime le gestioni fuori bilancio per le attività di protezione al 1° gennaio 1997; fino a quella data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni inerenti dette attività.

Articolo 10. - Abolisce il divieto di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare personale pubblico in forma di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici per: associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale; enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il terzo capo del decreto in esame (dall'articolo 11 all'articolo 13) detta disposizioni (articoli 11 e 12) in materia di contenzioso tributario, tendenti a rendere immediatamente operante, anche sul piano organizzativo, la nuova disciplina del processo tributario, introdotta dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992; l'articolo 13, invece, prevede il differimento dei termini per la chiusura della lite pendenti in materia doganale.

Dei due decreti legislativi innanzi citati, il primo (il n. 545 del 1992) ha definito l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione; il secondo (il n. 546 del 1992), invece, ha dettato disposizioni sul processo tributario, articolando una struttura completamente diversa dal precedente regime risalente al 1972 e definendo in modo chiaro ed inequivocabile la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie e disciplinando il procedimento secondo i caratteri propri del processo civile, salvo alcune peculiarità connesse alla specifica della materia tributaria.

Gli anzidetti decreti legislativi sono entrati in vigore il 15 gennaio 1993; delle disposizioni in essi contenute hanno avuto immediata efficacia soltanto gli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 545 del 1992. L'efficacia delle rimanenti disposizioni è stata viceversa differita alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, che è stato fissato al 1° aprile 1996. In tale data sono state finalmente insediate le commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione; conseguentemente è entrato in vigore il nuovo processo tributario.

Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto di diversi provvedimenti legislativi che nel frattempo sono intervenuti, apportando alcune significative modifiche ai testi dei decreti legislativi originariamente emanati, si prefiggono essenzialmente tre finalità concrete:

1) dare piena attuazione alla disciplina del processo tributario in modo da evitare un impatto indiretto e legislativamente non controllato di questa nuova disciplina con la vecchia disciplina del contenzioso tributario del 1972;

2) adeguare la nuova disciplina del processo tributario, contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, alla sopravvenuta introduzione delle procedure di accertamento concordatario, in modo da rendere compatibile e sistematicamente coordinata l'una all'altra disciplina;

3) apportare, di conseguenza, quegli opportuni adattamenti in grado di rendere immediatamente operativa e concretamente funzionale la nuova disciplina del processo tributario.

Articolo 11. - Contiene modifiche alle norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria già disciplinata con decreto legislativo n. 545 del 1992.

Articolo 12. - Introduce alcune modifiche alle modalità di attuazione del nuovo processo tributario ed in particolare viene elevata a cinque milioni la soglia del valore della causa sotto la quale il ricorso può essere presentato direttamente dalle parti, le quali possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Prevede che l'istituto della conciliazione giudiziale vada a sostituire quello della definizione preventiva delle controversie tributarie.

Prevede una serie di norme per il passaggio dal vecchio ordinamento (contenzioso tributario su cinque gradi di giudizio) al nuovo processo tributario basato su tre gradi di giudizio.

Prevede il compenso dei funzionari del Ministero delle finanze o degli enti locali, che va commisurato agli onorari degli avvocati, ridotti del 20 per cento.

Viene fatta salva la norma che prevede che il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo non sospende la riscossione, ferma restando la facoltà dell'amministrazione finanziaria di disporre la sospensione parziale o totale della riscossione fino alla decisione della commissione di primo grado. Rimane così in vigore la norma che consente al ricorrente di chiedere la sospensione della riscossione. La Camera ha ritenuto di reintegrare anche la disposizione che disciplina la sospensione della riscossione nel campo delle imposte indirette: tale norma consente alla Direzione regionale delle entrate di disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione.

Si stabilisce che, in attesa della formazione degli elenchi dei soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica, sono abilitati i soggetti indicati purchè attestino nel ricorso il possesso dei requisiti richiesti. Il decreto contiene la descrizione dei soggetti abilitati.

Articolo 13. - L'articolo dispone il rinvio dei termini relativi alla definizione delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sui consumi e sulla produzione. Il regolamento necessario per l'applicazione delle norme primarie infatti è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Onorevoli colleghi, in conclusione siamo in presenza di un complesso fin troppo minuzioso e dettagliato di norme che, proprio per questa caratteristica, rendono estremamente difficoltoso l'intervento del legislatore, costretto a rincorrere il necessario e continuo aggiornamento dei termini ed a ratificare provvedimenti che in gran parte hanno già prodotto i loro effetti.

Esiste il problema dello «smaltimento» dei decreti-legge in gran parte ereditati da questa legislatura e quello di una indispensabile opera di semplificazione e delegificazione delle normative vigenti.

Il primo aspetto riguarda un problema squisitamente politico che maggioranza ed opposizione debbono risolvere nell'interesse generale del paese.

Il secondo problema è legato ad una azione legislativa che spetta al Ministero delle finanze proporre e al Parlamento deliberare. Le norme

contenute nel presente decreto, in specie quelle relative alla disciplina ed organizzazione del contenzioso tributario, non esauriscono la necessità di ulteriori modifiche e perfezionamenti per migliorare il nuovo processo pubblico, renderlo effettivamente accessibile a tutti i contribuenti e farlo divenire la sede qualificata ed autorevole per dirimere le controversie. Fondamentali esigenze di tempestività ed equità (dato che il nuovo processo tributario è ormai avviato) non ci consentono di affrontare in modo adeguato aspetti tecnici, dottrinali e di indirizzo in una materia complessa che richiede un più organico approfondimento alla luce anche delle concrete esperienze sul campo.

È opportuno quindi convertire rapidamente questo decreto e sollecitare il Governo a presentare in tempi rapidi un disegno di legge che affronti in modo organico le esigenze di ulteriore organizzazione e razionalizzazione del processo tributario.

L'obiettivo è quello di ottenere, così, un processo tributario finalmente ordinato da regole certe e codificate e paritarie, sia per il cittadino contribuente che per l'erario impositore, con una netta distinzione nei due ruoli processuali, regolati da un collegio giudicante, qualificato e da sempre meglio qualificare e specializzare, a pari dignità con la giustizia civile e penale e contabile e amministrativa, ma anche a pari dignità dei suoi stessi giudici, perchè tutti paritariamente svolgenti una funzione giurisdizionale, altamente meritoria per «tutti i cittadini», affinché «tutti i cittadini» paghino, anche per mezzo dei giudici tributari, in misura equa e giusta, quanto dovuto alle casse dell'Erario, necessario alla vita dello Stato e dei cittadini.

È con queste considerazioni che chiedo una rapida conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n.437.

Sen. PASQUINI, *relatore*

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1034. Emendamento 18.0.700 (Speroni e Preioni).	197	196	6	65	125	99	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1034. Art. 21, proposta di stralcio 1 (Marchetti e altri) identica alla proposta di stralcio 2.	206	205	3	75	127	103	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1034. votazione finale.	205	204		149	55	103	APPR.
004	NOM.	Deliberazione, ex art.78 del Reg., in ordine al disegno di legge n.1537, di conversione del decreto-legge n.539.	207	206	27	179		104	APPR.
005	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto-legge n.437. Emendamento 1.10/2 (Rossi e altri), la parte.	210	209	27	15	167	105	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto-legge n.437. Emendamento 1.10 (Rossi).	203	202	25	16	161	102	RESP.
007	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto-legge n. 437. Emendamento 1.11/1 (Rossi, Moro), la parte.	195	194	14	4	176	98	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
008	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	200	199	21	15	163	100	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 1.11 (Rossi).							
009	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	199	198	32	12	154	100	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 1.12/1 (Rossi,Moro), la parte.							
010	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	213	212	48	14	150	107	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 1.12 (Moro,Rossi).							
011	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	192	191	42	14	135	96	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 1.14 (Moro,Rossi).							
012	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	207	206	52	13	141	104	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 1.13 (Moro,Rossi).							
013	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	207	206	47	14	145	104	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 4.10 (Rossi).							
014	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto	199	198	49	12	137	100	RESP.
		-legge n.437. Emendamento 7.2 (Rossi).							

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
015	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Emendamento 7.10 (Rossi).	188	187	41	14	132	94	RESP.
016	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Emendamento 8.3 (Rossi).	182	181	40	1	140	91	RESP.
017	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Emendamento 8.12 (Rossi).	177	176	37	9	130	89	RESP.
018	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Emendamento 11.11(Rossi).	177	176	42	7	127	89	RESP.
019	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Emendamento 11.14(Rossi).	170	169	42	3	124	85	RESP.
020	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Emendamento 12.11(Rossi).	185	184	37	13	134	93	RESP.
021	NOM.	Disegno di legge n.1489, di conversione in legge del decreto -legge n.437. Votazione finale.	200	199	6	150	43	100	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Page. 1

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 021																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
AGOSTINI GERARDO	C	F	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
ALBERTINI RENATO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F				
ANDREOLLI TARCISIO	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
ANDREOTTI GIULIO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F				
ANGIUS GAVINO	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F				
ARLACCHI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	F					
ASCIUTTI FRANCO		F		A	A	A		A	A	A		A		A		A	A	A	A	C				
AVOGADRO ROBERTO	F	C																						
AZZOLLINI ANTONIO		F	C	A	A	A	F	A		A	A	A	A		A		A	A	A					
BALDINI MASSIMO			C	A																				
BARBIERI SILVIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	F				
BARRILE DOMENICO			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BASINI GIUSEPPE					A	C		C	A	C	C	A												
BASSANINI FRANCO	C	C	F	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	M	M	M	M				
BATTAFARANO GIOVANNI VITT	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F				
BEDIN TINO	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F				
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BERTONI RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	F	F	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BESSO CORDERO LIVIO		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	F	F																				
BEVILACQUA FRANCESCO PAOL	F		C	F																				
BIANCO WALTER	F	C			F	F	C	F			F	F	F	F			F			F	F			
BIASCO FRANCESCO SAVERIO		F	C	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	C			
BISCARDI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
BOCO STEFANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F				
BONATESTA MICHELE	A		C			C	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A								
BONAVITA MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	F				

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Page. 2

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

[illegible]

68ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 OTTOBRE 1996

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 3

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 021																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CECCATO GIUSEPPE	F	C			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F			F		F	F
CENTARO ROBERTO	F																				
CIGNI GRAZIANO	C	C	F	F																	
CIRAMI MELCHIORRE		F			A			C	A	A	A		A	A			A	A	A	A	C
CO' FAUSTO	M	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COLLA ADRIANO	F	C			F	F	C	F	F	F	F		F	F	F			F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F		F	C	C	F	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
CONTE ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F																			
CORRAO LUDOVICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CORTELLONI AUGUSTO		F	C	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A			C
CORTIANA FIORELLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO			C	F	C	C	C	C	A		C	C	C	C							
COVIELLO ROMUALDO			F	F																	
COZZOLINO CARMINE				F																	
CRESCENZIO MARIO	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CRIPPA AURELIO	C	F	F	F																	
CURTO EUPREPIO		F	C	F	C	C	C	C	C	A	A	A	A		A				A		
CUSIMANO VITO	F	F	C	F	C	C	C		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE ANNA DINO	F																				
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
DE CAROLIS STELIO		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE CORATO RICCARDO	F				C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE LUCA ATHOS	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		F	
DE LUCA MICHELE	C	A	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE MARTINO GUIDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DEMASI VINCENZO				F	C	C	C	C	C	C	C	C	A								

23 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Page. 4

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

[illegible]

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 5

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

[illegible]

68ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 OTTOBRE 1996

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 6

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 021																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MANCA VINCENZO RUGGERO			C							A	A	A	A	A	A						
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	F	F							A	A		A	A	A	A	A		A	A		C
MANFROI DONATO	F	C	F		F	F	C	F		F	F	F	F	F	F		F		F	F	C
MANIERI MARIA ROSARIA	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			C	F
MANIS ADOLFO	F	F	C	A																	C
MANZI LUCIANO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARCHETTI FAUSTO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F
MARINI CESARE	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F
MARINO LUIGI	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARRI ITALO		F	C	F	C		C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
MASULLO ALDO	A	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MEDURI RENATO				F			C		C	C	A	A	A	A	A						
MELE GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MELONI FRANCO COSTANTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICELE SILVANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F
MIGNONE VALERIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MINARDO RICCARDO	F	F			A	A		A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
MONTAGNA TULLIO	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHEL	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTELEONE ANTONINO		F		F	C	C		C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
MORO FRANCESCO	F	C			F	F	C		F	F	F		F	F	F						F
MULAS GIUSEPPE			C						C	A	A	A	A	A	A	A	A				
MUNDI VITTORIO	F	F			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
MUNGARI VINCENZO			C		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NAVA DAVIDE															A	A	A		A	A	

68ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 OTTOBRE 1996

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 7

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 021																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NIEDDU GIANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDIO	F	F	C	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A			C
OCCHIPINTI MARIO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
OSSICINI ADRIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PACE LODOVICO	F	F	C	F	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	C
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PALOMBO MARIO		F			C	C		C						A	F			A		A	C
PALUMBO ANIELLO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PAPINI ANDREA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PARDINI ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PAROLA VITTORIO			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F
PASQUALI ADRIANA	A	F			C		C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		C
PASQUINI GIANCARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PASSIGLI STEFANO	C	C	F	F														C	C		F
PASTORE ANDREA	F	F	C	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	C
PEDRIZZI RICCARDO		F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
PELELLA ENRICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
PELLICINI PIERO	F	F	C	F	C	C	C	C			C			A	A						
PERA MARCELLO	F	F	C			A			A	A		A		A				A	A		
PERUZZOTTI LUIGI	F	C			F	F	C	F	F	A	F	F	F		F		F	F		F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F
PETTINATO ROSARIO	C	C	F	F	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
PIANETTA ENRICO		F	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	C
PIATTI GIANCARLO	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PIERONI MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C		C	C		F
PILONI ORNELLA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PINGGERA ARMIN	C	C			A	C	C	C	A	C		C	C	C	C	C	F	A	C	C	F
PINTO MICHELE	M	M	F	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO				F											C	C	C	C	C	C	C

68ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 OTTOBRE 1996

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 8

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 021																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POLIDORO GIOVANNI	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PONTONE FRANCESCO			C	F	C	F	C	C													
PORCARI SAVERIO SALVATORE		F	C	F	C	C	C	C	C	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	C
PREIONI MARCO					F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F			F	A	A	F
PROVERA FICRELLO	F	C																			
RAGNO CRISAFULLI SALVATOR	F	F		F					A	A	A	A	A	A	A	A	A				C
RECCIA FILIPPO			C	F	C	C		C		A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	C
RESCAGLIO ANGELO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
RIGO MARIO	F	C	F	F	C	C					C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
RIPAMONTI NATALE	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ROBOL ALBERTO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ROCCHI CARLA	M	M	F	F																	
ROGNONI CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO				F															C	C	A
ROSSI SERGIO	F	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	F	C	A	A				A			A		F					A		C
RUSSO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SALVATO ERSILIA	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SALVI CESARE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SARACCO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SARTO GIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	C	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	C
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SCOPELLITI FRANCESCA	A		C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	A	C
SEMENTATO STEFANO	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SENESE SALVATORE	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SERENA ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERVELLO FRANCESCO	F	F																			
SILIQVINI MARIA GRAZIA				A	A	A	A	A	A	A		A				A		A	A		A

68ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 OTTOBRE 1996

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 9

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 021																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SMURAGLIA CARLO	C	F	F	F	C	C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	F
SPECCHIA GIUSEPPE			C	F	C	C	C	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A		A	C	
SPERONI FRANCESCO ENRICO	F	C			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F			F				F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
STANISCHIA ANGELO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TABLADINI FRANCESCO		C				F	F	F		F	F	F	F						F	F	
TAPPARO GIANCARLO	C	A	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TAROLLI IVO			C	A																C	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO			C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
TIRELLI FRANCESCO	F	C			F	F	C					F	F		F		F			F	F
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TONIOLLI MARCO	F		C	A																	
TRAVAGLIA SERGIO	F		C	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
TURINI GIUSEPPE			C																		
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VEDOVATO SERGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE			C		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VELTRI MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VENTUCCI COSIMO		F							A	A	A	A	A				A	A	A		
VERALDI DONATO TOMMASO		F	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C								
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C		F	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
VIGEVANI FAUSTO	C	A	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VILLONE MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VISENTIN ROBERTO		C																			
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C		F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C						
VIVIANI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
WILDE MASSIMO	F	C			F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	
ZANOLETTI TOMASO		F																			
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	F	

68^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 OTTOBRE 1996

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 24/10/96 - numero 0068

Pag. 10

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole

(C)=Contrario

(A)=Astenuto

(M)=Cong./Miss.

(V)=Votante

(P)=Presidente

[illegible]

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MELE. - «Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari» (1547);

MANIS. - «Istituzione del corso di laurea in servizio sociale» (1548);

BETTAMIO. - «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura» (1549);

MANCONI e CARELLA. - «Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari» (1550).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VENTUCCI, LA LOGGIA, MACERATINI, MANFREDI, NAPOLI Roberto, SCHIFANI, COSTA, GRILLO, VERTONE, NOVI, SELLA, BRIENZA, TERRACINI, PEDRIZZI, MANCA, D'ALÌ, BALDINI, BUCCI, BIASCO, AZZOLLINI, PASTORE, LASAGNA, MAGGIORE, MUNDI, COLLINO, TRAVAGLIA, TOMASSINI, ASCIUTTI, LAURO, MUNGARI, CENTARO, DE ANNA e TONIOILLI. - «Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sull'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e divieto di produzione delle mine anti-uomo» (1551).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo» (1538), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale» (1539), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali» (1544);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara» (1546), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210» (1543), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª e della 13ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata» (1540), previ pareri della 1ª, della 2ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva» (1541), previ pareri della 1ª, della 2ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996» (1545), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica» (1542), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

ANTOLINI e BIANCO. - «Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo» (1449), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BUCCI ed altri. - «Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo» (1477), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

FUSILLO. - «Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)» (1480), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 22 ottobre 1996, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Sentenza n. 353 del 14 ottobre 1996 (*Doc. VII, n. 23*);

dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza. Sentenza n. 354 del 14 ottobre 1996 (*Doc. VII, n. 24*).

Dette sentenze saranno trasmesse alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 24 ottobre 1996, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 settem-

bre 1996, n. 462, recante «Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti». Sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996 (*Doc. VII*, n. 25).

Detta sentenza sarà trasmessa alla 1ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nomina dei componenti la delegazione parlamentare italiana

In data 24 ottobre 1996 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa i seguenti senatori: Andreotti, Bonatesta, Bucci, Conte, De Zulueta e Duva.

In data 17 ottobre 1996 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della stessa delegazione i seguenti deputati: Brunetti, Crema, Crucianelli, Dameri, Di Comite, Morselli e Rodeghiero.

Interrogazione, apposizione di nuove firme

Il senatore Castelli ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00052, della senatrice Siliquini.

Il senatore De Carolis ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00072, della senatrice Siliquini.

I senatori Cusimano, Bettamio, Ragno, Bucci, Scopelliti e Centaro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00381, del senatore Germanà.

Mozioni

DE LUCA Michele, PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, BATTA-FARANO, DUVA, TAPPARO, MANZI, PILONI, MONTAGNINO. – Il Senato,

premesso:

che la Conferenza ONU di Rio de Janeiro sull'ambiente ha consentito una prima verifica globale della complessità ed urgenza dei problemi ambientali, pur senza ancora affrontare adeguatamente la questione della eventuale costituzione, in sede mondiale, di nuovi organi permanenti e specifici per il controllo e la garanzia dell'ambiente;

che proprio in Italia questa problematica è stata proposta – per la prima volta in sede mondiale – a livello scientifico fin dal 1989 con la Conferenza internazionale presso l'Accademia nazionale dei Lincei,

avente ad oggetto la promozione di una Corte internazionale dell'ambiente;

che questa prima iniziativa è stata approfondita nella Conferenza internazionale di Firenze del maggio 1991 alla quale partecipò dando formale adesione il commissario per l'ambiente della CEE, sicchè a Rio de Janeiro fu possibile presentare un primo progetto ad opera della Fondazione per la Corte internazionale dell'ambiente (ICEF), che riscosse notevole attenzione;

che a Venezia, presso la Fondazione Cini, dal 2 al 5 giugno 1994 si svolse una nuova iniziativa scientifica sul tema «Per il governo mondiale dell'ambiente», su impulso della stessa Fondazione per la Corte internazionale dell'ambiente (ICEF), operante ufficialmente attraverso una apposita segreteria scientifica presso la Corte suprema di cassazione, del Consiglio nazionale delle ricerche, del comune di Venezia, della provincia di Venezia e della regione Veneto, registrandosi un ulteriore consenso, che cominciava a toccare la disponibilità di alcuni Governi;

tenuto conto:

che la CEE mostrava una grande attenzione, sia con la presenza ufficiale alla Conferenza di Firenze, sia con un apposito studio che prendeva posizione favorevole al progetto caldeggiato dall'ICEF (studio 14 giugno 1993, IV-WIP/93-03152);

che anche il Parlamento europeo, su impulso di parlamentari di vari paesi, chiedeva espressamente la costituzione di una Corte internazionale dell'ambiente e la discussione sul tema alla Conferenza di Rio de Janeiro del giugno 1992 (risoluzioni B3-0718/91 e B3-0262/92);

rilevato:

che esiste un vuoto istituzionale di giurisdizione in sede mondiale per la delicata ed urgente materia dell'ambiente sicchè le norme internazionali primarie e le convenzioni sottoscritte prima e dopo la Conferenza di Rio de Janeiro, compresi gli impegni dell'agenda 21, non trovano concreta attuazione;

che il rapporto ICEF del 1996 è stato trasmesso ai Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo, con esito di risposte molto favorevoli di vari Governi: Austria, Bulgaria, Germania, Lettonia, Malta, Romania, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Ucraina, Camerun, Mozambico, Sudan, Seycelles, Zambia, Canada, Costa Rica, El Salvador, Trinidad e Tobago, Argentina, Colombia, Israele, Kuwait, Armenia, Bangladesh, Corea, Maldive, Uzbekistan, Australia, Marshall;

che l'iniziativa è nata in Italia e si è sviluppata in modo serio da oltre sei anni con l'ausilio di prestigiose istituzioni e organismi scientifici (Corte suprema di cassazione, CNR, Accademia dei Lincei) e che sempre su impulso italiano si sono istituiti nei vari continenti ed in molti paesi organizzazioni similari di supporto;

che l'iniziativa ha ricevuto un'attenzione del Governo italiano per singole manifestazioni, ma finora nessun appoggio e supporto ufficiale adeguato all'ulteriore sviluppo;

che l'iniziativa rischia di sfuggire al nostro paese;

che perciò è necessaria ed urgente una presa di posizione del Governo italiano a favore della costituzione di una Corte internazionale dell'ambiente;

che, considerata la globalizzazione dell'economia mondiale, non possono essere più trascurate le gravi minacce che gravano sulla sostenibilità della vita sulla terra per la crisi ecologica globale, come documentato anche nella Conferenza di Istanbul delle Nazioni Unite del giugno 1996 sugli insediamenti umani,

impegna il Governo:

a prendere posizione a favore della costituzione di una Corte internazionale dell'ambiente, accessibile non solo agli Stati, che difenda il diritto umano all'ambiente anche per le generazioni future, la sostenibilità della vita sulla terra, i patrimoni comuni dell'umanità, garantisca l'uso equo delle risorse comuni, prevenga con misure cautelari urgenti e sanzioni i casi di danno ambientale di portata globale;

ad individuare adeguate modalità di coordinamento degli Stati favorevoli all'iniziativa, prendendo la posizione di capofila in vista della speciale sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1997, dove potrà essere ufficializzato dall'Italia il progetto di Corte internazionale dell'ambiente;

ad avvalersi, nel frattempo, della collaborazione tecnico-scientifica dell'ICEF per gli ulteriori sviluppi del progetto, in considerazione del grande lavoro di promozione svolto in sede mondiale e dei riconoscimenti avuti da varie agenzie delle Nazioni Unite (PNUE, FAO, UNESCO, IFAD), dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile e da vari paesi a livello governativo;

ad appoggiare concretamente le nuove iniziative programmate dall'ICEF all'estero e in Italia (VI Conferenza internazionale «The global environmental crisis: the need for an international Court of the environment», Roma-Campidoglio, 29 ottobre 1996; VII Conferenza internazionale «Environment and culture: the common heritage of humankind», Paestum, 6-10 giugno 1997), in quanto a tali iniziative sono invitati non solo esperti e centri di ricerca, ma direttamente anche i Governi quali osservatori;

ad evitare che l'iniziativa sfugga al nostro paese, che invece ha reali possibilità di candidarsi a sede della futura istituzione mondiale.

(1-00040)

MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSEVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. - Il Senato,

premessi:

che il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dispone che le «amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse del territorio nazionale, in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del paese e nella Comunità europea»;

che lo stesso decreto legislativo dispone che annualmente le medesime amministrazioni sono tenute a darne conto, e ciò anche per quanto riguarda la qualità dei servizi resi;

che non risulta sinora che le amministrazioni statali, tenute per legge, abbiano prestato servizi alle popolazioni delle aree depresse, sia del Mezzogiorno che del Centro-Nord, a livello richiesto, essendo quantità e qualità dei medesimi, nelle aree depresse nazionali, estremamente carenti ed insoddisfacenti, sia rispetto a quelli forniti nelle aree italiane non classificate come depresse, sia, ed ancora di più, rispetto ai livelli europei;

che inoltre non risulta affatto che dette amministrazioni abbiano dato conto annualmente, dal 1993 ad oggi, della qualità dei servizi effettivamente resi, come invece sono tenute a fare per legge,

impegna il Governo a presentare al Parlamento entro trenta giorni una compiuta relazione, amministrazione per amministrazione, relativa alla qualità ed alla quantità dei servizi resi alla popolazione residente nelle aree depresse, in quelle nazionali non classificate come depresse, nonché in Europa, con dati comparativi relativi anche alle procedure seguite, ai controlli effettuati ed alle risorse impiegate.

(1-00041)

Interrogazioni

DANIELE GALDI, DI ORIO, BERNASCONI, VALLETTA, MIGNONE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che giunge notizia agli scriventi dagli organismi associativi degli infermieri professionali di ripetuti appelli rivolti al Ministero in indirizzo per porre mano ad un provvedimento che superi il mansionario infermieristico ora in vigore;

che detto mansionario professionale, definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974, non corrisponde più al ruolo che oggi si chiede di ricoprire all'infermiere professionale, nè all'evoluzione scientifica e tecnologica della professione e dell'organizzazione del sistema sanitario;

che l'operatore dell'assistenza infermieristica è chiamato ogni giorno ad assumere maggiori responsabilità e a compiere in modo autonomo un ampio ventaglio di prestazioni non previste in quel provvedimento;

che quotidianamente, nel corretto ed efficace svolgimento del proprio lavoro, l'infermiere si vede costretto a derogare alla legge per rispondere alle legittime esigenze di assistenza e di cura dei pazienti;

che, al contrario, l'obbedienza al suddetto mansionario equivale per l'operatore all'impossibilità di prestare servizi essenziali;

che il provvedimento in merito costringe gli operatori ad una perenne contraddizione tra legalità e inefficienza;

che alcune attività di alto valore terapeutico e assistenziale, la dialisi e i servizi di assistenza domiciliare integrata tra le altre, sono possibili solo grazie ad un'accresciuta professionalità infermieristica, che veda gli operatori in grado di compiere operazioni non previste dal mansionario, ovvero solo nel mancato rispetto del medesimo;

che i servizi di assistenza domiciliare integrata, strumenti cruciali per perseguire il duplice obiettivo di un'assistenza globale alle persone e di un contenimento dei costi, possono solo essere attivati grazie ad un ampliamento delle competenze e delle responsabilità dell'infermiere professionale;

che allo stato attuale il mansionario preclude l'attivazione di tali servizi impedendo agli operatori di praticare operazioni come la somministrazione di fleboclisi; il risultato è quello di limitare l'attività dell'infermiere e costringere il paziente a rivolgersi all'assistenza privata, subendo un aggravio di costi senza garanzia di qualità della prestazione, o ad optare per l'ospedalizzazione;

che gli infermieri di dialisi della Toscana hanno sollevato, per tramite dei collegi della regione, la questione presso il Ministero in indirizzo e i collegi non hanno potuto fornire in risposta che un ulteriore invito ad attenersi al mansionario, pur sapendo che quest'atto di obbedienza comprometterebbe la stessa prestazione dell'attività dialitica;

che il nuovo profilo dell'infermiere professionale descrive una figura «responsabile dell'assistenza infermieristica», che «garantisce la corretta esecuzione della prescrizione medica» con competenza e autonomia,

si chiede di sapere quali strumenti normativi intenda predisporre il Ministero in indirizzo, e con quali tempi, per rispondere ad un'esigenza di regolamentazione non più procrastinabile.

(3-00384)

TURINI. - Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che a tutt'oggi si ha un percorso autostradale europeo che, scendendo da Londra, seguendo la costa del Mediterraneo, raggiunge praticamente Palermo, interrotto solamente nel tratto tosco-laziale da Livorno a Civitavecchia;

che sin dal 1969 la SALT ebbe la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, chiamata A12;

che nel 1975, dopo il manifestarsi dei primi ostruzionismi, la cosiddetta «legge La Malfa» bloccava tutte le costruzioni di questa autostrada;

che con la legge n. 525 del 1985 si autorizzava la spesa dei primi 15 miliardi per la progettazione e l'avvio delle opere da parte della SALT;

che da allora opposizioni di ogni genere sono culminate nel 1990 con la bocciatura del tracciato A12 da parte del ministro Ruffolo;

che solamente nel 1993, con il Ministro dei lavori pubblici onorevole Merloni si ha il primo collegamento realizzato nel tratto Livorno-Rosignano e l'impegno dello stesso Ministro a portare a conclusione l'intera opera mentre invece continuava il lavoro per l'ammodernamento dell'Aurelia;

che venerdì 18 ottobre 1996 vi è stato in Grosseto un convegno su «A12: l'autostrada per l'Europa», organizzato dal Comitato permanente per la realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia;

che in quel convegno, secondo le relazioni del presidente del Comitato dottor Dringoli ed il vice presidente della regione Toscana consi-

gliere Ginanneschi, si porrebbe praticamente fine alla realizzazione dell'autostrada A12 puntando esclusivamente sull'ammodernamento definitivo della vecchia Aurelia, definendola autostrada con pagamento di un pedaggio;

che secondo un comunicato stampa, redatto dal Comitato permanente per la realizzazione dell'autostrada A12, vi sarebbe già un accordo fra la regione Toscana e il Ministro dei lavori pubblici per il completamento della direttrice tirrenica fra Rosignano e Civitavecchia;

che nel convegno il presidente della SALT ha presentato il progetto di fattibilità per la realizzazione del tratto mancante della Rosignano-Civitavecchia, progetto in accordo con la regione Toscana;

che in tale accordo si prevede l'abbandono del progetto iniziale della vera autostrada (A12) che verrebbe sostituita con un miglioramento della superstrada Aurelia nel tratto Rosignano-Grosseto, senza peraltro specificare con esattezza quale sorte toccherà nella tratta Grosseto-Civitavecchia limitandosi ad avanzare tre opzioni completamente diverse fra loro;

che il costo dell'intera operazione dovrebbe essere finanziato attraverso interventi di capitali privati, realizzati con mutui e pedaggi da far pagare nel tratto Rosignano-Grosseto,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia rinunciato definitivamente alla costruzione della autostrada A12 tradendo quanto era stato deliberato nel piano per la viabilità di grande comunicazione con la legge n. 531 del 1982;

se non si ritenga che la costruzione dell'autostrada, secondo le indicazioni della legge n. 531 del 1982, risolverebbe ancora oggi il grave problema del supertraffico della A1, nel tratto Firenze-Bologna, facendo così risparmiare allo Stato oltre 2.500 miliardi con la soppressione della «famosa» variante di valico;

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione socio-economica delle zone comprendenti gran parte delle province di Livorno e Grosseto attraversate dalla superstrada Rosignano-Grosseto, zone inserite nell'obiettivo 2 della Comunità europea con una disoccupazione giovanile che raggiunge punte del 20 per cento;

se ritenga giusto, alla luce di quanto sopra esposto, far pagare un pedaggio, caso unico in Italia, a quelle popolazioni residenti in tale zone;

se il Governo sia a conoscenza delle tariffe sui pedaggi che saranno imposte e chi assicurerà la trasparenza delle stesse;

quanto sia costato complessivamente dal 1982 ad oggi l'ammodernamento dell'Aurelia e quale sia l'esito delle varie inchieste giudiziarie sull'intera vicenda.

(3-00385)

DIANA Lino. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che la direzione dello stabilimento Browning Winchester Italia di Anagni (Frosinone) ha messo in mobilità ben sessantacinque dipendenti (quasi la metà della forza lavoro complessiva) assumendo

che occorre allineare i prezzi a quelli delle società concorrenti in un mercato teso alla massima concentrazione;

che la società ha già operato negli ultimi dieci anni quattro processi di ristrutturazione che hanno portato l'organico dello stabilimento dalle quattrocento unità dei primi anni Ottanta alle attuali centosessantasei;

che contro tale inspiegabile manovra (il bilancio dell'azienda è, infatti, largamente in attivo) i lavoratori sono in sciopero dallo scorso 26 agosto 1996 ma l'azienda non accetta le proposte alternative presentate dai sindacati e dirette a realizzare gli stessi obiettivi di produttività e di competitività sul mercato che la società dichiara di porsi;

che la perdita di sessantacinque ulteriori posti di lavoro arrecerebbe un altro gravissimo colpo ai livelli occupazionali della provincia di Frosinone e della zona di Anagni in particolare, in fase continuamente discendente,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire per conoscere la vera situazione dell'industria capofila del gruppo, la francese Geat, e le sue reali intenzioni sul futuro dello stabilimento di Anagni, al fine di scongiurare il minacciato taglio dei posti di lavoro;

se non ritengano altresì di convocare le parti con grande sollecitudine, essendo rimasta fin qui inevasa analoga richiesta rivolta dai parlamentari della provincia di Frosinone al Ministro del lavoro in data 24 settembre 1996.

(3-00386)

CAPONI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che la direzione della Sevel di Atesa (Chieti) ha inviato a numerosi dipendenti la seguente lettera:

«Dai documenti in nostro possesso rileviamo che nel corso del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 1996 Lei ha accumulato un notevole numero di assenze.

Da parte nostra non intendiamo certamente contestare la validità delle Sue malattie: è però evidente che la Sua prestazione di lavoro non offre garanzia di continuità.

Le elenchiamo, per Sua conoscenza e controllo, i dati relativi alle Sue assenze nel periodo sopra indicato:

n. assenze

n. giorni

Distinti saluti

La direzione»;

che la lettera, dietro un tono ipocritamente rispettoso, appare mirata ad esercitare un pesante ricatto lesivo del più elementare diritto dei lavoratori quale quello di assentarsi dal lavoro in caso di malattia,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per fare in modo che anche alla Sevel di Atesa siano rispettati i più elementari diritti sindacali e umani.

(3-00387)

TOMASSINI, LAURIA Baldassare. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che in data 4 ottobre 1996 è stato emanato dal Ministero della sanità un decreto contenente «modificazioni alle tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, valevoli rispettivamente per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni per gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione», a firma del dirigente generale D'Ari;

che, come è ben noto, il decreto ministeriale appartiene alla categoria dei regolamenti, come da regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; si tratta quindi di un atto del potere esecutivo conferito dalla legge (in questo caso dal decreto legislativo n. 502 del 1992) che non dovrebbe poter essere esercitato da un direttore generale;

che il dirigente generale in questione avrebbe emanato questo atto sulla base del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, articolo 3, comma 2, ma da una lettura congiunta di tale articolo e dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del medesimo decreto si evince chiaramente che i dirigenti generali formulano proposte al Ministro ai fini di atti di competenza ministeriale,

gli interroganti chiedono di conoscere se in tale vicenda non si ravvisino gli estremi di un grave abuso di ufficio e, in caso affermativo, quali urgenti provvedimenti si ritenga opportuno prendere per sanare la questione in oggetto ed in particolare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.

(3-00388)

MARTELLI, DE CORATO, CURTO, LISI, CAMPUS. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'Italia sembra essere diventato il Paese nel quale meglio prospera l'abusivismo e l'illegalità, al punto che le cronache dei giornali ci aggiornano quotidianamente su fatti di ordinaria «mala amministrazione»;

che l'ultimo caso riguarda la storia dei fratelli Antonio ed Emilia Tozza, salumieri di Avellino, i quali vivono una situazione di precarietà sin dal 1980, anno del terribile terremoto in Irpinia («Il Giornale» del 21 ottobre 1996);

che la famiglia Tozza, titolare del più antico negozio di pizzicagnolo della città, dopo aver perso a causa del terremoto la casa e la bottega, si affidò agli uffici preposti alla ricostruzione;

che due anni dopo il crollo, nel giugno 1982, il progetto presentato dalla famiglia Tozza viene finalmente accolto dalla commissione preposta, ma, a causa delle difficoltà interpretative della legge sulla ricostruzione, trascorrono altri due anni prima che il progetto Tozza approdi in commissione comunale;

che il predetto progetto viene inserito in una convenzione tra pubblico e privato che prevede l'acquisto di un'area di terreno di 162 metri quadrati per l'incredibile cifra di un miliardo richiesta dal comune di Avellino;

che a questo punto si avvia un contenzioso che vede contrapposti gli occupanti abusivi di alcuni box presenti sul territorio acquistato e il condominio che rappresenta e include anche la famiglia Tozza;

che il sindaco del comune di Avellino, il democristiano Angelo Romano, non autorizza lo sgombero dei box abusivi e contemporaneamente non consente l'avvio dei lavori per la costruzione delle case delle famiglie terremotate che aspettano ormai da molti anni;

che nel gennaio 1991, mentre aspettano ancora lo sgombero dei box abusivi, i fratelli Tozza, che hanno già sostenuto spese legali per circa 80 milioni, devono eseguire, però, lo sgombero del box dove hanno impiantato provvisoriamente la bottega e di conseguenza sono costretti a trasferirsi in un altro negozio che gli costa 50 milioni all'anno di affitto oltre a 200 milioni di spese per attrezzature;

che in definitiva nel feudo democristiano di Avellino sembra che gli abusivi, forse certi di solidissimi appoggi, non subiscono alcun danno mentre coloro che non «hanno santi in paradiso» sono maltrattati e privati dei loro diritti,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di sapere se tutto quanto sopra esposto, così come riportano i giornali, corrisponda al vero e del caso se non ritenga opportuno intervenire al fine di consentire agli abitanti del comune di Avellino che non hanno protezioni di sorta di poter godere dei diritti spettanti a ogni cittadino e, nel caso di specie, della possibilità di avviare la ricostruzione della propria casa andata distrutta nel terremoto del 1980.

(3-00389)

PALOMBO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che secondo quanto risulta all'interrogante il giorno 20 ottobre 1996, alle ore 12 circa, una motovedetta della Marina militare, proveniente verosimilmente da Genova, ha attraccato in una banchina del porto di Portofino;

che dal suddetto mezzo è sbarcato un senatore della Repubblica insieme a due signore e due bambini;

che personale in divisa ha accompagnato gli stessi in visita turistica alla cittadina,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo:

se sia a conoscenza del fatto;

se non ritenga opportuno verificare i nominativi delle persone sbarcate a Portofino ed a che titolo le stesse abbiano fruito di un mezzo nautico della Marina militare;

se non ritenga opportuno individuare i responsabili e le motivazioni per cui personale in uniforme e mezzi dell'amministrazione vengono usati per compiti che esulano completamente dai loro doveri, recando danno non solo all'immagine della difesa, ma anche al bilancio della stessa.

(3-00390)

BONFIETTI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che tra gli episodi riconducibili alla tragedia di Ustica può essere annoverata la caduta di un Mig libico sulla Sila;

considerato:

che la versione ufficiale fornita dall'Aeronautica militare italiana faceva risalire tale caduta al 18 luglio 1980;

che in data odierna in un'intervista al «Il Corriere della Sera» il responsabile CIA in Italia all'epoca dei fatti, Clarridge, afferma di essere stato avvisato dell'evento in data 14 luglio 1980,

si chiede di sapere se non si ritenga questa ennesima smentita della versione ufficiale degna di attenzione e quali iniziative si intenda prendere, davanti all'evidenza dei fatti, per dare un concreto contributo all'accertamento della verità.

(3-00391)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTAGNINO, FIGURELLI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'Alitalia ha deciso la cessazione dei voli tra Lampedusa e Palermo e tra Pantelleria e Trapani, con il conseguente trasferimento del personale di scalo, con decorrenza dal 26 ottobre 1996;

che tali voli hanno rappresentato, per diversi anni, per le comunità delle isole minori siciliane, prive di servizi essenziali, una garanzia di collegamento e di legame con il resto d'Italia;

che il traffico passeggeri ha registrato nel 1995 presenze rilevanti e tali, comunque, da rendere non razionale ed anzi dannosa la decisione di soppressione dei voli;

che la decisione dell'Alitalia nega i diritti dei cittadini delle isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e provoca conseguenze fortemente negative per il turismo e le altre attività economiche, in particolare per la pesca, per l'assoluta mancanza di mezzi veloci alternativi per il trasporto del pesce fresco nei mercati italiani;

che l'annunciata sostituzione dei voli Alitalia con altri di compagnie private provoca forti preoccupazioni in relazione ai collegamenti nel periodo invernale, in quanto poco convenienti, ed alla subordinazione di un servizio pubblico essenziale ad interessi aziendali privati,

si chiede di sapere:

se la compagnia di bandiera abbia il dovere di garantire le esigenze proprie di un servizio pubblico, anche in relazione al contributo che, per tale funzione, è assegnato dallo Stato;

se il Governo sia stato preventivamente informato della soppressione del servizio aereo tra Palermo e Lampedusa e tra Trapani e Pantelleria;

se si intenda intervenire per la revoca della decisione assunta dall'Alitalia di sopprimere i voli con le isole minori e come si intenda garantire i diritti delle comunità isolate;

se si sia a conoscenza dell'esistenza di accordi e/o di convenzioni tra l'Alitalia e altre compagnie private per i voli con le isole minori siciliane ed, eventualmente, quali siano i termini di tali eventuali accordi.

(4-02542)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che al conservatorio di musica «Arrigo Pedrollo» di Vicenza è stato deciso di non assegnare la classe di liuto e ciò è avvenuto prima an-

cora che il Ministero ricevesse la tabella per l'organico che riporta le iscrizioni degli alunni (queste ultime possono essere formalizzate soltanto ad esami ultimati);

che gli allievi che hanno frequentato la classe lo scorso anno, e sono stati promossi, si sono iscritti già nel mese di luglio; gli esami di ammissione si sono già svolti e, d'altra parte, non avrebbero potuto essere rimandati data la presenza nel conservatorio della scuola media e del liceo sperimentale annessi;

che il dipartimento di musica antica ne verrebbe gravemente danneggiato e non potrebbero più svolgersi attività da tempo programmate e che prevedono il liuto come strumento importante;

che in occasione della visita a Vicenza dell'allora Ministro della pubblica istruzione Lombardi, come anche al convegno di Ferrara, il dipartimento di musica antica del conservatorio ha dimostrato delle notevoli potenzialità e non merita di essere penalizzato;

che la credibilità del conservatorio di Vicenza e dei conservatori italiani in generale riceverebbe un colpo gravissimo se si annullasse un corso di tale importanza,

l'interrogante chiede di sapere come si spieghi, in tempi di contrazione della spesa pubblica, l'abbondanza di nuove istituzioni (per esempio musica da camera soprattutto al Nord) a fronte di una chiusura così drastica e senza appello.

(4-02543)

MANFREDI, LASAGNA, DE ANNA, MAGGIORE, TOMASSINI, TERRACINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, FILOGRANA, FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la GETRAG, società tedesca *leader* mondiale nella produzione di cambi per autovetture, ha iniziato la realizzazione di un insediamento produttivo a Bari;

che l'investimento previsto è di 430 miliardi di lire e darà occupazione a 780 lavoratori;

che la GETRAG aveva identificato due possibili siti adatti per questo insediamento: inizialmente Borgofranco d'Ivrea (Torino) ed in un secondo tempo Bari;

che la scelta definitiva è caduta su Bari in quanto l'erogazione di denaro pubblico per questa iniziativa è stata enormemente sbilanciata a favore di tale sito;

che infatti per l'insediamento di Borgofranco la GETRAG avrebbe potuto ottenere dagli enti locali sino ad un massimo di 50 miliardi di lire, ottenendo invece per l'insediamento di Bari ben 230 miliardi, 30 dei quali dalla regione Puglia;

che è emerso chiaramente che la scelta del sito è stata determinata solo ed esclusivamente da questa enorme quantità di denaro pubblico erogato a fondo perduto;

che Borgofranco è situato nel Canavese, area inclusa nell'obiettivo 2 della CEE, gravemente colpita da crisi occupazionale dovuta al continuo smantellamento di impianti produttivi, quali la Lancia di Chivasso e la Olivetti di Ivrea;

che l'insediamento GETRAG avrebbe quindi offerto un contributo determinante per il rilancio dell'intera area,

gli interroganti chiedono di conoscere se l'erogazione di ben 230 miliardi di lire a favore dell'insediamento di Bari sia conforme alle regole e quindi alle limitazioni stabilite dai regolamenti CEE.

(4-02544)

MANFREDI, LASAGNA, CORTELLONI, MUNGARI, DE ANNA, MAGGIORE, FUMAGALLI CARULLI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, FILOGRANA, TOMASSINI, MANIS, TERRACINI. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che dal 1986 non vengono attuate le procedure di avanzamento a capo squadra per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

che tale inadempienza del Ministero dell'interno ha comportato numerosi problemi quali la difficoltà di reperire docenti per l'istruzione dei vigili dei distaccamenti volontari - l'amministrazione infatti richiede come qualifica minima per essere istruttori quella di capo squadra - e la carenza di sottufficiali volontari a cui affidare l'incarico di capo distaccamento;

che il capo distaccamento è chiamato a svolgere compiti di notevole rilevanza quali la responsabilità del soccorso e la gestione dei beni e mezzi dell'amministrazione; tuttavia, attualmente, molti distaccamenti volontari sono retti da vigili;

considerato:

che se non si provvederà entro breve a nuove nomine di capi squadra volontari anche i distaccamenti attualmente retti da sottufficiali presto saranno privati dei loro attuali responsabili, che, al raggiungimento del limite d'età, dovranno essere posti in congedo;

che la necessità che la carica di capo distaccamento non sia affidata ad un semplice vigile deriva anche dal fatto che solo gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo sono riconosciuti come ufficiali di polizia giudiziaria;

visto:

che pur risultando necessarie nuove nomine di capi squadra volontari per non aggravare ulteriormente l'attuale carenza di quadri sarebbe opportuno poter impiegare più a lungo il personale esistente, consentendo ai sottufficiali volontari attualmente in servizio, previa eventuale visita medica che ne accerti l'idoneità, di prolungare il servizio per qualche anno;

che i volontari in questione inoltre non risultano ricevere dall'amministrazione, nonostante che sia previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, i riconoscimenti per gli anni di servizio, come invece avviene per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga ormai urgente ed improcrastinabile attuare le procedure di avanzamento a capo squadra per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

se non si consideri opportuno garantire ai volontari riconoscimenti di anzianità di servizio, dal momento che una simile attenzione non comporterebbe un onere per lo Stato ma sarebbe fonte di grande

soddisfazione per cittadini che hanno dedicato tempo e fatica al «bene comune».

(4-02545)

VERALDI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del lontano 8 marzo 1985 era stato costituito in Catanzaro un centro operativo nell'ambito della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza;

che il decreto, oltre a richiamare le ragioni e l'opportunità dell'istituzione di detto centro, stabiliva che la spesa per il funzionamento era posta a carico dell'amministrazione comunale di Catanzaro;

che sinora al centro operativo di Catanzaro non sono assegnate dall'ufficio cui fa capo competenze specifiche e concrete si da consentire effettivamente «la migliore tutela del patrimonio ambientale, architettonico, artistico e storico della città e della provincia di Catanzaro», come impone il decreto in parola,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda promuovere per rendere effettiva la funzionalità del centro operativo di Catanzaro a ben undici anni dalla sua istituzione e per realizzare finalmente la valorizzazione dello splendido patrimonio artistico della città di Catanzaro e della sua provincia, obiettivo che sarà certamente reso possibile anche per l'alta professionalità del personale in servizio presso il centro.

(4-02546)

NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, D'ONOFRIO, FAUSTI, FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, SILIQUINI, TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 833 del 1978 ha ravvisato nelle funzioni medico-legali una precipua competenza in ambito pubblico;

che l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha previsto l'applicazione ai medici previdenziali dipendenti dell'INPS e dell'INAIL degli istituti normativi propri dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

che sono intervenute ulteriori norme relative ai medici del Servizio sanitario nazionale con i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993;

che sono in fase di conclusione i rinnovi contrattuali in sede ARAN e in particolare quelli dell'area dirigenziale del comparto enti pubblici non economici;

che risulta agli interroganti che in sede ARAN si sostiene che, tramite lo strumento dell'accordo contrattuale, sia possibile l'abolizione di specifiche norme di legge, quale, ad esempio, l'articolo 13 sopracitato, peraltro, mai abrogate dal Parlamento;

che esisterebbero quindi irregolarità nell'operato dell'ARAN che, quale ente sussidiario delle amministrazioni, non può in alcun modo arrogarsi prerogative non proprie, andando a pregiudicare legittimi interessi di migliaia di lavoratori;

che peraltro la norma in oggetto fu approvata dal Parlamento in risposta ad esigenze tuttora vigenti, di garanzia ed efficienza e a tutela di istituzioni previdenziali pubbliche preposte all'accertamento delle invalidità;

si chiede di sapere quali interventi urgentissimi si intenda adottare per cercare di riportare l'azione di definizione contrattuale dell'ARAN nella sua giusta sfera di competenza, che non può consistere nella definizione dell'efficacia di generali norme di legge.

(4-02547)

VENTUCCI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che il comune di Roma ha deciso la costruzione di parcheggi interrati nella zona sottostante al piazzale delle Muse;

che la suddetta opera risulta di grande impatto sulla natura boschiva della zona e minaccia seriamente di sconvolgere un assetto orografico di grande interesse ambientale;

constatato che il Ministero per i beni culturali e ambientali, in conformità con il parere espresso dalla soprintendenza per i beni culturali e architettonici di Roma in data 10 maggio 1995, ha espresso con proprio decreto emesso in data 8 giugno 1995 parere contrario alla realizzazione dei parcheggi interrati di piazzale delle Muse;

considerato che la regione Lazio ha dato il suo assenso alla realizzazione dell'opera in data anteriore al parere del Ministero per i beni culturali e ambientali,

si chiede di sapere se la regione Lazio sia stata portata a conoscenza del suddetto parere ed in caso affermativo con quale mezzo e in quale data sia avvenuta la notifica.

(4-02548)

MONTELEONE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 20 settembre 1996 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione di contributi, ad enti locali e privati, nell'ambito del programma operativo turismo-sottoprogramma 1 - misura 3 «Magna Grecia»;

che tale programma, relativo al triennio 1995-97 per un finanziamento complessivo di MECU 44, 047, pari a circa 88 miliardi, ha individuato in Basilicata, quali aree prioritarie di intervento, i seguenti comuni in provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Scanzano Ionico, Policoro, Rotondella e Nova Siri;

che il comune di Montalbano (Matera) risulta essere l'unico comune del metapontino escluso da tale progetto;

che tale esclusione risulta assolutamente ingiustificata, tenuto conto che nel territorio comunale di Montalbano sono state rinvenute testimonianze storiche ed archeologiche di straordinaria importanza e risalenti alla Magna Grecia, come ad esempio le Tavole di Heraclea;

che molti storici fanno addirittura risalire le origini di Montalbano al periodo ellenico;

che l'amministrazione comunale di Montalbano, di propria iniziativa, ha previsto, nell'ambito della valorizzazione del Parco territoriale di Andriace, scavi archeologici finalizzati al recupero di una fattoria di origine greca,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per inserire il comune di Montalbano fra i soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi al suddetto programma e a quelli successivi di valorizzazione, anche a fini turistici, dei siti archeologici ubicati in provincia di Matera.

(4-02549)

PREIONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Si chiede di sapere quale risposta intenda dare il Ministro interrogato al sindaco di Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) in merito alla richiesta di cui è fatta menzione nell'articolo pubblicato sul quotidiano «La Prealpina», come qui di seguito trascritto:

«Martedì 22 ottobre 1996

Dopo la decisione del Ministero delle poste di chiudere lo sportello al pomeriggio, Ravandoni scrive al Ministro: "Ridateci il servizio tolto". Se Villa chiude si prevedono lunghe code a Domodossola.

VILLADOSSOLA - La notizia della chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Villadossola, giunta a fine estate, non era stata accolta di buon grado dalla popolazione del secondo centro ossolano che, anzi, si era subito mobilitata per protestare contro la stessa decisione. A giustificazione della chiusura, l'ente provinciale delle poste e telecomunicazioni aveva portato la tesi del recupero di personale da impiegare in altre sedi; in subordine comunque, avevano commentato i vertici delle poste a Domodossola, i due uffici opereranno per l'intera giornata.

"È una vera follia - ha ripetuto più volte e in diverse occasioni il sindaco di Villadossola, Franco Ravandoni - pensare di chiudere nelle ore pomeridiane". A nessuno in definitiva piace questo provvedimento che potrebbe portare solo nuovi ed incomprensibili disagi. "È ridicolo che per una bolletta da pagare - hanno affermato infatti dirigenti sindacali di categoria - si debbano percorrere sei chilometri. Tanto più che questa situazione, non verrà ad incrementare nessuna pianta organica". Una situazione che potrebbe comunque provocare disagi anche negli uffici postali del capoluogo ossolano dove alle attuali code potrebbero aggiungersene altre. A Villa nessuno si dà per vinto. Così il sindaco Ravandoni ha deciso di riprendere carta e penna ed ha spedito al Ministro competente e alla direzione compartimentale delle poste una lettera di protesta.

Maria Grazia Varano».
(4-02550)

BONAVITA, BERTONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il personale di custodia della casa circondariale di Forlì e le organizzazioni sindacali (Federazione provinciale CGIL-FILS-CISL e FIALPE) hanno proclamato lo stato di agitazione e gli agenti di custodia da oltre una settimana non utilizzano più i pasti forniti dall'amministrazione;

che l'agitazione trae origine da una situazione ormai insostenibile, frutto di una cattiva organizzazione del lavoro con turni pesantissimi, nonché dalla mancanza di un rapporto trasparente e chiaro con i dipendenti, in grado di evitare un clima di permanente conflittualità;

considerato inoltre che permangono le enormi deficienze strutturali, nonostante le centinaia di milioni spesi in questi ultimi anni, ed in particolare condizioni igieniche oltre il limite della decenza, tanto gravi da indurre il personale a richiedere un sopralluogo al reparto prevenzione e sicurezza della locale ASL,

si chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia sia informato dei fatti sopra descritti e quali interventi intenda adottare per garantire un clima di serenità al fine di migliorare le condizioni di vita del personale e dei detenuti.

(4-02551)

SARACCO, TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che numerosi utenti (persone fisiche, ditte, enti, eccetera) dei territori del Chierese (provincia di Torino) e dell'Astigiano (provincia di Asti) protestano per il peggioramento nell'erogazione dell'energia elettrica che si sostanzia in ricorrenti interruzioni del servizio che vanno da pochi minuti a ore;

che le proteste sono indirizzate anche ai comuni affinché se ne facciano portavoce;

che dei lamentati inconvenienti sono al corrente le organizzazioni sindacali di categoria territoriali;

che i territori del Chierese e dell'Astigiano sono soggetti a frequenti fenomeni meteorico-atmosferici che causano spesso danni tangibili alle linee elettriche, inducendo costante impegno di risorse negli investimenti, nei cicli manutentivi e nelle riparazioni per contenere i disservizi;

che quanto precede è evidenziato anche dal numero delle ore per prestazioni straordinarie mediamente più elevato rispetto ad altri ambiti territoriali; si tenga anche conto che si tratta di territori collinari con rarefatta presenza umana, rilevanti superfici boscate e delicatezza del tessuto fisico (scolo delle acque, instabilità dei versanti, eccetera) attraverso cui transitano le reti elettriche;

che il numero e la durata delle interruzioni per guasti verificatisi sul territorio raffrontato col dato medio nazionale evidenziano il deterioramento della qualità del servizio; nessun apprezzabile miglioramento è finora intervenuto nell'erogazione dell'energia elettrica, nonostante la direzione compartimentale sia da tempo al corrente dei fatti;

che nell'Enel è in corso una profonda ristrutturazione relazionata alla privatizzazione dell'Ente, ristrutturazione che implicherebbe anche un'ulteriore contrazione della quantità di personale tecnico-operativo, come si evince dal piano di assunzioni prospettato dalla direzione del compartimento dell'Enel;

che, stando così le cose, è ragionevole dedurre che non solo il servizio di erogazione dell'energia elettrica non potrà migliorare, ma che può addirittura ulteriormente peggiorare,

si chiede di conoscere:

cosa intenda fare l'Enel per porre rimedio al permanere degli inconvenienti lamentati nei territori del Chierese e dell'Astigiano;

quali siano gli indirizzi dell'Enel circa gli organici e gli investimenti nel settore della distribuzione per quanto attiene i territori del Chierese e dell'Astigiano.

(4-02552)

CONTE. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che da ormai molti anni è in costruzione la diga di Campolattaro (Benevento), invaso dalle caratteristiche tecniche assai rilevanti, prevedendosi tra l'altro - a regime - una capacità di contenimento di 150 milioni di metri cubi di acqua;

che il quadro attuale dell'opera presenta aspetti che non possono non preoccupare, sia per l'impatto ambientale già evidente sia per il progressivo estendersi di fenomeni franosi e di smottamenti che interessano, in particolare, la spalla destra del fiume Tammaro, sia per le lunghissime interruzioni dei lavori che concorrono a determinare conseguenze negative sul versante sociale, territoriale, economico in senso stretto;

che particolarmente attenta e preoccupata appare la popolazione dell'area interessata e sempre più pressante è la domanda rivolta alle istituzioni perchè siano fornite le informazioni scientifiche sullo stato della infrastruttura e le necessarie certezze relativamente ai tempi della attivazione dell'invaso stesso;

che decisivo è il progetto di utilizzazione produttiva delle acque, peraltro dovendosi constatare un singolare silenzio nella conoscenza e perfino nella discussione su tale punto centrale che interessa invece la zona del Tammaro e l'intero Sannio;

che l'ultimo finanziamento di 52 miliardi finalizzati essenzialmente al consolidamento statico della spalla destra del fiume Tammaro risulta ancora bloccato, dovendosi completare la necessaria (e sicuramente impegnativa) istruttoria tecnica,

si chiede di sapere:

quali tempi siano prevedibili per la conclusione di questa fase, per lo sblocco del finanziamento dei 52 miliardi e per la programmazione degli ulteriori conclusivi interventi relativi alla diga di Campolattaro;

quali siano - per le competenze proprie del Ministero dei lavori pubblici - gli strumenti in via di definizione idonei alla effettiva utilizzazione produttiva dell'opera, in accordo con le istituzioni territoriali e con i soggetti economico-sociali fortemente interessati alla prospettiva di sviluppo di questa area interna del Mezzogiorno.

(4-02553)

MARINO, CARCARINO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con la legge 24 maggio 1989, n. 193, di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, furono concessi i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ai collaboratori

tributari, settima qualifica, in possesso di diploma di scuola media superiore, in quanto avevano sostenuto il concorso di accesso alla carriera di concetto con tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto con svolgimento di mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali;

che in altre amministrazioni dello Stato tale problematica è stata affrontata in modo diverso, a partire dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella quale è previsto l'inquadramento nella ottava qualifica del personale dei comparti sanità e università rivestente la settima qualifica, purché fornito di diploma di laurea;

che l'ottava qualifica risulta carente di circa 9.000 unità e lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, comma 2) permetteva agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso del diploma di laurea,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per estendere i benefici descritti in premessa ai circa 300 collaboratori tributari, settima qualifica, in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1989, n. 193.

(4-02554)

BARRILE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nel novembre 1995, a causa dei numerosi nubifragi che con notevole violenza si sono abbattuti sull'intero territorio delle città di Cammarata e San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento, si sono verificati gravi danni in conseguenza dei movimenti franosi, smottamenti e cedimenti di varia entità sia per le strutture pubbliche che per quelle private;

che oltre ai danni strutturali si è subito anche un notevole crollo delle produzioni agricole e zootecniche che, come è noto, sono le uniche risorse economiche del territorio;

che all'epoca dei fatti persino l'esercito è intervenuto in aiuto degli allevatori per preservare il patrimonio zootecnico,

si chiede di sapere quali siano le iniziative e gli interventi messi in atto dalla Protezione civile e dal Ministero dei lavori pubblici per la sistemazione della viabilità, per la salvaguardia del territorio ed, infine, per evitare il crollo totale di un'intera economia.

(4-02555)

PELLICINI, TURINI, MARRI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il 23 settembre 1996 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, avente per oggetto l'attuazione della direttiva n.92/58/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

che la predetta direttiva CEE fa seguito al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

che la predetta direttiva, così come recepita, pone a carico (talora in maniera più gravosa rispetto alla legislazione d'attuazione francese e

tedesca) delle imprese artigiane e delle imprese di qualunque dimensione gravi oneri attuativi che rendono ulteriormente pesanti le condizioni di vita, a volte di sopravvivenza, dei predetti soggetti economici;

che il decreto legislativo entrerà in vigore il 23 marzo 1997;

che il termine predetto appare del tutto insufficiente in relazione alla mole di adempimenti;

che l'articolo 5, comma 2, prevede inoltre l'emanazione, entro sei mesi dall'approvazione del decreto legislativo, dell'elenco delle inosservanze da ritenersi «gravi», agli effetti dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1/E, che prevede la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto con conseguenze anche penali letteralmente disastrose per le aziende;

che il predetto decreto non è stato ancora emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con codesto Ministero, nonchè dei Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, sentita inoltre la Commissione prevenzione infortuni;

considerato:

che all'articolo 10, nell'elencare i requisiti che devono possedere il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si stabilisce che i predetti soggetti devono essere in possesso di un attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza, organizzato dalle regioni o dall'ISPEL, dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, dai collegi dei geometri o dei periti industriali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;

che i predetti corsi non sono stati istituiti al momento da alcuno dei predetti enti e che l'istituzione degli stessi richiederà ovviamente tempo e organizzazione, talchè il decreto legislativo non può ritenersi attuabile, nè può essere rispettato dagli artigiani e dalle imprese nel termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con la conseguenza della assurda esposizione alle gravi sanzioni previste per carenza originaria degli strumenti legislativi e non per volontà dei destinatari della norma;

che la situazione economica degli artigiani e delle imprese è precaria, sicchè occorre almeno concedere un termine congruo per l'attuazione del decreto legislativo, che impone gravissimi oneri anche ai più modesti soggetti economici;

che artigiani ed imprese vogliono garantire la sicurezza sul lavoro, disponendo però di termini adeguati,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, preso atto delle incongruità del decreto legislativo, non ritenga di proporre al Governo la proroga dell'entrata in vigore delle norme in esame, almeno sino al dicembre 1997, al fine di consentire ai soggetti economici interessati di farvi fronte senza incorrere in sanzioni gravissime, penali, amministrative ed economiche, dovute alle carenze palesi della stessa disposizione legislativa.

(4-02556)

CURTO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che vivissimo è ancora il dibattito riguardo la localizzazione dell'interporto dell'area jonico-salentina, nonostante la regione Puglia si sia espressa, almeno per il momento, a favore del sito di Brindisi;

che intatte sono le possibilità che la scelta possa infine ricadere sul sito di Francavilla Fontana, sia alla luce della programmazione effettuata dal Ministero dei trasporti nell'ambito dell'assegnazione dei fondi alle aree depresse che delle dichiarazioni rese dai sottosegretari Sales e Soriero i quali hanno confermato l'interesse del Governo nazionale per il sito di Francavilla Fontana;

che notizie di stampa («Corriere del Giorno») riferiscono di un forte interesse del «Consorzio costruzioni Italia» ad investire 830 miliardi in un interporto interamente privato da realizzare a Palagiano (Taranto);

che tale interesse è balzato solo adesso agli onori della cronaca a causa della «riservatezza» che ha contraddistinto le vari fasi di una operazione la quale, sottratta all'informazione pubblica e ad un idoneo dibattito tra forze politiche, sociali, sindacali ed economiche, è stata di fatto «secretata» (almeno stando a quanto riportato dalla stampa) nel chiuso di una triade politico-economica: Consorzio costruzioni Italia, sindaco di Palagiano, avvocato Stellaccio, e sindaco di Palagianello, onorevole Rubino;

che la localizzazione di un interporto, pur se con l'esclusivo intervento di risorse economiche private, resta sempre un atto di straordinaria programmazione che le disposizioni vigenti (legge n. 240) riservano al Ministero competente, sentite le regioni interessate, e pertanto detta localizzazione non può essere determinata dalle fughe in avanti sia dei privati che degli enti locali minori (provincia o comune);

che in rapporto a tanto emerge con forza l'«anomalia» di siffatta operazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire per chiarire se:

a) le procedure adottate dall'amministrazione comunale di Palagiano, ed eventualmente di Palagianello, siano conformi alle prescrizioni di legge;

b) sia stata rispettata o modificata la destinazione d'uso del sito dove dovrebbe essere allocato l'insediamento interportuale di Palagiano-Palagianello;

c) nella «Consorzio costruzioni Italia» vi siano uomini politici sia direttamente che indirettamente rappresentati e comunque a chi tale società faccia capo;

d) corrisponda al vero la voce secondo cui i «capitali» non sarebbero capitali jonici ma mezzi e risorse finanziarie «importati» dalla Calabria e dalla Sicilia, regioni dove l'imprenditoria è tutt'altro che ricca e dove una parte di essa è tutt'altro che trasparente;

e) non sia utile approfondire la natura e la provenienza di tali ingentissimi mezzi.

L'interrogante chiede infine, causa i grandi riflessi di varia natura che dalla stessa potrebbero determinarsi, che la risposta alla presente interrogazione sia fornita tempestivamente.

(4-02557)

CURTO. – *Ai Ministri della sanità, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 11 ottobre 1996 un telegramma, a firma del dottor C. Tommasi di Vignano, comunicava al CIMO ASMD che «la RAI non intende rinnovare il contratto stipulato con la CIMO al fine di ottenere l'accesso ai servizi di Televideo» (validità 12 ottobre 1995-11 ottobre 1996);

che tale contratto all'articolo 10 prevede che «alla scadenza esso si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni, salvo formale disdetta avanzata da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza»,

che la RAI non ha ottemperato a tale disposizione avendo trasmesso il telegramma alle ore 17,50 dell'11 ottobre 1996;

che già da sabato 12 ottobre sono state oscurate le pagine di Televideo;

che il servizio offerto fino ad ora determinava non solo corretta informazione ma anche forte trasparenza in tutti gli ambiti di competenza (esempio concorsi pubblici);

che tale comportamento della RAI rappresenta di fatto un attentato alla libertà di espressione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare un servizio a tutela non solo di una categoria ma anche dei principi generali legati alla trasparenza e completezza della informazione e della libertà di espressione.

(4-02558)

LARIZZA, TAPPARO, MIGONE, MANZI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in applicazione delle direttive del Governo per la privatizzazione della STET sono in corso le operazioni per la cessione separata della SEAT;

che la SEAT ha la sede della direzione generale a Torino e che nella stessa città è occupata più della metà dei 2.000 dipendenti;

che sono sempre più forti le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali per la tenuta dei livelli occupazionali e per lo stesso futuro della società;

che, anche in relazione alla fase di grave difficoltà dell'apparato produttivo torinese, lo sviluppo del terziario delle telecomunicazioni rappresenta una componente indispensabile per la diversificazione dell'apparato produttivo di quell'area,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo intenda agire per garantire che la cessione della SEAT non si traduca in un intervento di natura puramente finanziaria;

se si intenda operare per garantire i livelli occupazionali e il mantenimento della sede e della direzione generale della SEAT a Torino;
se il Governo intenda promuovere tutte le iniziative di propria competenza per consentire, anche in applicazione del protocollo IRI, un confronto tra le parti interessate.

(4-02559)

MONTAGNINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che presso la procura della Repubblica di Gela, oltre al procuratore, è in servizio un solo sostituto;

che l'assoluta carenza di magistrati in un presidio di giustizia che rappresenta un avamposto nella lotta alla criminalità ha ormai raggiunto livelli di intollerabile continuità;

che sono state eluse le reiterate richieste di adeguamento del numero di magistrati assegnati alle esigenze dell'intensa attività giudiziaria, contrassegnata da un numero elevato di processi e di udienze, da dibattimenti in corte d'assise e dal coordinamento delle indagini delle forze di polizia, relative anche ad omicidi ed attività criminose delle cosche mafiose;

che il sostituto in servizio, la dottoressa Maria Rosaria Bruno, durante un'udienza ha accusato un serio malore ed alla stessa è stato diagnosticato un superaffaticamento da stress, con una prognosi di 10 giorni;

che, in ogni caso, l'abnegazione ed il senso del dovere dei magistrati in servizio non possono sopperire alle gravissime carenze dell'organico che determinano forti rischi di paralisi nell'attività giudiziaria,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda disporre per garantire l'applicazione dei magistrati indispensabili per l'attività giudiziaria a Gela:

se non si ritenga intollerabile che per i magistrati di Gela ai rischi propri della delicata attività giudiziaria si aggiungano rischi per la salute conseguenti alle carenze di organico, al superlavoro e, quindi, alle inadempienze ed alle responsabilità dell'amministrazione dello Stato.

(4-02560)

GUERZONI, DE ZULUETA, MORANDO, PASSIGLI, MAZZUCA, POGGIOLINI, FIORILLO, D'URSO, BUCCIARELLI, ALBERTINI, CÒ, CORTELLONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Con riferimento alla notizia resa pubblica secondo la quale la società West srl di Tortona (Alessandria), facente capo ad un gruppo finanziario inglese, avrebbe intenzione di vendere all'estero a partire dal prossimo dicembre, avvalendosi della casa d'aste Brooks di Londra, le 19 auto storiche e il primo motore progettato e costruito dal «marchio» Maserati, che costituiscono la «filiera» rappresentativa della vicenda storica dello stesso «marchio», insediato a Modena dal 1937, ed esposta al pubblico fino al luglio scorso;

tenuto conto che si tratta di prototipi ormai unici, i soli esistenti che possano ancora documentare una parabola creativa dell'ingegno

umano-imprenditoriale, tecnologica, artistica (disegno industriale) e sportiva-protagonista nel mondo nel campo dell'auto e dello sport;

avuta considerazione al fatto che la dispersione di un sedimento culturale così significativo rappresenta una eventualità grave e tale da richiedere al Governo e alla pubblica amministrazione l'attivazione di ogni iniziativa volta a sventarla poichè tra l'altro tale deprecabile accadimento sarebbe precluso dalla stessa costituzione del progettato museo dell'auto con allocato centro di documentazione, iniziativa quanto mai appropriata se si considera che il territorio modenese può ben definirsi di eccellenza sullo stesso piano mondiale per l'auto sportiva e da competizione in quanto ivi hanno avuto origine le grandi «marche» storiche – dalla Stanguellini alla Ferrari, dalla Maserati alla Bugatti e alla Lamborghini – la più gran parte delle quali sono ancora operanti, e se parimenti si ha attenzione al fatto che la «produzione» di queste «officine» è stata ed è ancora decisiva sia per l'evoluzione tecnologica della motoristica e dell'auto in generale che per la formazione professionale ed imprenditoriale di tanti dipendenti che via via hanno attivato e attivano proprie autonome iniziative imprenditoriali;

dopo quanto sopra ricordato e con riferimento all'appello rivolto in questi giorni al Governo dal sindaco di Modena e dalla sovrintendenza ai beni culturali, storici e artistici di Modena e Reggio Emilia,

si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti urgenti si intendano adottare affinché le già richiamate auto storiche Maserati non lascino il territorio nazionale e siano acquisite quale parte costitutiva del patrimonio storico, culturale, industriale e artistico indisponibile della nazione, da porre a disposizione per la sua conservazione ed affinché possa essere fruibile, anche per attività didattiche, l'annunciato costituendo museo dell'auto.

(4-02561)

BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, CARELLA, PIERONI, SEMENZATO, PETTINATO, RIPAMONTI, SAR-TO, BOCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sembrerebbe che il costo medio di un dirigente di grande azienda ammonti a circa 300 milioni l'anno;

che dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Enel spa nell'esercizio 1995 è emerso che un dirigente dell'Enel costa in media all'azienda 553 milioni annui;

che nel solo 1995 l'aumento medio del costo di un dirigente sarebbe stato pari a 58 milioni, con un aumento totale di costo dei dirigenti di circa 81 miliardi;

che negli ultimi anni all'Enel, vi è stato un forte calo occupazionale: dai circa 115.000 dipendenti della fine degli anni '80 si è giunti ai 96.287 al 31 dicembre 1995; inspiegabilmente, però, i dirigenti sarebbero aumentati giungendo al numero di 1.396;

che, il costo di tale situazione sarebbe di circa 300 miliardi l'anno, sperperati per sovrappagare lautamente i dirigenti Enel;

che, come rileva la Corte dei conti, nella regolazione del rapporto di lavoro, con riguardo agli oneri aziendali, deve tenersi conto del disposto del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (articolo 9): «l'incre-

mento del costo del lavoro... nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità ... è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica»;

che sempre nel citato decreto viene precisato che le aziende che producono servizi di pubblica utilità sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro «il costo annuo del personale comunque utilizzato»;

che la comunicazione deve essere effettuata «in conformità alle procedure» definite dal Ministero d'intesa con il Dipartimento (articolo 65, comma 3, modificato dal decreto legislativo n. 546 del 21 dicembre 1993);

che dalla relazione della Corte dei conti risulta che dette procedure non sono state emanate nè per il bilancio 1994 nè per l'esercizio 1995,

si chiede di sapere:

se il contratto dei dirigenti Enel venga tenuto segreto al fine di mantenere una serie di privilegi (di entità tale da rasentare l'abuso) legati a voci quali l'indennità di preavviso, il trattamento di fine lavoro, l'incentivazione al prelicenziamento, la pensione integrativa, i distacchi, gli assegni di merito, l'attività ricreativa ed assistenziale;

se il Governo sia già intervenuto o intenda intervenire presso il nuovo presidente dell'Enel per affrontare con decisione questa incredibile situazione.

(4-02562)

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CO, CRIPPA, RUSSO SPENA - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in questi ultimi cinque mesi il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti ha presentato sul problema degli ispettori del lavoro ben tre interrogazioni;

che malgrado i vari solleciti la questione è ancora irrisolta;

che la drammatica situazione degli ispettorati del lavoro, ridotti a poche unità in tutto il territorio nazionale, ben al di sotto della pianta organica prevista e per di più senza mezzi adeguati per assolvere alla loro funzione, fa sì che venga a mancare in luoghi di lavoro il previsto controllo sul rispetto delle norme per la sicurezza e per la produzione in tutto il territorio;

che gli ultimi gravi incidenti avvenuti alla stazione di Modena e sulla nave SNAM Portovenere a Genova ne sono una chiara dimostrazione;

che l'evasione contributiva delle aziende non più preoccupate delle eventuali ispezioni sembra abbia superato i 40.000 miliardi l'anno;

che con risposta del 2 ottobre 1996 il Ministro del lavoro informava che ben 20 funzionari saranno immessi in servizio dove ne necessiterebbero almeno 1.000 in più, cioè meno di 10 per provincia;

che nella lettera di risposta del 15 ottobre scorso il Ministro comunica che il concorso per 300 posti deciso già da anni per l'assunzione di 161 funzionari amministrativi e 169 funzionari dell'ispet-

torato del lavoro è nuovamente sospeso in seguito all'avvenuta impugnativa, in sede giurisdizionale, del bando di concorso,

si chiede di sapere come il Governo intenda superare questa assurda situazione e per quanto tempo ancora i lavoratori dovranno recarsi al lavoro senza le previste garanzie di legge, rischiando la vita per consentire maggiori profitti a società ed imprenditori irresponsabili e volutamente irrispettosi delle leggi.

(4-02563)

RIPAMONTI. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che da notizie di stampa si apprende che il giudice istruttore veneziano Carlo Mastelloni, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sulla caduta dell'aereo Argo 16, avrebbe accertato che nella base militare di Aviano, nel settore che ospita una base operativa americana, nel 1970 c'erano degli ordigni militari pronti all'uso;

che le bombe atomiche tattiche erano immagazzinate sotto la costante vigilanza a vista dei carabinieri;

che queste bombe atomiche, in caso di emergenza, potevano servire ad armare cacciabombardieri come i Phantom F4, all'epoca di stanza nelle basi tedesche di Ramstein, Hann e Bittburg,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse informato dei fatti sopra esposti e se, tenendo conto che la scoperta del magistrato mette in evidenza la palese violazione degli accordi post-bellici che vietano la presenza di ordigni nucleari sul territorio italiano, non ravvisi in tale episodio fatto di inaudita gravità;

come il Governo intenda operare per fare piena luce su tale inquietante vicenda.

(4-02564)

CARUSO Luigi. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'ospedale di Pachino (Siracusa), il cui progetto risale al 1949 e i cui lavori di costruzione sono stati iniziati nel 1971, è ancora in fase di completamento;

che l'ospedale più vicino alla città si trova a Noto, a circa 25 chilometri di distanza;

che la popolazione di Pachino è di circa 30.000 abitanti, a cui va aggiunta quella della vicina Portopalo di Capo Passero, e che tale numero raddoppia d'estate;

che è stata recentemente riaperta, grazie alle forti pressioni della cittadinanza, la guardia medica permanente, in funzione da circa un anno, per fronteggiare temporaneamente l'isolamento di Pachino e di Portopalo dovuto al lento rifacimento della strada provinciale Noto-Pachino, ma che essa opera senza avere attrezzature e personale medico adeguati (impossibile persino suturare le ferite più lievi per mancanza dell'apposito filo!);

che l'ambulanza a disposizione dei cittadini risulta più apprezzabile come auto storica che come mezzo di trasporto, essendosi più volte fermata durante il tragitto, in alcuni casi con conseguenze letali per i malati, e che questo stesso inadeguato servizio diventa sempre più pre-

cario sia per la mancanza di personale sanitario sia per gli enormi ritardi nei pagamenti del concessionario, il quale minaccia periodicamente di cessare la sua attività;

che non è sempre operativa la guardia medica notturna e anche quella istituita nei mesi estivi nella località marina di Marzamemi versa in situazione di forte disagio,

si chiede di sapere se il Ministro assumerà provvedimenti, nei limiti della sua competenza, per porre fine allo stato di grave abbandono sanitario in cui versa una popolazione così numerosa, in particolare provvedendo all'inserimento della città di Pachino tra i presidi territoriali d'emergenza, sollecitando il completamento dei lavori dell'ospedale e attrezzandolo adeguatamente per le funzioni allo stesso eventualmente attribuite, sollecitando l'ASL per quanto di sua competenza ed intervenendo con urgenza almeno per rendere efficiente il servizio di guardia medica permanente.

(4-02565)

CARUSO Luigi. - *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* - Premesso:

che negli ultimi anni indagini e rilevazioni statistiche hanno evidenziato significativi e allarmanti aumenti dei tassi di mortalità per patologie tumorali nella zona di Lentini-Carlentini-Francofonte (Siracusa);

che nelle stesse zone è vistosamente cresciuto il tasso di leucemie infantili;

che i comuni interessati rientrano in un'area indicata come «zona ad elevato rischio di crisi ambientale», a causa della presenza del più grande polo petrolchimico d'Europa e dei pericoli sismici di quella parte dell'isola;

che tra i possibili responsabili del grave fenomeno sono stati indicati l'inquinamento petrolchimico dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, l'uso di anticrittogamici e pesticidi, incidenti militari responsabili di dispersione di materiali radioattivi e, soprattutto, lo smaltimento in discariche abusive di rifiuti tossici,

si chiede di conoscere quali provvedimenti, nei limiti della propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano adottare per approfondire l'indagine sul fenomeno, misurandone l'effettiva incidenza sulle patologie rilevate, e per fornire adeguate risposte a questa drammatica e inquietante realtà.

(4-02566)

MANTICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il «Corriere della Sera» del 5 ottobre 1996 riporta la notizia che il Ministro delle finanze Vincenzo Visco avrebbe richiesto ad Ernesto Pascale (amministratore delegato della STET) di sostituire l'attuale amministratore delegato Attilio Sottiletti della Sogei, la società del gruppo STET-Finsiel che gestisce l'anagrafe tributaria, per far posto a Gilberto Ricci, gradito al PDS;

che la Sogei è una società con compiti istituzionali molto delicati: gestisce l'anagrafe tributaria che è la banca dati contenente i dati fiscali dei contribuenti italiani;

che in venti anni di attività non è mai successo che i Ministri *pro tempore* tentassero operazioni di occupazione del vertice Sogei la cui scelta è stata sempre espressa dall'azionista in piena autonomia tra dirigenti della società forniti dei necessari requisiti professionali e tecnici;

che la scadenza naturale dell'attuale vertice Sogei è il 31 dicembre 1996, quindi fra tre mesi;

che Gilberto Ricci è attualmente in Sogei direttore senza poteri, con l'incarico di condurre studi evolutivi della fiscalità, e non risulta abbia mai ricoperto posizioni di responsabilità operativa,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che il ministro Visco abbia esercitato indebite pressioni sui vertici STET e Finsiel per porre al vertice della Sogei Gilberto Ricci, molto vicino al Ministro;

quali siano le ragioni che inducono ad una anticipata sostituzione del vertice Sogei ad appena tre mesi dalla scadenza naturale;

quali siano le motivazioni che inducono STET e Finsiel a non esercitare la propria autonomia ma a subire metodi vessatori che - nel caso Sogei - neanche la prima Repubblica ha voluto esercitare.

(4-02567)

MARINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che dalle indagini in corso a La Spezia sono filtrate notizie circa la strana sparizione di fascicoli riguardanti eventuali rapporti del banchiere Pacini Battaglia con la cooperazione;

che appare non credibile la difficoltà ad individuare le persone alle quali sono stati affidati i fascicoli di cui sopra;

che dalle stesse indagini di La Spezia sarebbe emerso, secondo le notizie pubblicate dalla stampa di informazione, un superficiale interrogatorio fatto al banchiere Pacini Battaglia nel marzo 1993, utilizzato per rendere innocua la dichiarazione dell'industriale Cagnotti circa la spartizione di una tangente di 5 miliardi,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover ordinare un'ispezione per accertare:

a) se siano state prese iniziative da parte delle procure interessate finalizzate ad individuare eventuali responsabilità penalmente rilevanti sulla sparizione dei fascicoli di cui sopra;

b) se esistano iniziative inquisitorie sull'episodio legato alla tangente di 5 miliardi pagata dall'Enimont.

(4-02568)

PROVERA, SPERONI. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 17 luglio 1996 della delibera CIPE del 12 luglio 1996 relativa al «Riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale» risulterebbero pervenute circa 2.000 richieste di finanziamento;

che per tali iniziative sono previste ingenti risorse finanziarie (485 miliardi per l'anno 1997 e 1.745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012) a copertura dell'ammortamento di mutui quindicennali;

che per tali iniziative la citata delibera CIPE richiedeva, tra l'altro, il preventivo accertamento della effettiva sussistenza di una adeguata utenza, l'analisi costi-benefici e la presenza di un progetto esecutivo corredato di tutti i permessi, pareri e nulla osta necessari affinché l'intervento richiesto fosse di pronta fattibilità progettuale e procedurale;

che l'istruttoria di tali richieste è affidata al nucleo di valutazione del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (struttura di piccole dimensioni, peraltro priva di ingegneri);

che il citato nucleo di valutazione avrebbe avuto a disposizione un mese per eseguire tutti i previsti controlli;

che tale nucleo di valutazione, per quanto riguarda l'accertamento della fattibilità progettuale e procedurale, si limiterebbe alla verifica della presenza delle dichiarazioni dell'ente (peraltro riferite a permessi, pareri e nulla osta di massima del tutto inutili per scongiurare, a cantieri aperti, le usuali modifiche) senza minimamente accertarsi della loro veridicità;

che tale nucleo di valutazione nel passato ha dato prova di notevole incapacità approvando progetti incompleti, non fattibili, come nel caso dei Fondi investimenti occupazione (FIO), alcuni dei quali ancora in corso di esecuzione dopo molteplici modifiche;

che buona parte dei progetti pervenuti (schede progetto) sarebbero basati su dati inventati, soprattutto tenendo conto del tempo molto breve concesso per l'elaborazione delle proposte comprendente anche il periodo estivo di vacanza; va sottolineato, inoltre, che le proposte avrebbero dovuto riguardare progetti completamente fattibili, corredati dell'analisi costi-benefici, ed approvate dall'ente proponente e dalla regione prima di essere inviate al Ministero;

che la riprogrammazione dei fondi comunitari da utilizzare per i progetti di cui sopra sarebbe affidata, di fatto, alla cabina di regia (nota struttura tecnica esperta di interventi pubblici) anziché al Ministero dei lavori pubblici,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere:

per evitare che si dia corso, ancora una volta, al finanziamento di interventi destinati ad essere integrati più volte con conseguente interruzione dei lavori e lievitazione dei costi;

per evitare ulteriore «contenzioso» con le imprese, soprattutto in considerazione che non si è ancora riusciti a smaltire il «contenzioso» passato relativo agli interventi nel Mezzogiorno dell'ex Agensud che ammonta a decine di migliaia di miliardi peraltro ancora senza copertura finanziaria;

per evitare l'inutile esborso di pubblico denaro per mantenere in vita o riformare radicalmente un nucleo di valutazione capace di produrre autentici disastri come, appunto, le valutazioni fatte sui progetti FIO degli anni passati.

(4-02569)

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Monsummano Terme (Pistoia) sono state presentate le dimissioni di 11 consiglieri su 20;

che con ciò si sono determinate le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale e che tale provvedimento è stato espressamente richiesto dal prefetto di Pistoia al Ministro dell'interno;

che successivamente uno dei consiglieri dimissionari ha chiesto di revocare le proprie dimissioni e che, a fronte di tale manifestazione di volontà, il sindaco del comune di Monsummano Terme ha inopinatamente convocato in seconda convocazione il consiglio provvedendo alla surroga dell'undicesimo consigliere dimissionario;

che a fronte di tale surroga non si determinerebbero più le condizioni di scioglimento del consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se si intenda aderire alla richiesta di scioglimento del consiglio comunale come richiesto dal prefetto di Pistoia;

come il Ministro in indirizzo valuti il comportamento del sindaco ed in particolare se ritenga che il sindaco abbia il potere di decidere circa la revocabilità o la validità delle dimissioni del suddetto consigliere dimissionario;

se non ritenga che in linea di principio, ove si consentisse al sindaco - direttamente interessato a mantenere in vita l'amministrazione comunale - di sindacare e decidere in ordine agli eventuali vizi di manifestazione della volontà dei consiglieri dimissionari, sarebbe minato alle fondamenta il principio della irrevocabilità delle dimissioni sancito dalla vigente normativa;

se, fatte salve le ipotesi di abuso d'ufficio da parte del sindaco - onde evitare che simili fattispecie finiscano inevitabilmente per essere risolte in sede giurisdizionale -, il Governo non intenda intervenire con modificazioni chiarificatrici della normativa vigente.

(4-02570)

FLORINO. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:

che tra i vari problemi inerenti il posto di lavoro, che preoccupano i dipendenti della centrale Enel di Napoli Levante, emblematici del malessere sociale ed occupazionale del Mezzogiorno, uno in particolare è degno di nota: l'amianto;

che si ritiene opportuno ricordare che sempre nel corso di quest'anno sono stati proclamati svariati scioperi ad oltranza contro la azienda triestina Fincantieri, perchè responsabile dell'ennesima omissione nei confronti dei propri dipendenti, i quali, dopo essere stati sottoposti per anni al rischio dei pericoli derivanti dall'utilizzo dell'amianto, continuavano a trovarsi nell'impossibilità di usufruire dei benefici della legge n. 257 del 1992 per i continui «dietro front» dell'azienda e dei vari Organi istituzionali, regionali e provinciali, direttamente interessati;

che, come prevedibile, ancora a tutt'oggi non si è resa ravvisabile alcuna soluzione del problema e tantomeno l'individuazione di precise responsabilità e dei rispettivi responsabili;

che la legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplina il divieto di estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di amianto

e dei suoi derivati, imponendone la cessazione dell'impiego nelle attività lavorative, data l'alta incidenza cancerogena dei suoi effetti;

che nonostante ciò, a Napoli l'amianto aleggia sinistro dappertutto, facendo avvertire la sua presenza angosciata tra i lavoratori che rischiano la propria vita per un «posto di lavoro»;

che a nulla sono valse e valgono le innumerevoli denunce, vertenze e *dossier*, depositati e pendenti negli uffici di competenza, in relazione all'uso improprio e illegale dell'amianto nei vari ambiti lavorativi;

che in particolare per la questione Enel, si contano svariate denunce anonime alla procura della Repubblica, al prefetto, all'ASL n. 37;

che i letali effetti conseguenti all'utilizzo dell'amianto non si arrestano dinanzi ad interessi economici, politici, ragioni di parte, nè tantomeno esistono barriere arginanti in grado di contenere le «polveri nocive» volanti all'interno dell'isola contaminata di Napoli Levante, circondata da San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli;

che il comune di Napoli si è affidato all'Enel per il monitoraggio degli agenti inquinati emessi, installando una stazione pluviometrica addirittura su di una scuola media di Barra, distante meno di 500 metri in linea d'aria della centrale;

che è emerso, tra l'altro, che i valori riportati dalle attrezzature sono superiori a quelli consentiti, soprattutto di notte quando le ciminiere eruttano polveri e veleni;

che tali valori risultano puntualmente registrati ed inviati allo SCIA del comune di Napoli (ASL n. 4), che, per contro, sembra essere solo interessato ai dati relativi all'emissione di CO o CO₂, così che l'amministrazione possa, ogni tanto, decidere il blocco della circolazione, senza peraltro preoccuparsi di quanto di più dannoso accade in periferia, per poi espandersi ovunque;

che, l'Enel si difende asserendo di essersi affidata a ditte altamente specializzate per la scoibentazione;

che ci si chiede per quali recondite ragioni tali lavori speciali si svolgano sempre nella più grande segretezza o, paradossalmente, mentre scolaresche ignare visitano la centrale;

che, secondo la legislazione attuale, l'amianto dovrebbe essere smantellato tutto o per lo meno incapsulato, per evitare che, frammentandosi, si trasformi in quella polvere invisibile ma letale se inalata;

che, di conseguenza, i dipendenti dell'Enel, come quelli delle altre aziende coinvolte, sono amaramente coscienti che le alternative al problema sono solo due: o bonificare tutto l'impianto con un intervento a tappeto, che comporterebbe la temporanea chiusura dell'impianto o un suo sottoutilizzo, o chiudere definitivamente l'impianto; non esiste, dunque, alcuna garanzia per chi ama il proprio lavoro ma anche se stesso;

che chi protesta e combatte per la propria salute e per quella degli altri si ritrova ad essere minacciato dalla dirigenza, per ragioni meramente carrieristiche, dai sindacati, che dovrebbero fare gli interessi dei lavoratori, e da sinistri figure, come le ditte esterne «altamente specializzate», che dello smantellamento lento dell'amianto hanno fatto il loro *business*;

che, inoltre, sarebbe opportuno non sottovalutare la tensione e i conflitti generatisi all'interno dell'azienda, tra gli stessi lavoratori, in quanto alcuni inveiscono contro quei colleghi che, battendosi per la causa in questione, contrastano le direttive della direzione, la quale, coltivando «opportunamente» queste paure, minaccia tagli e riduzioni a chi persegue la strada della protesta,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga necessario intervenire al più presto, sia direttamente, che indirettamente, agendo sulle autorità locali di competenza, affinché provvedano a mettere in atto le doverose procedure e si assumano le dovute responsabilità rispetto a quanto già verificatosi e ai rischi e pericoli a cui, con piena coscienza degli organi di competenza, continuano a essere sottoposti i lavoratori e i cittadini tutti di Napoli Levante e dintorni, al fine di prevenire e scongiurare il pericolo di eventuali ulteriori danni e tragedie le cui cause non potranno essere dichiarate «sconosciute» e allo scopo di salvaguardare i due principali «diritti-doveri» sanciti dalla Costituzione, e cioè quelli della vita e del lavoro.

(4-02571)

TURINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che quasi un anno fa, in una riunione tenutasi presso la sala del consiglio comunale di Follonica (Grosseto), il direttore del Genio civile per le opere marittime, ingegner Roberto Groppelli, espose in dettaglio un progetto per interventi da attuarsi a breve ed a lungo termine per arginare l'ormai annoso e grave problema del fenomeno dell'erosione marina dell'arenile di Follonica e di tutto il golfo in genere;

che durante la stessa riunione l'ingegner Groppelli assicurava la presenza di una copertura finanziaria già esistente per la concreta attuazione di tale progetto;

che tale operazione rappresentava, tra l'altro, la naturale ed ovvia prosecuzione della posa delle barriere frangiflutti la cui realizzazione, unitamente a quella di tutta una serie di pennelli ortogonali alla spiaggia, ebbe inizio negli anni '80;

che nella riunione di cui sopra venne altresì assicurato che un primo stralcio del progetto avrebbe dovuto superare il vaglio e la successiva approvazione della Direzione generale opere marittime di cui è direttore generale la dottoressa Maria Rosa Bontempo che pare abbia avuto esito positivo;

che nel febbraio 1996 la terza sezione del Consiglio superiore delle opere marittime, cui spetta il parere vincolante, ha respinto il progetto con la motivazione inerente riguardante la posizione delle barriere parallele alla costa che avrebbero dovuto essere collocate sotto il pelo dell'acqua e non emergenti, come da progetto;

che la conseguenza immediata di tale parere è stata il blocco di tutte le procedure, ricominciando dall'inizio l'intero progetto da sottoporre al Consiglio superiore;

che la condizione dell'arenile e del golfo di Follonica, sottoposti ad erosione, è ai livelli di allarme e quindi non sono più rinviabili le dovute ed opportune contromisure;

che l'intera zona di Follonica è stata inserita nell'«obiettivo 2» della Comunità europea, con una disoccupazione che arriva a punte del 20 per cento;

che in tale situazione l'intero comparto produttivo turistico risulta, ad oggi, l'unica vera e propria risorsa per la zona;

che occorre pertanto un deciso ed immediato provvedimento, atto a riprendere da subito il progetto ora fermo,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per ovviare a tale grave stato di fatto che danneggia l'intera economia del golfo, già gravemente provata;

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda avviare una serie di procedure atte allo snellimento ed alla risoluzione degli adempimenti dovuti alla immediata ripresa del progetto;

se non sussistano responsabilità penali e/o amministrative in merito ai ritardi ed ai mancati adempimenti da parte di tutti i soggetti interessati alla vicenda, sussistendo già danni rilevanti alle strutture inerenti gli stabilimenti balneari, alle infrastrutture viarie ed abitative.

(4-02572)

DOLAZZA. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con atto ispettivo n. 4-02264 del 9 ottobre 1996 l'interrogante aveva sollecitato spiegazioni al Ministro della difesa in riferimento alla distruzione mediante incendio, chiaramente non casuale, all'interno del complesso infrastrutturale militare marittimo di La Maddalena dell'auto di proprietà di un sottufficiale preposto a servizi di polizia, intenzionato a redigere un esposto sul complesso di vicissitudini apparentemente non legittime riguardanti la destinazione e l'uso del patrimonio della Marina militare in Sardegna;

che l'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna sul quotidiano La Nuova Sardegna del 21 ottobre ha reso dichiarazioni che definivano infondati gli elementi alla base dell'atto ispettivo del precedente capoverso per passare quindi a rispondere direttamente ai quesiti del parlamentare in modo inamissibilmente arrogante e vanamente autoritario,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della difesa o altra autorità di Governo abbiano delegato l'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna a rispondere ad interrogazione parlamentare;

in caso vi fosse risposta affermativa al precedente quesito, la norma o consuetudine costituzionale che consentirebbe a componenti del Governo l'affidamento di deleghe del genere;

in caso vi fosse risposta negativa al precedente quesito, se la menzionata iniziativa dell'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna debba essere considerata come emblematica del livello disciplinare della Marina militare, oppure sia un deplorabile caso unico ed isolato;

nel caso augurabile che il descritto comportamento dell'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna risultasse solo un deplorabile caso unico ed isolato, il Ministro della difesa non ritenga opportuno verificare se tale comportamento ha trovato o non ha trovato

l'appoggio implicito o esplicito dei superiori gerarchici dello stesso ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna;

quale sia la valutazione del Ministro della difesa relativamente ad un ammiraglio, naturalmente tenuto a mantenere comportamenti esemplari dinanzi ai dipendenti, il quale si arroga il diritto di sostituirsi al proprio Ministro in una risposta ufficiale al Senato della Repubblica, manifestando in tal modo sprezzo per gli elementi fondamentali ed elementari della disciplina militare e per il Parlamento;

se, anche in considerazione di altri ufficiali generali i quali di recente hanno contestato senza mezzi termini opinioni, iniziative e prese di posizioni politiche, il Ministro della difesa intenda assumersi tutte le responsabilità connesse col continuare a codificare col proprio assenso tali precedenti, inammissibili in regime veramente democratico.

(4-02573)

SPECCHIA. - Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa. - Premesso:

che la Selva di Fasano (Brindisi), terminata la stagione estiva, ogni anno versa in condizioni di abbandono;

che, anche quest'autunno, atti vandalici hanno messo fuori uso tutti i telefoni pubblici, rovinato l'illuminazione dei viali, spezzato i sostegni dei segnali stradali, rovesciato sulle strade i cassonetti della spazzatura;

che per tutto il periodo invernale aumentano a ritmo sostenuto furti nelle abitazioni e di automobili;

che, soprattutto per quanto riguarda i telefoni pubblici, la situazione è davvero grave, in quanto i residenti che non dispongono di un telefono casalingo sono praticamente impossibilitati a comunicare anche in caso di necessità serie ed impellenti; si pensi ad esempio ad emergenze che richiedano l'intervento di un'ambulanza o delle forze dell'ordine;

che fino a qualche anno fa esisteva sul territorio un distaccamento dell'Arma dei carabinieri che con la sua presenza ed i suoi interventi evitava a questa frazione del territorio fasanese di cadere nell'abbandono,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza affinché a Selva di Fasano sia nuovamente istituito un distaccamento della compagnia dei carabinieri.

(4-02574)

CURTO, SPECCHIA. - Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:

che in alcune scuole elementari della provincia di Brindisi (Ostuni, Francavilla Fontana, Oria, eccetera) i genitori degli alunni, anche a seguito di apposite assemblee, hanno contestato i rientri pomeridiani, facendo presente che in dette scuole mancano servizi e strutture;

che, in particolare, in dette scuole mancherebbe anche il servizio di mensa;

che gli stessi genitori hanno proposto un solo rientro pomeridiano per le classi che hanno un orario di trenta ore;

che la legge n. 148 del 1990 consente di adottare l'orario antimeridiano fino all'istituzione dei necessari servizi e strutture; che la legge n. 148 del 1990 e la successiva circolare non contengono una puntuale definizione delle strutture e dei servizi necessari per l'orario pomeridiano ed in particolare non è chiaro se tra questi servizi sia compreso anche il servizio mensa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se in attesa di una revisione della legge n. 148 del 1990 non si ritenga di puntualizzare con apposita circolare quali siano i servizi e le strutture necessari per l'orario pomeridiano e se tra questi sia compreso anche il servizio mensa e di definire meglio l'applicazione dell'orario antimeridiano e pomeridiano; se per quanto riguarda le succitate scuole della provincia di Brindisi ricorrano i presupposti per lo svolgimento dell'orario pomeridiano.

(4-02575)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00390, del senatore Palombo, sullo sbarco di una motovedetta della Marina militare nel porto di Portofino;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00385, del senatore Turini, sulla costruzione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00387, del senatore Caponi, sulla lettera inviata dalla Sevel di Atessa (Chieti) a numerosi dipendenti;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00384, dei senatori Daniele Galdi ed altri, sul mansionario infermieristico in vigore;

3-00388, dei senatori Tomassini e Lauria, sull'emanazione di un decreto del Ministero della sanità a firma di un dirigente generale.

